GRTN
Gestore
Rete
Trasmissione
Nazionale

Normativa di riferimento

Edizione giugno 2004

Indice

7 **Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79**
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999)

Decreti GRTN

28 **Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 21 gennaio 2000**
Assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000)

29 **Direttiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 21 gennaio 2000**
Direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale"
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000)

33 **Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 7 agosto 2000**
Ulteriori direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000)

35 **Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 17 luglio 2000**
Concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000)

49 **Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 22 dicembre 2000**
Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2001)

Decreti RTN

82 **Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 25 giugno 1999**
Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.
(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999)

86 **Decreto 23 dicembre 2002**
Ampliamento della rete di trasmisssione nazionale.

Decreto CIP 6

88 **Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 21 novembre 2000**
Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000)
come integrato e modificato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2001)

Oneri generali sistema elettrico

94 **Testo coordinato del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25**
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico *e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici*", corredato delle relative note.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2003)

Fonti rinnovabili

104 **Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - 11 novembre 1999**
Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999)

111 **Decreto del Ministero delle Attività Produttive - 18 marzo 2002**
Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002)

121 **Decreto 14 marzo 2003**
Ministero delle Attività Produttive. Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003)

147 **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
(pubblicato in Supplemento ordinario n. 17 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004)

Infrastrutture ed espropriazioni

164 **Legge 21 dicembre 2001, n. 443**
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, Supplemento ordinario, n. 279 in vigore dall'11 gennaio 2002)

171 **Deliberazione CIPE 21 dicembre 2001**
Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* Supplemento ordinario, n. 68 del 21 marzo 2002)

175 **Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190**
Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, Supplemento Ordinario, n. 174)

201 **D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327**
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)"
(pubblicato Supplemento ordinario n. 211, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001)

Campi elettromagnetici

215 **Legge 22 febbraio 2001, n. 36**
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001)

228 **D.P.C.M. 8 luglio 2003**
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003)

Sicurezza

232 **Legge 9 aprile 2002, n. 55**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002)

235 **Decreto Legge 3 luglio 2003, n. 158**
Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2003 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n.153)

237 **Legge 27 ottobre 2003, n. 290**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 251 del 28 ottobre 2003)
Testo coordinato del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 251 del 28 ottobre 2003)

258 **Decreto 25 giugno 2003**
Ministero delle Attività Produttive. Direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per la realizzazione di un'azione di verifica sulla potenza di produzione di energia elettrica, sia nel breve sia nel medio periodo.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003)

Mercato elettrico

261 **Legge 5 marzo 2001, n. 57**
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: articolo 10 "Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica".
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001)

263 **Legge 12 dicembre 2002, n. 273**
Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: articolo 35 "Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica".
(pubblicata in Supplemento ordinario n. 230 della *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 2002)

264 **Decreto 19 dicembre 2003**
Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003)

268 **Decreto 19 dicembre 2003**
Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003)

273 **Decreto Legislativo 19 dicembre 2003, n. 379**
Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004)

Delibere

278 **Delibera n. 317/01**
Adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 1° febbraio 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002)

282 **Delibera n. 118/03 - Allegato A**
Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (load profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti.

290 **Delibera n. 48/04**
Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01)

297 **Delibera n. 50/02**
Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002)

309 **Delibera n. 5/04**
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 31 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01)

328 **Delibera n. 151/02**
Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it l'8 agosto 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002)

338 **Delibera n. 230/02**
Integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 17 gennaio 2003)

343 **Delibera n. 117/03**
Adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 17 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003)

Allegati

348 **Regolamento (CE) N. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003**
relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 15 luglio 2003)
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

364 **Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003**
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea IT del 15 luglio 2003)

396 **Legge 14 novembre 1995, n. 481**
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
(pubblicata in Supplemento n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995)

407 **Legge 24 aprile 1998, n. 128**
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee: articolo 36 "Norme per il mercato dell'energia elettrica".
(pubblicata in Supplemento ordinario n. 88/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998)

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999)

Il Presidente della Repubblica
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 1998;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Emana il seguente decreto legislativo

Titolo I
Liberalizzazione del mercato elettrico

articolo 1
Liberalizzazione e trasparenza societaria

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3.

L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso.
3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'Acquirente unico e del Gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.
5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.
6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 è unica sul territorio nazionale.

articolo 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Clienti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.
4. Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
5. Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea.
6. Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.
16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.
17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate

mediante più dispositivi di interconnessione.

22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

Titolo II
Disciplina del settore elettrico

articolo 3

Gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito "Gestore", esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnicoeconomiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal Gestore. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione Europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Al Gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al Gestore stesso. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni

commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Enel Spa costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del Gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attività del Gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Fino alla stessa data l'Enel Spa è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12.
5. Il Gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
6. Il Gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal Gestore alle direttive

dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il Gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il Gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette società, anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato.

8. Il Gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti. Le suddette convenzioni sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale convenzione tipo prevede:

   a) la competenza del Gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;

   b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;

c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;

d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti.

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del Gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al Gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il Gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del Gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*.

    L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.

12. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al Gestore, da parte dell'imprese produttrici distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera *b)*, del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti al Gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere conforme del Gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del Gestore. Per assicurare la continuità operativa, l'incarico previsto all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è rinnovabile due volte.

articolo 4

Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata "Acquirente unico". La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti il Ministro del Commercio con l'Estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli

approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.

3. I clienti idonei possono richiedere all'Acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio.
4. L'Acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al Gestore e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.
5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'Acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'Acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9.
6. L'Acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
7. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore a cedere quote azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il Gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.
8. La data di assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'Enel Spa assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità.
9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

articolo 5

Funzioni di Gestore del mercato

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un Gestore del mercato. Il Gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal Gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del Gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il Gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. [Fino alla medesima data il Gestore di cui all'articolo 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta sede sono trasmessi al Gestore della rete in copia conforme all'originale].
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.

articolo 6

Contrattazione bilaterale

1. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. [La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del Gestore della rete, può autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il Gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza].
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la

sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Gestore della rete, per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, determina, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al Gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

articolo 7

Piccole reti isolate

1. Con regolamento del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:
   a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
   b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
   c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

articolo 8

Attività di produzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'Enel Spa cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'Enel Spa predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'Enel Spa.

2. Ove il termine del 1° gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.
3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.
4. I regolamenti si conformano ai seguenti princípi:
   a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonché mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio;
   b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.
5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento è data informazione alla Commissione delle Comunità europee.
6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.

articolo 9

L'attività di distribuzione

1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate

entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dell'Ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.
4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'Enel Spa la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati

rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 clienti finali costituiscono una o più società per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.

articolo 10

Attività di importazione ed esportazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il Gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione Europea; comunica altresì al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
2. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al Gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione

non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.

3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

articolo 11

Energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono attribuiti al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità.
4. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con

deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.

articolo 12

Concessioni idroelettriche

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purché in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, può chiedere il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.
2. In presenza di una o più richieste, l'amministrazione competente ne valuta l'idoneità e provvede a notificarne il contenuto al concessionario; tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttività dell'impianto, può comunicare all'amministrazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quelli giudicati idonei. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.
3. L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario.
4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.
5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indice gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma.

6. Le concessioni rilasciate all'Enel Spa per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.
8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione.
9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere *b)* e *d)* della legge 14 novembre 1995, n. 481.
11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.
12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.

Titolo III
Disposizioni per l'attuazione della nuova disciplina del mercato elettrico

articolo 13

Assetto societario dell'Enel Spa

1. L'Enel Spa assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'Enel Spa

delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. L'Enel Spa costituisce società separate per lo svolgimento delle seguenti attività:
   a) la produzione di energia elettrica;
   b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;
   c) la vendita ai clienti idonei;
   d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
   e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità.
3. Alle costituende società sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività, ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'Enel Spa può transitoriamente continuare l'esercizio delle attività di cui al comma 2.
4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera *e)*, sono assegnate al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; la medesima società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
5. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della società conferente.

articolo 14

Clienti idonei

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
   a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
   b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
   c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
   d) l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
   a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;

b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gennaio 2000, al 40 per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.

5bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo 22.

6. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.

7. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano

all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.

articolo 15

Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili

1. La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'Enel Spa prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, può concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.
2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.
3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma può essere modificata a condizione che la funzionalità della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, è accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.
4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.
5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalità i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.

articolo 16

Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del presente decreto.
2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'articolo 12.

articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

21 gennaio 2000

Assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, il quale prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato determina, con proprio provvedimento, la data in cui la società appositamente costituita dall'Enel Spa assume la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale, e che dalla medesima data le azioni della società stessa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Decreta

articolo 1

1. A decorrere dal giorno 1° aprile 2000, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, costituita dall'Enel Spa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale.
2. Dalla data di cui al comma 1, le azioni della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2000

Il Ministro: Letta

Direttiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

21 gennaio 2000

Direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale" di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 3, comma 2 e 4, che prevedono che gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- Considerato che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevede che, dalla data in vigore del medesimo decreto, si applica il dispacciamento passante;
- Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Gestore della rete di trasmissione nazionale deve adottare proprie delibere per stabilire le regole per il dispacciamento;
- Ritenuta l'opportunità di definire alcuni primi indirizzi strategici e operativi, necessari a far sì che l'attività del Gestore della rete di trasmissione nazionale sia in linea con l'evoluzione del settore elettrico;

Emana la seguente direttiva

articolo 1

1. La società concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, di seguito denominata "Gestore", ottempera alle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di seguito indicato come "decreto legislativo", nel rispetto della presente direttiva.
2. Il Gestore adotta, con una o più delibere, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attività e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale. In particolare il Gestore si attiene:
   a) per l'attività di trasmissione ai criteri di cui all'articolo 2 della presente direttiva nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo;
   b) per l'attività di dispacciamento ai criteri di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
   c) per la sicurezza delle connessioni alla rete di trasmissione nazionale alle direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo.

articolo 2

1. Con riferimento all'attività di trasmissione il Gestore:

   a) sentite le società che dispongono delle diverse parti della rete di trasmissione nazionale, elabora piani e delibera gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasmissione, anche con l'obiettivo di ridurre le perdite di energia e il costo del servizio stesso;

   b) predispone opportune procedure di verifica, controllo e consuntivazione degli effettivi flussi di energia in rete ai fini della corretta attribuzione dei costi e dei corrispettivi connessi alle operazioni di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nonché di fornitura dei servizi ausiliari;

   c) formula, sottoponendoli alle Autorità competenti, piani di risanamento delle tratte della rete di trasmissione nazionale che si rendono necessari per ottemperare a disposizioni legislative di carattere ambientale o sanitario, verificando la successiva attuazione da parte dei proprietari;

   d) assicura il necessario coordinamento con i gestori delle reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale; in particolare, prende accordi con i gestori esteri, anche definendo opportune procedure, per gestire i flussi di energia sulle connessioni internazionali;

   e) provvede, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare attestazione relativamente alle quantità di energia di produzione nazionale fornite a clienti esteri;

   f) assicura la raccolta dei dati statistici di produzione e consumo dell'intero settore elettrico nazionale.

articolo 3

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, il Gestore adotta, entro trenta giorni dall'emanazione della presente direttiva, le regole per il dispacciamento secondo i seguenti criteri:

   a) il Gestore assicura l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento;

   b) il Gestore esercita l'attività di dispacciamento su tutti gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA; in casi particolari che il Gestore indicherà espressamente nelle proprie delibere, detta attività verrà esercitata anche su impianti di potenza inferiore;

   c) al fine di verificare il diritto alla priorità nel dispacciamento ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, il Gestore dispone i necessari controlli;

   d) fino alla data di entrata in funzione del mercato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore garantisce il servizio di riserva di potenza tramite la stipula di apposite convenzioni con i produttori nazionali individuati con procedure trasparenti e non discriminatorie, tenendo conto della necessaria diversificazione degli impianti; nelle convenzioni viene, fra l'altro, stabilita la remunerazione spettante ai produttori, su parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

   e) il Gestore risolve le congestioni di rete in modo efficiente ed economico, senza

operare discriminazioni tra i diversi operatori e tra utenza libera e vincolata;

f) fino alla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il Gestore, salvo vincoli di rete, consente l'accesso alla rete esclusivamente sulla base dei contratti bilaterali stipulati; a tal fine il Gestore acquisisce da produttori, distributori e grossisti, con l'anticipo necessario a garantire il corretto funzionamento del sistema, tutte le necessarie informazioni, ivi inclusi i programmi di produzione;

g) il Gestore effettua, in varie fasi temporali, la previsione del fabbisogno nazionale di energia, tenendo conto anche dell'energia autoconsumata, e la confronta con i programmi di immissione di energia in rete dei soggetti di cui alla lettera *f)*, al fine di verificare la corretta copertura del fabbisogno suddetto, l'esistenza di congestioni di rete e ottimizzare il servizio di riserva di potenza;

h) il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in conseguenza delle verifiche di cui alla lettera *g)*, modifica i programmi di cui alla lettera *f)*, anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di produzione finali. Il soggetto interessato si attiene alle modifiche apportate, ed esegue la conduzione degli impianti sulla base dei programmi di produzione finali, emessi dal Gestore a seguito delle verifiche di cui alla lettera *g)*.

articolo 4

1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo, è responsabile dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, il Gestore assicura che tale attività sia finalizzata ai seguenti obiettivi:

   a) aumento dell'efficienza e dell'economicità del servizio tramite un'idonea progettazione e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

   b) sviluppo della rete nel Mezzogiorno e nelle zone ove il servizio di trasmissione è caratterizzato da minore efficienza in termini di continuità e affidabilità;

   c) miglioramento della qualità del servizio, anche tramite il potenziamento delle linee di trasporto utilizzate in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale;

   d) riduzione delle congestioni di rete;

   e) sviluppo e potenziamento delle strutture di interconnessione con l'estero anche allo scopo di perseguire una maggiore integrazione delle reti, e una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti;

   f) rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

articolo 5

1. Inoltre il Gestore per ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo:

   a) emette le previste certificazioni relative all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e verifica il rispetto, da parte dei produttori e degli importatori, degli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo;

b) fino alla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti vincolati, al fine di minimizzare i costi per l'intero sistema elettrico, cede direttamente ai distributori l'energia acquisita ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo alle medesime condizioni previste nei contratti di fornitura vigenti con l'Enel Spa richiamati all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo, o, nel caso Enel Distribuzione Spa, alle condizioni stabilite nel provvedimento CIP 19 dicembre 1990, n. 45, e successive modifiche e integrazioni;
c) valuta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e in alternativa a quanto previsto alla lettera *b)*, l'opportunità economica di adottare procedure di cessione, attraverso appositi bandi, dell'energia acquisita;
d) valuta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e qualora ne ricorrano le circostanze, l'opportunità economica di recedere dai contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali da operatori nazionali, ceduti al Gestore dall'Enel Spa ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo;
e) stipula le convenzioni per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo, attenendosi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, apportando le necessarie modifiche formali alla convenzione tipo ad esso allegata; in particolare, per gli impianti non ancora collegati alla rete elettrica, la durata di dette convenzioni decorre dalla data di primo parallelo dell'impianto con la rete medesima per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, così come stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1994; per gli impianti che alla data della stipula della convenzione sono già connessi alla rete elettrica, la scadenza della convenzione stessa è fissata in modo da assicurare la medesima durata complessiva, come sopra definita;
f) in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, secondo criteri preliminarmente determinati e verificati ai sensi della normativa vigente, e a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2000

Il Ministro: Letta

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

7 agosto 2000

Ulteriori direttive per la società "Gestore della rete di trasmissione nazionale".
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3, commi 2 e 4, che prevedono che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso e che il medesimo Ministero definisce gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- Visto il decreto 21 gennaio 2000 con cui il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha emanato alcune direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- Ritenuto che vi sono alcune zone del territorio nazionale, come la Sardegna, ove la riserva di potenza assume carattere strategico;
- Ritenuta l'opportunità di integrare le direttive già emesse con indirizzi atti ad assicurare una adeguata capacità di riserva di potenza anche in dette zone;
- Viste le valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al quantitativo di riserva necessaria in Sardegna;

Emana la seguente direttiva

articolo 1

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione della presente direttiva la società Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominata "Gestore" ottempera alle seguenti disposizioni:
   a) individua le esigenze di riserva di potenza sul territorio nazionale, tenendo conto anche dell'attuale capacità di interconnessione con l'estero e delle sue prospettive di sviluppo, e ne quantifica il relativo livello;
   b) evidenzia particolari situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete;
   c) definisce le caratteristiche degli impianti idonei al servizio di riserva di potenza.
2. Le determinazioni di cui al comma 1, corredate anche di un confronto con il livello di riserva di potenza e con le tipologie degli impianti utilizzati negli altri Stati dell'Unione Europea per fornire la garanzia di riserva, sono inviate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 2

1. Per garantire il servizio di riserva di potenza, il Gestore stipula, nelle more del regolamento del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, contratti di disponibilità di capacità di generazione ricorrendo, ove possibile, a procedure competitive e trasparenti, assicurando la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.
2. Per le situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete, nelle quali sia necessario prevedere margini di riserva superiori al 50%, la disponibilità della capacità di generazione può essere assicurata attraverso contratti di lungo termine, a valere anche su impianti non ancora in esercizio. In tali casi il Gestore privilegia gli impianti che utilizzano nuove tecnologie e che consentono la diversificazione delle fonti energetiche, o lo sfruttamento di risorse indigene.
3. Ove non sia possibile ricorrere a procedure competitive, il corrispettivo riconosciuto per la disponibilità della capacità di generazione è fissato dal Gestore, su parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assicurando una congrua remunerazione del capitale investito in base alla metodologia definita dalla medesima Autorità per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari e tenendo conto dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta.

articolo 3

1. Nella regione Sardegna, ove è necessario assicurare nei prossimi anni una percentuale di riserva di potenza non inferiore all'80%, anche in considerazione del fatto che la sicurezza del sistema elettrico sardo rende necessario esercire l'attuale interconnessione con flusso verso la penisola, il Gestore, nel programmare l'articolazione temporale dei contratti del servizio di riserva di potenza, assegna la priorità a nuove realizzazioni di impianti che utilizzano carbone e che non godono di strumenti di incentivazione in conto produzione energia.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2000

Il Ministro: Letta

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

17 luglio 2000

Concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa" delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi stessi;
- Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, della citata legge, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati e in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;
- Viste le linee fondamentali per la privatizzazione dell'Enel Spa e la riforma del settore elettrico nazionale approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, e in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Visti in particolare l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale e l'articolo 3, comma 5, del decreto medesimo, ai sensi del quale il Gestore della rete di trasmissione nazionale è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e la concessione è disciplinata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- Vista la delibera adottata dall'assemblea ordinaria dell'Enel Spa, in data 23 aprile 1999 per disporre la costituzione della concessionaria "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 79/1999;
- Visto l'atto costitutivo e l'annesso statuto del "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", a rogito notaio Matilde Atlante di Roma in data 27 aprile 1999 - rep. n. 8409;
- Visto il decreto 25 giugno 1999 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2,

comma 12, lettera *b)* e *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato deve disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti, la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica esercitate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Decreta

articolo 1

1. È attribuita alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.
2. Il servizio, di cui al comma 1, deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dall'annessa convenzione.
3. La concessione di cui al precedente comma 1 ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1° aprile 2000.

articolo 2

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per la disciplina della concessione relativa alle attività indicate nella convenzione stessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2000

Il Ministro: Letta

Convenzione tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa

Tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" o "Amministrazione"), in persona del dott. Umberto la Monica, direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, e il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (d'ora innanzi denominata con l'abbreviazione "Gestore" o con il termine "Concessionaria"), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, ing. Salvatore Machì e dell'amministratore delegato, dott. Pier Luigi Parcu;

Premesso

- che, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (d'ora innanzi denominato "decreto legislativo n. 79/1999"), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- che l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, resta di competenza delle società proprietarie delle singole linee, attualmente individuate dal decreto ministeriale 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- che gli indirizzi strategici e operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;
- che i diritti dell'azionista unico del Gestore sono esercitati d'intesa tra il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- che il descritto riassetto risponde alle linee-guida per la privatizzazione dell'Enel Spa e la riforma del settore elettrico nazionale, approvate dal Comitato di Ministri per le privatizzazioni il 28 novembre 1995, e in particolare al principio della separazione, anche societaria, delle attività di trasmissione, in conformità alle direttive in tal senso impartite dall'Unione Europea, nonché al principio sancito dall'articolo 36, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che prevede che il Gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo la funzione pubblicistica e la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori.

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, regola l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, attribuite, a titolo di concessione, al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

articolo 2

Finalità della concessione

1. Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dalla presente convenzione è esercitato per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 36, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

articolo 3

Obblighi del servizio pubblico

1. Le attività di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del pubblico servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei princípi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dalla medesima Amministrazione e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.
2. In particolare il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

   L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal Gestore e deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 4

Obiettivi generali della concessione

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481 del 1995, persegue i seguenti obiettivi generali:

   a) assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive

impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481 del 1995, comunicando tempestivamente all'Amministrazione, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio;

b) deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dall'Amministrazione;

c) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

d) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.

2. L'Amministrazione e la Concessionaria cooperano nei rispettivi ruoli per il conseguimento delle indicate finalità, nel rispetto dell'esigenza della Concessionaria di assicurare, con riferimento alle attività oggetto della concessione, la propria capacità di finanziamento.

articolo 5

Durata della concessione

1. La concessione regolata dalla presente convenzione ha la durata di anni trenta a decorrere dal 1° aprile 2000 ed è rinnovabile se non venga data disdetta, da una delle parti, con preavviso di almeno 5 anni prima della scadenza. In difetto, la presente convenzione si proroga per un periodo corrispondente al ritardo nella notifica del preavviso.

articolo 6

Sede legale

1. La Concessionaria ha sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, ove domicilia agli effetti della presente convenzione.
2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio sono comunicate all'Amministrazione.
3. La sede legale dovrà essere comunque nel territorio nazionale.

articolo 7

Scopo sociale

1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio in concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione e in conformità agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.

   In particolare la Concessionaria provvede a:

a) gestire i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;

b) garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;

c) gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;

d) deliberare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, in modo da assicurare la sicurezza e lo sviluppo della rete medesima;

e) esprimere, a beneficio o su richiesta dell'Amministrazione, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza;

f) stabilire le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto;

g) adottare regole tecniche, sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti;

h) fornire all'Amministrazione un adeguato supporto tecnico per il rispetto degli adempimenti relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 79/1999, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del medesimo decreto;

i) esercitare tutte le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 8

Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, cui è obbligato ad attenersi il proprietario della porzione di rete, al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione e in modo da assicurare la regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.
2. La Concessionaria è altresì tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di rete, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi.
3. La Concessionaria dà disposizioni ai proprietari delle reti per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato.
4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella rete di trasmissione nazionale restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilità e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 9

Programmazione degli interventi di sviluppo

1. Al fine di assicurare uno sviluppo della rete in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un programma triennale scorrevole, contenente le linee di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, definite anche sulla base:

   a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, elaborati per il mercato libero e per il mercato vincolato, su determinazione dell'Acquirente unico Spa ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

   b) della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio;

   c) delle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;

   d) delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale formulate dagli aventi diritto;

   e) delle eventuali richieste di interventi sulla rete di trasmissione nazionale formulate dai proprietari degli impianti costituenti la rete medesima.
2. La Concessionaria delibera il programma triennale sentiti i soggetti proprietari o aventi la disponibilità delle reti di trasmissione e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, all'Amministrazione che, entro i successivi sessanta giorni, verifica la rispondenza del programma alle norme di legge, agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 79/1999 e agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni. Decorsi i suddetti sessanta giorni in assenza di osservazioni, il programma si intende approvato.

articolo 10

Interventi di sviluppo

1. Il Gestore cura l'attuazione del programma triennale di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.
2. In applicazione delle modalità definite nella convenzione dallo stesso stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore dispone gli interventi di sviluppo su impianti esistenti, ricadenti su una porzione della rete di trasmissione nazionale o all'interno dei siti delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione della rete, direttamente a carico del soggetto proprietario o avente la disponibilità della porzione della rete di trasmissione nazionale interessata.
3. Per nuove linee o nuove stazioni elettriche il Gestore, ove non intenda procedere

direttamente, ricorre ad una procedura di confronto concorrenziale, svolta secondo modalità comunicate preventivamente all'Amministrazione, nel rispetto dei princípi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, al fine di individuare il soggetto che diviene Titolare della nuova linea o della nuova stazione.

4. In tal caso la disciplina dei rapporti fra il Gestore e il soggetto Titolare della nuova linea o nuova stazione è contenuta in una apposita convenzione.
5. Successivamente e subordinatamente all'accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo, la responsabilità dell'attività di esercizio e manutenzione di detto impianto spetta al soggetto individuato dal Gestore e diviene efficace la convenzione, conforme alla convenzione-tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, precedentemente stipulata in via preliminare.

articolo 11

Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale dovuto alla Concessionaria è stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, in misura tale da tenere conto anche degli oneri di cui allo stesso articolo 3, commi 11 e 12, e in modo tale da incentivare la Concessionaria allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

articolo 12

Codice di trasmissione e dispacciamento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria è tenuta a predisporre, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le predette attività e, per quanto previsto dalla normativa in relazione alle medesime, i rapporti della Concessionaria con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale.
2. Il testo del codice è trasmesso dalla Concessionaria all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 13

Partecipazioni societarie e acquisizioni

1. La Concessionaria gestisce le partecipazioni nelle società dalla stessa costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
2. La Concessionaria può acquisire altre imprese o assumere, anche indirettamente, partecipazioni nel settore elettrico nazionale che siano compatibili con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999. A tal fine, le acquisizioni o partecipazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione e la Concessionaria non potrà darvi corso se la stessa

Amministrazione abbia rappresentato, entro sessanta giorni, motivate ragioni di incompatibilità con gli obiettivi della concessione.

3. La Concessionaria può peraltro assumere partecipazioni in società e imprese che svolgono attività in altri settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività propria o con quella delle società controllate, a condizione che sia garantita la separazione contabile e amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 71/1999 in data 11 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Le partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della società partecipata sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero del Tesoro.
4. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione.
5. La Concessionaria resta in tutti i casi obbligata all'osservanza delle norme di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato.

articolo 14

Sub-concessioni e contratti con i terzi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, così come attuato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, il Gestore, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. L'attività di dispacciamento non può essere affidata in sub-concessione a terzi.
2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del sub-concessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso l'Amministrazione.
3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione e comunque derivanti dalla convenzione.

articolo 15

Poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Restano ferme, per tutte le altre materie oggetto della presente convenzione, le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge n. 481/1995 e del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 16

Poteri di intervento dell'Amministrazione

1. La Concessionaria, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultima in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione.
2. A tal fine la Concessionaria è tenuta a fornire all'Amministrazione, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro l'Amministrazione stessa ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.
3. L'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, esercita i poteri ad essa attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attività oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalità di utilità pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestività ed economicità del servizio.

articolo 17

Inadempimenti - Sanzioni

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481 del 1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, l'Amministrazione, anche su proposta dell'Autorità, avanzata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *o)*, della legge n. 481 del 1995, può disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle seguenti modalità.
2. L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento, contesta alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, l'Amministrazione può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.
3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, può, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione è indicata la durata, che non può essere superiore a sei mesi.
   Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.
4. Qualora l'Amministrazione ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 481/1995.
5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti e interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria.

6. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione è, comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attività che formano oggetto del provvedimento.
7. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalità di cui all'articolo 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 20 della presente convenzione.
8. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, l'Amministrazione ha la facoltà di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione.

   L'Amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione dell'Amministrazione.

articolo 18

Revoca della concessione

1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 2 della presente convenzione, l'amministrazione, dopo avere assegnato alla Concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, può revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.
2. In caso di revoca l'Amministrazione esercita il riscatto con le modalità di cui all'articolo 19, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 20 della presente convenzione.
3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione.

articolo 19

Riscatto

1. Secondo quanto disposto agli articoli 17 e 18 della presente convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonché la scadenza della concessione, l'Amministrazione ha il potere di riscattare i beni relativi alle attività oggetto della concessione che siano di proprietà della Concessionaria.
2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di

esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione.

3. Con l'esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti della Concessionaria, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione e ai beni oggetto del riscatto.
4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna all'Amministrazione l'inventario dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attività in concessione e i beni oggetto del riscatto, nei quali è previsto il subentro dell'amministrazione ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti e obbligazioni, a tale individuazione provvede l'Amministrazione.

articolo 20

Indennizzo per il riscatto - Provvisionale

1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, l'Amministrazione corrisponde alla stessa un indennizzo che è determinato, d'intesa tra le parti, secondo i più adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditività degli stessi.
2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.
3. La corresponsione dell'indennizzo è effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Concessionaria.
4. L'Amministrazione può comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, l'Amministrazione provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato.

articolo 21

Modalità di aggiornamento della convenzione

1. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e alle revisioni della presente convenzione da essi ritenuti opportuni o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.
2. L'Amministrazione e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *b)* e *d)*, della legge n. 481/1995.
3. Le parti provvedono altresì ad adeguare la presente convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività.

articolo 22

Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri

1. L'Amministrazione stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria.
2. Gli accordi della Concessionaria con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole dell'Amministrazione, che si intende espresso ove l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.
3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati all'Amministrazione e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione Europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

articolo 23

Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche

1. La Concessionaria trasmette all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro il proprio bilancio annuale di esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione è pubblicato uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attività.
2. L'Amministrazione, entro l'esercizio successivo, ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero del Tesoro, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e alle altre norme in vigore.
3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria trasmette all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che indica, rispettivamente:

   a) la quantità di energia elettrica vettoriata sulla rete nazionale, con indicazione della quota destinata ai clienti idonei;

   b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entità degli interventi deliberati ed eseguiti;

   c) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
4. In relazione ai propri poteri, l'Amministrazione e il Ministro del Tesoro hanno facoltà di accesso alle sedi e agli impianti della Concessionaria.
5. La documentazione indicata nel presente articolo è trasmessa anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa.

articolo 24

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Concessionaria e il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.
2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

articolo 25

Clausola generale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico e a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.

- la Monica, p. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Machì, p. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
- Parcu, L'amministratore delegato

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

22 dicembre 2000

Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2001)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e in particolare l'articolo 3, comma 8, ai sensi del quale, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa stipula apposite convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione;
- Considerato che, in base alle disposizioni del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le suddette convenzioni sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo da definire con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale";
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 gennaio 2000 "Assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale";
- Considerato che, ai fini della piena operatività della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa è necessaria la stipula delle apposite convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;
- Vista la delibera n. 75/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas contenente una proposta di convenzione tipo al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 21 dicembre 2000;

articolo 1

Convenzione tipo

1. È approvata la convenzione tipo, cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, allegata al presente decreto, cui devono conformarsi le convenzioni che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa stipula anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

articolo 2

Modalità di coinvolgimento delle regioni in ordine agli aspetti di localizzazione degli interventi di sviluppo delle reti

1. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nel predisporre e aggiornare annualmente il programma triennale di sviluppo di cui all'articolo 9, comma 1, della convenzione che disciplina la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento, chiede il parere delle regioni interessate sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, e di razionalizzazione dei percorsi o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio, allegando i pareri ricevuti al programma deliberato e trasmettendo a ciascuna delle medesime, contestualmente all'invio all'Amministrazione, il pertinente stralcio del programma medesimo.
2. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, qualora sia necessaria, ai fini della definizione della localizzazione e della realizzazione delle opere relative ad un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l'azione integrata e coordinata di più Amministrazioni statali, regionali, locali o di altri soggetti pubblici, propone all'Amministrazione che ha competenza primaria o prevalente di promuovere un accordo di programma, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni.
3. Qualora non sia necessaria la promozione di un accordo di programma, l'approvazione del progetto definitivo del singolo intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte dell'Autorità competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori inerenti l'intervento di sviluppo medesimo.
4. Nel caso di interventi compresi tra quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento della conformità delle opere relative al singolo intervento di sviluppo alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è svolto secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
5. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, il soggetto che esegue l'intervento di sviluppo ovvero, qualora necessario in relazione all'importo iniziale complessivo dei lavori, la

società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o qualsiasi altra amministrazione coinvolta nel procedimento, può richiedere all'amministrazione procedente la convocazione della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La Conferenza di servizi valuta i progetti definitivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ai fini dell'individuazione delle Amministrazioni interessate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Ai soli fini procedurali di cui ai commi precedenti i nuovi allacciamenti alla rete di trasmissione nazionale delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA sono considerati, su richiesta del soggetto interessato e anche se realizzati a cura e onere del richiedente, interventi di sviluppo della rete medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2000

Il Ministro: Letta

Convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

Con la presente convenzione

tra

la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sede legale in Roma, via Palmiano n. 101, in persona del legale rappresentante *pro tempore*..., nel seguito denominata brevemente "Gestore"

e

la società..., con sede legale in... in persona del legale rappresentante *pro tempore*..., nel seguito denominata brevemente "Titolare"

premesso che

a) il Gestore esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, essendone concessionario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale il cui ambito è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) il Gestore, ai fini dell'esercizio dell'attività di trasmissione di cui alla precedente lettera *a)*, stipula, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con le società che hanno la proprietà o la disponibilità di una rete elettrica, costituente porzione della rete di trasmissione nazionale, una convenzione per disciplinare l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo di tale rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti;

c) il Titolare ha la disponibilità di una porzione della rete di trasmissione nazionale, comprensiva dei dispositivi di interconnessione con altre reti stabilite sul territorio nazionale o estero, essendone proprietario ovvero in base al contratto di cui al successivo articolo 3, comma 11;

d) i beni facenti parte della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera *c)* risultano dallo stato di consistenza predisposto dal Titolare, secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione;

e) le caratteristiche tecniche della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera *c)* sono indicate in documenti, predisposti dal Titolare, secondo quanto previsto all'articolo 3 della presente convenzione;

f) *(eventualmente)* il Titolare si avvale, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla precedente lettera *c)*, di specifici accordi con soggetti terzi, senza oneri aggiuntivi per il Gestore; e che tali accordi riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13;

g) *(eventualmente)* il Gestore si avvale, per il tramite dì specifici contratti di servizio,

di soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti della porzione di rete di trasmissione nazionale del Titolare; e che tali contratti riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13;

h) quanto premesso alle precedenti lettere da *a)* a *g)*, unitamente agli allegati sottoscritti e siglati in calce a ciascuna pagina all'atto della stipula, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione; e inoltre che, con riferimento agli allegati nn. 1, 2, 4, 7 e 8, l'apposizione della sottoscrizione e delle sigle comporta presa visione e accettazione dei contenuti;

i) ove, nell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, si debba procedere alla localizzazione di opere pubbliche ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applica quanto previsto agli articoli 52, comma 3, e 55 del decreto medesimo;

Si conviene e si stipula quanto segue

Parte I
Disposizioni generali

articolo 1
Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, dei rapporti tra il Gestore e il Titolare finalizzati all'esercizio dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica con riferimento alla porzione della rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera *c)* del precedente premesso.
2. Le attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale non possono essere vincolate o condizionate da attività estranee al servizio elettrico, che possano comportare limitazioni funzionali al servizio medesimo, anche come conseguenza della condivisione delle infrastrutture.

articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni:

a) "l'Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) "anomalia" è una condizione di funzionamento di un componente elettrico che può limitare la funzionalità di un elemento della rete o determinare un pericolo per persone o cose;

c) "attività di trasmissione" è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia

elettrica sulla rete, affidata in concessione al Gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99. Dell'attività di trasmissione fanno parte:

i) la gestione unificata della rete e delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella medesima ma ad essa comunque connesse e funzionali all'attività di trasmissione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999;

ii) la decisione su base annuale degli interventi di manutenzione;

iii) la programmazione e l'individuazione degli interventi di sviluppo;

d) "collegamento" è un insieme di elementi della rete costituito dalla linea di trasmissione e dagli stalli agli estremi della stessa, inclusi i relativi organi di sezionamento circuitale. La classificazione dei collegamenti per livelli di tensione viene effettuata facendo riferimento alla tensione nominale. La lunghezza del collegamento è, di norma, la lunghezza della linea che costituisce il collegamento stesso;

e) "consegne autonome" sono le manovre che il Titolare attua su delega del Gestore al verificarsi di condizioni predefinite, nei modi stabiliti;

f) "corrente limite di funzionamento permanente" di un elemento della rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare in maniera continua per un tempo indeterminato;

g) "corrente limite di funzionamento transitorio" di un elemento della rete è il valore efficace massimo di corrente che l'elemento può trasportare alle condizioni definite al successivo articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *d)*;

h) "decreto legislativo n. 79/99" è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

i) "decreto del Ministro dell'Industria 25 giugno 1999" è il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 151, del 30 giugno 1999;

j) "disponibilità di un elemento della rete" è la condizione nella quale un elemento della rete è utilizzabile per l'attività di trasmissione nei limiti di quanto previsto nello stato di consistenza;

k) "disponibilità parziale di un elemento della rete" è lo stato nel quale un elemento della rete è temporaneamente utilizzabile a condizioni differenti da quelle previste nello stato di consistenza;

l) "disservizio della rete" è il fuori servizio forzato di uno o più elementi della rete;

m) "elemento della rete" è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della stessa porzione della rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attività di trasmissione; ad esempio una linea, un trasformatore, uno stallo;

n) "esercizio" è l'utilizzazione degli impianti di potenza e accessori secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore. Dell'esercizio fanno parte:

i) la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal

Gestore e delle consegne autonome;
ii) il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
iii) le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;
iv) il controllo dello stato degli impianti;
v) le ispezioni sugli impianti;

o) "gestione di rete" è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure riguardano in particolare la programmazione e il controllo dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;

p) "gestione unificata della rete" è la gestione coordinata di tutte le porzioni della rete;

q) "guasto" è il cedimento di un componente elettrico o una condizione di pericolo per persone o cose, che determina l'immediata messa fuori servizio di un elemento della rete. Il guasto può essere:
i) transitorio, quando viene eliminato dalle sequenze predefinite di apertura e richiusura dei dispositivi di manovra;
ii) permanente, in tutti gli altri casi;

r) "impianto accessorio" è un complesso di componenti elettrici, elettronici o meccanici necessari all'automazione, alla manovra, alla protezione, alla misura e al controllo di un impianto di potenza e asserviti al medesimo impianto;

s) "impianto di potenza" è un complesso di componenti elettrici destinato al trasporto e alla trasformazione dell'energia elettrica;

t) "indisponibilità di un elemento della rete" è lo stato nel quale un elemento della rete non è utilizzabile da parte del Gestore per l'attività di trasmissione. L'indisponibilità si distingue in:
i) programmata, se è prevista:
- nel piano annuale delle indisponibilità;
- nel piano trimestrale delle indisponibilità e ha una durata inferiore a cinque giorni;
ii) occasionale, se:
- non è prevista nel piano annuale ma è prevista nel piano trimestrale delle indisponibilità e ha una durata superiore o uguale a cinque giorni;
- non è prevista nel piano trimestrale ma è prevista nel piano mensile.
L'indisponibilità occasionale si distingue in:
- differibile se è relativa ad una manutenzione occasionale differibile;
- indifferibile se è relativa ad una manutenzione occasionale indifferibile;
iii) a seguito di guasto;
iv) per causa esterna, se dovuta ad esigenze di terzi o ad eventi non attribuibili al Titolare; ad esempio: lavori o prove richiesti da gestori/titolari di reti limitrofe o da altri operatori, eventi o calamità naturali, provvedimenti di autorità pubbliche;

u) "manovra" è l'azione o l'insieme di azioni che determina una modificazione dello schema di rete;

v) "manutenzione ordinaria" è l'attività che viene effettuata su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento

degli impianti stessi, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'attività. La manutenzione ordinaria è:

i) periodica o ciclica se l'attività riguarda interventi programmati o previsti a scadenze regolari indipendentemente da cause esterne;

ii) su condizione o predittiva se l'attività è conseguente alla verifica o al controllo della funzionalità degli impianti;

iii) occasionale se l'attività è conseguente al verificarsi di anomalie; la manutenzione ordinaria occasionale si distingue in:

- differibile se l'esecuzione dell'attività è procrastinabile di almeno una settimana dal momento in cui l'anomalia viene comunicata al Gestore;
- indifferibile se l'esecuzione dell'attività, sulla base di valutazioni del Titolare, deve avvenire al più presto e, comunque, non oltre una settimana dalla comunicazione al Gestore dell'anomalia, al fine di evitare pericoli per le persone o le cose o il verificarsi di un guasto;

iv) a seguito di guasto;

w) "manutenzione straordinaria" è l'attività che viene effettuata per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all'impianto medesimo;

x) "messa fuori servizio e in sicurezza di un impianto" è l'insieme delle azioni che rende un impianto indisponibile e costituisce condizione necessaria per l'intervento in sicurezza del personale addetto sull'impianto medesimo;

y) "periodo regolatorio" è il periodo di tempo definito ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

z) "piano di emergenza" è l'insieme delle procedure automatiche e manuali che vengono attuate in condizioni di funzionamento critiche e sono atte a evitare o a limitare il fuori servizio del sistema elettrico o di parte di esso;

aa) "piano di riaccensione" è l'insieme delle procedure automatiche e manuali che consentono di ripristinare le normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico a seguito del fuori servizio del sistema elettrico medesimo o di parte di esso;

bb) "piano di taratura" è l'insieme delle prescrizioni necessarie al funzionamento coordinato delle protezioni e degli automatismi della rete connessi al funzionamento della medesima;

cc) "porzione della rete" è l'insieme degli elementi della rete nella disponibilità del Titolare;

dd) "programma triennale di sviluppo" è il programma, di durata triennale, predisposto dal Gestore e contenente le linee di sviluppo della rete;

ee) "pronto intervento" è l'insieme delle operazioni messe in atto a seguito di anomalie o guasti sugli impianti, atte a ripristinare al più presto l'efficienza e la funzionalità dei medesimi e/o ad assicurare, in condizioni di emergenza, la conduzione locale degli stessi;

ff) "rete" è la rete di trasmissione nazionale come definita ai sensi del decreto del

Ministro dell'Industria 25 giugno 1999, e sue modificazioni e integrazioni;

gg) "schema di rete" è un assetto circuitale della rete rappresentabile graficamente come schema unifilare ad un livello di dettaglio sufficiente per evidenziare gli elementi della rete nonché i componenti costituenti i medesimi;

hh) "settimana" è l'arco temporale compreso tra le ore 00:00 del lunedì e le ore 24:00 della domenica successiva;

ii) "smistamento" è un insieme di elementi della rete costituito dalle sbarre e dai relativi organi di sezionamento circuitale;

jj) "stallo" è un insieme di impianti di potenza e di impianti accessori asserviti ad una linea elettrica o ad un trasformatore che collegano la linea o il trasformatore con le sbarre di una stazione elettrica;

kk) "stato di consistenza" è l'elenco delle caratteristiche funzionali degli impianti appartenenti alla porzione della rete;

ll) "sviluppo" è un intervento di espansione o di evoluzione della rete, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza; l'intervento di sviluppo può essere determinato da:

1. esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare:

i) variazione della capacità di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della rete, ad esempio potenziamento dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee;

ii) estensione geografica della rete, ad esempio connessioni alla rete di nuovi aventi diritto o realizzazioni di nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti;

iii) dismissione di elementi della rete;

iv) incremento della flessibilità operativa della rete, ad esempio mediante l'installazione nella rete di opportuni dispositivi;

2. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti della porzione della rete alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;

3. esigenze del Titolare di:

i) razionalizzazione della configurazione degli impianti della porzione della rete al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;

ii) modifica della configurazione degli impianti della porzione della rete, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;

mm) "tensioni limite di funzionamento" sono i valori minimi e massimi tra cui deve essere compresa, in regime di funzionamento permanente, la tensione tra le fasi di un elemento della rete;

nn) "trasformazione" è un insieme di elementi della rete costituito dal trasformatore e dai relativi stalli, inclusi gli organi di sezionamento circuitale;

oo) "utente della rete" è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un impianto elettrico connesso alla rete.

articolo 3

Predisposizione e aggiornamento degli allegati

1. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi seguenti e secondo un formato e un livello di dettaglio decisi dal Gestore, uno stato di consistenza degli impianti appartenenti alla porzione della rete recante almeno le indicazioni di cui all'Allegato I allo schema di convenzione tipo di cui dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
2. Il Titolare indica nello stato di consistenza:

   a) le correnti limite di funzionamento permanente degli elementi componenti i collegamenti della porzione della rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (maggio) a... (settembre) dell'anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (ottobre) a... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Per i collegamenti in esecuzione aerea le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, con riferimento alle seguenti condizioni: temperatura di funzionamento permanente dei conduttori pari a 75°C; temperatura ambiente di 30°C per il periodo estivo e 10°C per il periodo invernale, velocità del vento pari a 2 km/h;

   b) le correnti limite di funzionamento transitorio degli elementi componenti i collegamenti in esecuzione aerea della porzione della rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della rete facenti parte dello stesso collegamento ovvero dal rispetto della distanza minima del conduttore dal suolo o da qualsiasi bene immobile posto al di sotto della linea elettrica. Tali correnti limite sono fornite per il periodo estivo, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (maggio) a... (settembre) dell'anno solare, e per quello invernale, convenzionalmente definito dall'arco temporale intercorrente da... (ottobre) a... (aprile) a valere su due anni solari successivi. Le medesime correnti limite dovranno essere definite, di norma, come i valori efficaci massimi di corrente che l'elemento della rete può trasportare in maniera continua per un intervallo temporale di 20 minuti primi, a condizione che, nel precedente periodo di 30 minuti primi i valori efficaci della corrente effettivamente trasportata siano stati inferiori all'80% delle corrispondenti correnti limite di funzionamento permanente di cui alla precedente lettera *a)*;

   c) i vincoli di funzionamento derivanti da obblighi normativi, anche nel caso in cui tali vincoli non risultino più restrittivi delle correnti limite di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, ad esempio i vincoli sulla corrente legati al rispetto dei livelli di emissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nel definire tali vincoli il Titolare tiene conto di ogni elemento tecnico, tecnologico e morfologico degli impianti, fornendo adeguate informazioni al Gestore sui fattori che determinano

i vincoli, nonché sulle ipotesi, i calcoli e gli eventuali riscontri sperimentali effettuati;

d) le correnti limite di funzionamento permanente e transitorio, e i vincoli derivanti da obblighi normativi, relativi agli elementi costituenti le trasformazioni e gli smistamenti della porzione della rete con riferimento ai dati di targa e, solo in casi particolari, alla documentazione di progetto, alle prescrizioni d'esercizio ovvero a test ad hoc secondo lo stato d'usura;

e) le tensioni limite di funzionamento degli elementi della porzione della rete, anche tenendo conto dei vincoli derivanti da altri elementi della rete parte dello stesso collegamento, trasformazione o smistamento;

f) i parametri S_{0il} di cui al successivo articolo 24, che caratterizzano le funzionalità di ciascun elemento della rete al momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stato di consistenza allegato alla presente convenzione in relazione alle correnti e tensioni limite e ai vincoli di cui alle precedenti lettere;

g) le funzionalità dell'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete.

3. I documenti predisposti a norma dei precedenti commi costituiscono allegato alla presente convenzione (Allegato n. 1).
4. Il Titolare predispone, anche su supporto informatico e secondo un formato e un livello di dettaglio decisi dal Gestore, un elenco delle caratteristiche tecniche degli impianti appartenenti alla porzione della rete recante almeno le indicazioni di cui all'Allegato II allo schema di convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99. I documenti predisposti a norma del presente comma costituiscono allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2).
5. I contratti di servizio di cui alla precedente premessa *g)* sono stipulati dal Gestore e dai soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti della porzione di rete del Titolare, conformemente ad un contratto-tipo predisposto dal Gestore e approvato dall'Autorità contenente, per quanto applicabile, la disciplina della presente convenzione ad eccezione delle disposizioni relative alla remunerazione, ai soggetti medesimi, della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della presente convenzione. Copia di tali contratti di servizio è allegata alla presente convenzione (Allegato n. 3).
6. Il Titolare predispone un elenco, allegato alla presente convenzione (Allegato n. 4), dei beni, anche non facenti parte della porzione della rete, che ne condividano le infrastrutture e che non siano totalmente destinati al servizio elettrico.
7. Qualora il Titolare, ai fini della corretta conduzione ed esercizio della porzione della rete, si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilità dell'impiantistica necessaria mediante appositi accordi, copia di tali accordi viene allegata alla presente convenzione (Allegato n. 5).

8. Sono allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 6):
   a) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare al fine di rendere possibile l'attuazione da parte del Gestore medesimo di comandi diretti sugli impianti della porzione della rete;
   b) gli accordi che il Gestore eventualmente concluda con il Titolare relativi alle consegne autonome e ai criteri per la determinazione delle priorità per il pronto intervento sugli impianti della porzione della rete.
9. I valori delle componenti annuali fisse *fi* di cui al successivo articolo 16, comma 5, per gli elementi della porzione della rete sono indicati in allegato alla presente convenzione (Allegato n. 7).
10. I valori dei parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti *A* e *P* di cui ai successivi articoli 16 e 17 sono indicati in allegato alla presente convenzione (Allegato n. 8).
11. *(eventualmente)* È allegato in copia alla presente convenzione (Allegato n. 9) il contratto in forza del quale il Titolare ha la disponibilità della porzione della rete.
12. L'aggiornamento degli allegati alla presente convenzione è effettuato con atto congiunto tra Gestore e Titolare, previa comunicazione della variazione intervenuta, resa da parte del soggetto che ne ha diretta conoscenza.
13. Il Gestore conserva la presente convenzione e i relativi allegati, come eventualmente modificati a seguito degli aggiornamenti effettuati ai sensi del precedente comma 12, predisponendone e conservandone copia su supporto informatico. Agli originali e alla copia ha accesso l'Autorità.

articolo 4

Trasferimento della proprietà o della disponibilità della porzione della rete

1. Qualora sia ceduta, in tutto o in parte, la proprietà della porzione della rete, con conservazione della disponibilità della medesima in capo al Titolare, questi trasmette copia del contratto di cessione al Gestore al fine dell'aggiornamento dell'Allegato n. 9 alla presente convenzione.
2. In caso di cessione della disponibilità della porzione della rete trovano applicazione i princípi generali in materia di cessione dei contratti.
3. Il Gestore dà tempestiva informazione all'Autorità del trasferimento della proprietà o della disponibilità della porzione della rete di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Parte II
Disciplina dei rapporti nell'ambito dell'attività di trasmissione

Sezione I
Gestione ed esercizio della porzione della rete

articolo 5

Obblighi del Gestore: gestione della porzione della rete

1. Il Gestore effettua la gestione della porzione della rete nell'ambito delle attività di

trasmissione e di dispacciamento e, in particolare, della gestione unificata della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, con le modalità definite nella concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui al comma 5 del medesimo articolo e nel Codice di trasmissione e di dispacciamento previsto all'articolo 1 della direttiva del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000.

2. Il Gestore definisce gli schemi di rete da adottare nelle diverse situazioni di funzionamento del sistema elettrico e comunica al Titolare gli schemi relativi alla porzione della rete.
3. Il Gestore impartisce al Titolare, in forma sintetica, gli ordini di manovra necessari per l'esercizio degli impianti. Nel caso in cui, ai fini del corretto esercizio della porzione della rete, il Titolare si avvalga di soggetti terzi che hanno la disponibilità dell'impiantistica necessaria mediante appositi accordi, allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 5), tali accordi riconoscono al Gestore la facoltà di impartire direttamente a tali soggetti gli ordini di manovra e individuano il soggetto responsabile degli adempimenti previsti a carico del Titolare all'articolo 13.
4. Il Gestore, per il tramite di specifici contratti di servizio allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 3), impartisce in forma sintetica, ai soggetti esercenti le parti delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti della porzione di rete del Titolare, gli ordini di manovra necessari all'esercizio di tali impianti. Tali contratti prevedono altresì l'individuazione del soggetto responsabile degli adempimenti previsti all'articolo 13.
5. Il Gestore, mediante specifici accordi con il Titolare allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 6), può attuare comandi diretti sugli impianti della porzione della rete, tra cui gli ordini di manovra degli interruttori.
6. Il Gestore e il Titolare definiscono gli accordi di cui all'articolo 3, comma 8, allegati in copia alla presente convenzione (Allegato n. 6).
7. Il Gestore definisce e trasmette al Titolare:
   a) i piani di tararura delle protezioni e degli automatismi connessi al funzionamento della rete;
   b) i piani di riaccensione della rete;
   c) i piani di emergenza.
8. Il Gestore ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite propri incaricati, anche congiuntamente al Titolare, verifiche ai fini di accertare la corretta taratura dei dispositivi di cui al precedente comma.
9. Il Gestore effettua la gestione della porzione della rete anche con l'obiettivo di preservarne le funzionalità, quali risultanti dallo stato di consistenza, essendo responsabile dei danni eventualmente causati agli impianti del Titolare dalla violazione, imputabile allo stesso Gestore, delle disposizioni in materia di correnti e

di tensioni limite di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera *c)*.

articolo 6

Obblighi del Titolare: esercizio della porzione della rete

1. Il Titolare, nell'ambito dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica, è responsabile dell'esercizio degli impianti compresi nella porzione della rete, in attuazione delle decisioni assunte dal Gestore.
2. Il Titolare esegue mediante il sistema di teleconduzione o in manuale in caso di guasti al medesimo sistema:
   a) le manovre sugli impianti di potenza, in esecuzione degli ordini di cui al precedente articolo 5, comma 3, impartiti in modo sintetico dal Gestore e secondo le disposizioni del Gestore medesimo;
   b) le manovre derivanti da consegne autonome concordate con il Gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
   c) le manovre in condizioni di emergenza, necessarie per la sicurezza fisica delle persone e degli impianti;
   d) le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti.
3. Il Titolare comunica al Gestore l'esito delle manovre di cui al precedente comma 2.
4. Il Titolare può rifiutare l'esecuzione delle manovre che, a suo giudizio, possano comportare pericolo per la sicurezza fisica delle persone e delle cose; nel caso in cui la manovra non venga eseguita, il Titolare informa immediatamente il Gestore delle cause che ne hanno eventualmente impedito l'esecuzione.
5. Il Titolare esegue le manovre previste nel piano di riaccensione secondo le procedure ivi stabilite, fermi restando gli obblighi e le connesse responsabilità del Titolare per quanto riguarda la messa in servizio dei singoli componenti o elementi della rete.
6. Il Titolare, per i guasti che interessano singoli elementi della rete, concorda con il Gestore i tempi medi e massimi intercorrenti tra il rilevamento dell'anomalia o del guasto e l'eliminazione degli stessi o comunque la presenza sul posto del proprio personale di pronto intervento.
7. Il Titolare attua il pronto intervento a seguito di anomalia o di guasto e, nel caso di disservizi che interessano più elementi della rete su zone estese della porzione della rete, si attiva per ridurre al minimo i tempi di pronto intervento e di ripristino del servizio, dando informazione degli stessi al Gestore.
8. Il Titolare effettua la taratura:
   a) dei dispositivi di protezione e degli automatismi connessi al funzionamento della rete, nonché dei dispositivi per i piani di emergenza, in conformità ai valori definiti dal Gestore, comunicando al Gestore medesimo l'avvenuta effettuazione delle suddette tarature;
   b) dei dispositivi di protezione dei componenti relativamente agli elementi della propria porzione della rete, in modo tale da consentire comunque l'esercizio della

rete nel rispetto dei vincoli riportati nello stato di consistenza.

9. Il Titolare, anche su richiesta del Gestore, provvede alla verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione, degli automatismi della rete e dei dispositivi per i piani di emergenza.
10. Il Titolare è responsabile dei danni causati nell'esercizio degli impianti, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 5, comma 9.
11. Il Titolare notifica al Gestore la singola violazione delle disposizioni in materia di correnti e di tensioni limite di funzionamento degli impianti della porzione della rete di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, ovvero dei vincoli di funzionamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera *c)*, entro trenta giorni dal suo verificarsi e decade dal diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti qualora non faccia formale richiesta entro un anno decorrente dalla denunzia.

articolo 7

Piani di indisponibilità della porzione della rete

1. Il Gestore predispone e aggiorna, entro il 15 aprile di ogni anno con riferimento agli adempimenti di competenza dell'anno successivo, linee guida concernenti le indisponibilità obiettivo di cui all'articolo 17, comma 1, degli elementi della rete raggruppati per classi omogenee, le situazioni di funzionamento critiche della rete e le indisponibilità presunte degli elementi della stessa affinché il Titolare predisponga una proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui ai successivi commi. Di tali linee guida il Titolare tiene conto ai fini della predisposizione delle proposte di cui ai commi successivi.
2. Il Titolare predispone e inoltra al Gestore, entro il 10 giugno dell'anno *t*, una proposta di piano annuale delle indisponibilità dei componenti della porzione della rete di durata complessiva uguale o superiore a 5 giorni, classificate come indisponibilità programmate, per l'anno *t+1* e, solo con riferimento alle attività di maggiore rilevanza, per l'anno *t+2*.
3. La proposta di piano annuale di cui al precedente comma deve contenere le seguenti informazioni:

   a) identificazione dell'elemento della rete interessato dalla indisponibilità e del relativo componente oggetto di manutenzione;

   b) indicazione dei lavori;

   c) possibili date di inizio e fine del periodo di indisponibilità (indicando almeno due alternative);

   d) tempo massimo necessario, in caso di richiesta del Gestore, per il ripristino della disponibilità dell'elemento;

   e) eventuali interdipendenze tra le indisponibilità di elementi della porzione della rete;

   f) eventuali interdipendenze con le indisponibilità di elementi di porzioni della rete di altri Titolari o di utenti connessi alla porzione della rete.
4. La proposta di piano annuale delle indisponibilità potrà altresì contenere per l'anno *t+1* l'elenco degli elementi della rete con indisponibilità di durata inferiore

a 5 giorni più rilevanti, tenendo conto delle possibili interdipendenze con le indisponibilità di porzioni della rete di altri Titolari.

5. Il Gestore valuta la proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente comma 2, congiuntamente alle analoghe proposte presentate dagli altri titolari, tenendo conto delle esigenze degli utenti della rete, al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilità, efficienza, sicurezza, economicità e continuità del servizio, eventualmente sentendo i Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della rete già deliberati che comportino indisponibililà dei componenti della porzione della rete.
6. Il Gestore trasmette al Titolare, entro il 15 settembre di ogni anno, il piano annuale provvisorio delle indisponibilità della rete relativo alla porzione della rete, al fine di acquisire osservazioni utili all'approvazione del piano annuale delle indisponibilità.
7. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Gestore approva e rende pubblico il piano annuale definitivo delle indisponibilità.
8. Il Gestore ha la facoltà, entro il mese di febbraio, di apportare modifiche al piano di indisponibilità dell'anno in corso, relativamente agli elementi costituenti l'interconnessione con l'estero, che si rendano necessarie in conseguenza alla sottoscrizione di accordi internazionali.
9. Il Titolare predispone e inoltra al Gestore una proposta di piano trimestrale delle indisponibilità entro il quindicesimo giorno dei mesi di novembre, febbraio, maggio e agosto, con validità di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a tale data; tale proposta deve contenere le informazioni indicate al precedente comma 3.
10. La proposta di piano trimestrale delle indisponibilità, che conferma o modifica le indisponibilità indicate nel piano annuale anche relative ad altri trimestri, include le indisponibilità di durata inferiore a cinque giorni, classificate come indisponibilità programmate nonché le indisponibilità occasionali di durata superiore o uguale a 5 giorni eventualmente sopravvenute.
11. Il Gestore valuta la proposta di cui al precedente comma 9, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, affidabilità, efficienza e minor costo del servizio, sentiti i Titolari e gli utenti interessati; nell'effettuare tale valutazione il Gestore tiene conto degli interventi di sviluppo della rete già deliberati che comportino indisponibilità dei componenti della porzione della rete.
12. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della proposta di cui al precedente comma 9, il Gestore approva e rende pubblico il piano trimestrale delle indisponibilità.
13. Il Titolare predispone settimanalmente e inoltra al Gestore una proposta di piano operativo mensile entro le ore 14:00 del lunedì della settimana in corso *n*, per la settimana *n+1* e per le successive tre settimane; tale proposta deve contenere le informazioni di cui al precedente comma 3.
14. La proposta di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 conferma

o modifica le indisponibilità previste nel piano trimestrale e comprende oltre alle indisponibilità programmate anche le indisponibilità connesse ad esigenze derivanti da interventi di manutenzione occasionale differibile.

15. Il Gestore valuta le proposte di piano operativo mensile di cui al precedente comma 13 al fine di assicurare adeguati livelli di affidabilità, efficienza, sicurezza, economicità e continuità del servizio.
16. Entro il giovedì della settimana n, il Gestore approva e rende noto al Titolare il piano operativo mensile, rendendolo vincolante limitatamente alla settimana *n+1*.
17. Ogni giorno, di norma entro le ore 16:00, il Gestore trasmette al Titolare il piano operativo per il giorno successivo, relativo alle indisponibilità della porzione della rete già deliberate ed eventualmente modificate per le esigenze di cui ai successivi commi 18 e 20.
18. Il Titolare informa tempestivamente il Gestore dell'insorgere di una necessità di manutenzione occasionale ritenuta da esso indifferibile che potrebbe anche determinare la modifica dei piani già deliberati.
19. Il Gestore, sulla base delle necessità di interventi di manutenzione occasionale indifferibile di cui al precedente comma, accorda al Titolare medesimo l'indisponibilità entro il termine massimo da questi indicato e, ove necessario, vengono conseguentemente modificati i piani già deliberati.
20. Per limitati periodi di tempo, il Gestore, qualora ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale (calamità naturali, atti terroristici, eventi bellici), può disporre in qualunque momento variazioni ai piani di indisponibilità, comunicandole al Titolare. Tali variazioni, opportunamente motivate, devono essere comunicate per conoscenza, unitamente ai piani di indisponibilità, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Autorità.

Sezione II
Manutenzione degli impianti

articolo 8

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore decide gli interventi di manutenzione sulla base della proposta di piano annuale di manutenzione elaborata dal Titolare di cui al successivo articolo 9, comma 1, unitamente al piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente articolo 7.
2. In caso di disfunzioni il Gestore può:

   a) svolgere gli accertamenti finalizzati a verificare che la manutenzione sia stata effettuata secondo le procedure definite nel manuale di cui al successivo articolo 9, comma 3, eventualmente consultando la documentazione individuata al medesimo articolo 9;

   b) richiedere l'allineamento ai migliori standard dei tempi di disponibilità degli impianti.

Il Gestore altresì:

a) elabora analisi statistiche relative alle indisponibilità degli impianti, alle perturbazioni di rete, ai guasti e al funzionamento delle protezioni di rete;

b) elabora, in collaborazione con il Titolare, indici di correlazione tra la manutenzione e il funzionamento della porzione della rete al fine di valutare l'efficacia della manutenzione medesima.

articolo 9

Obblighi del Titolare

1. Il Titolare predispone annualmente una proposta di piano annuale di manutenzione e la inoltra al Gestore unitamente alla proposta di piano annuale delle indisponibilità di cui al precedente articolo 7. Il piano di manutenzione contiene la descrizione sintetica, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sui componenti della porzione della rete comportanti indisponibilità o disponibilità parziale degli impianti.
2. Il Titolare dà comunicazione al Gestore mediante nota informativa degli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano indisponibilità o disponibilità parziale degli impianti.
3. Il Titolare adotta un sistema di documentazione che attesti la conformità delle attività di manutenzione e di verifica effettuate sugli impianti con gli obiettivi da lui dichiarati. A tal fine il Titolare elabora e rende disponibile al Gestore un manuale recante le procedure e gli obiettivi relativi alle attività di manutenzione e verifica sugli impianti.
4. Il Titolare registra gli interventi di manutenzione effettuati, ivi inclusi le verifiche e i collaudi eseguiti sugli impianti, su schede di manutenzione e di collaudo degli impianti inserite in un archivio presso l'impianto cui si riferisce ciascun intervento. Ogni scheda deve contenere la descrizione delle operazioni eseguite, delle anomalie eventualmente riscontrate, degli eventuali collaudi e, in allegato, la relativa documentazione tecnica.
5. Il Titolare elabora e trasmette al Gestore con cadenza annuale un documento di sintesi relativo agli interventi di manutenzione effettuati e contenente analisi e statistiche dei guasti e delle anomalie rilevate sugli impianti.

Sezione III
Sviluppo della porzione della rete

articolo 10

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, quale concessionario dell'attività di trasmissione, assume le decisioni in materia di interventi di sviluppo della rete, accerta eventuali disfunzioni o inadempimenti del Titolare che realizza i relativi interventi e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusi gli eventuali interventi prescrittivi e

sostitutivi di cui al successivo articolo 25.

2. Nel caso in cui il Gestore individui un intervento di sviluppo tale da richiedere l'affidamento diretto al Titolare, il Gestore invia al medesimo una richiesta di offerta tecnico-economica, indicante i requisiti tecnici e funzionali dell'intervento, il livello di dettaglio richiesto per il progetto, nonché il termine entro cui l'offerta deve essere presentata. Entro tale termine, il Titolare presenta il progetto unitamente all'offerta economica formulata in termini di canone annuale, limitatamente alla componente *fi* di cui al successivo articolo 16, comma 5.
3. Nel caso in cui il Gestore ritenga il progetto non rispondente alle specifiche tecnico-funzionali e al livello di dettaglio di cui al precedente comma, può chiedere al Titolare di formulare una nuova proposta di progetto, fatta salva la possibilità per il Gestore di non procedere all'affidamento dell'intervento di sviluppo qualora la nuova proposta di progetto non sia da questi ritenuta conforme alla richiesta di offerta e di avvalersi degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 25.
4. Qualora il Gestore ritenga le condizioni economiche dell'offerta di cui al precedente comma 2 non congrue, con riferimento ai correnti prezzi di mercato e al canone annuale riconosciuto ad altri titolari per impianti della stessa tipologia di quelli interessati dall'intervento, la determinazione delle condizioni economiche dell'intervento sarà deferita ad un collegio di arbitratori composto da tre membri, uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare e il terzo nominato d'intesa fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.
5. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, proposti dal Titolare il Gestore valuta la proposta e l'adeguatezza del progetto, avuto riguardo alla eventuale conseguente variazione dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'intervento, nonché alle esigenze di continuità ed economicità del servizio e di sicurezza del sistema elettrico, eventualmente acquisendo dal Titolare ogni elemento utile alla valutazione, ivi compreso il parere in merito della regione e degli enti locali interessati che è necessario laddove l'intervento proposto modifichi il tracciato della porzione di rete coinvolta. Il Gestore può rifiutare l'intervento proposto, fornendo adeguata motivazione.
6. Gli interventi di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, non comportano adeguamenti del canone.
7. Il Titolare è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto realizzato a seguito dell'accettazione dell'impianto oggetto dell'intervento di sviluppo da parte del Gestore e dell'aggiornamento dell'Allegato n. 1 alla presente convenzione.
8. La disciplina dei rapporti tra il Gestore e il Titolare, con riferimento allo specifico intervento di sviluppo, fino al momento in cui gli impianti oggetto dell'intervento vengono accettati dal Gestore, è contenuta in un apposito atto convenzionale recante, altresì, le disposizioni relative all'attività di sviluppo di cui alla Parte II, Sezione III, e alla Parte IV della presente convenzione.

articolo 11

Obblighi del Titolare

1. Il Titolare individua e propone al Gestore gli interventi di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, indicando i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi, la tipologia, le esigenze che lo determinano, e invia al Gestore il progetto dell'intervento.
2. Il Titolare esegue gli interventi di sviluppo di cui al precedente articolo 10, fatto salvo gli interventi di cui all'articolo 2, lettera II, punto 3, alle condizioni economiche convenute con il Gestore ovvero determinate dal collegio di arbitratori di cui all'articolo 10, comma 4.
3. Il Titolare, su richiesta del Gestore, si impegna a collegare agli impianti della porzione della rete gli impianti dei soggetti che hanno diritto alla connessione alla rete.
4. Il Titolare procede alla realizzazione degli interventi di sviluppo in modo conforme alle regole tecniche adottate dal Gestore.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore, installa negli impianti della porzione della rete dispositivi di protezione, per l'attuazione dei piani di emergenza e di ripristino, nonché per la rilevazione e il miglioramento della continuità del servizio.

Sezione IV
Controlli e informazioni

articolo 12

Controlli

1. Il Gestore controlla la corrispondenza tra l'attività posta in essere dal Titolare in attuazione della presente convenzione e le norme che disciplinano l'esercizio di dette attività. Nell'esercizio delle attività di controllo il Gestore individua, nel caso concreto, le modalità più efficienti e compatibili con le esigenze aziendali del Titolare.
2. Il Gestore controlla la rete anche attraverso l'acquisizione continua di informazioni sullo stato degli impianti della porzione della rete trasmesse in tempo reale dal Titolare e di ogni altra informazione ritenuta pertinente.
3. Il Gestore controlla che non si verifichi alcuna violazione dei limiti dichiarati dal Titolare nell'Allegato n. 1 alla presente convenzione per gli elementi della porzione della rete.
4. Le attività di controllo sono svolte, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti, attraverso apparati di controllo del funzionamento degli impianti, richieste di dati, notizie o documenti, accessi, ovvero sulla base degli elementi conoscitivi rinvenienti dall'adempimento di obblighi di informazione e registrazione posti a carico del Titolare.

articolo 13

Apparati di controllo del funzionamento degli impianti

1. Il Titolare trasmette al Gestore presso le sue sedi, per gli elementi della porzione

della rete e secondo le modalità definite dal Gestore medesimo, i segnali (stati ed eventi) e le misurazioni necessari al controllo della rete in tempo reale in ogni condizione di funzionamento, allo studio statistico delle perturbazioni in rete e alla ricostruzione dei disservizi, quali, ad esempio, lo stato funzionale degli organi di manovra e le misurazioni di tensione, di corrente e di potenza attiva e reattiva.

2. Il Titolare garantisce il sincronismo temporale delle informazioni di cui al precedente comma per gli elementi della porzione della rete.
3. Gli apparati di acquisizione e trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma 1, conformi agli standard tecnici, normativi e di mercato e compatibili con il sistema di controllo del Gestore, sono installati, eserciti e manutenuti a cura del Titolare.
4. Il Gestore può richiedere, su alcuni nodi della porzione della rete, segnali o misurazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente comma 1, per il controllo delle caratteristiche della tensione e dei transitori elettromeccanici. In tal caso il Gestore si avvale delle registrazioni memorizzate attraverso un apposito apparato installato e manutenuto a cura del Titolare.
5. Il Titolare, su richiesta del Gestore e sulla base di specifiche tecniche dallo stesso definite, installa, manutiene ed esercisce gruppi di misura dell'energia elettrica e di misurazione di altre caratteristiche della tensione sulla porzione della rete. I relativi costi sostenuti dal Titolare vengono riconosciuti dal Gestore e remunerati sulla base di appositi accordi.
6. Il Gestore ha la facoltà di effettuare o far effettuare verifiche sulla strumentazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 ai fini di accertarne la precisione e l'affidabilità.

articolo 14

Obblighi di informazione e di registrazione

1. I flussi informativi tra Gestore e Titolare consentono il coordinamento tra le rispettive attività; in particolare consentono il coordinamento di:
   a) interventi che comportano la indisponibilità di elementi della rete;
   b) interventi che comportano la disponibilità parziale di elementi della rete;
   c) interventi che, pur non comportando la indisponibilità di elementi della rete, possono costituire vincolo alla gestione della rete medesima. Gli interventi di questo tipo comprendono i lavori sotto tensione e gli interventi sul sistema di comando, controllo e protezione di stazione.
2. Il Titolare comunica al Gestore, nel più breve tempo possibile, ogni informazione riguardante la porzione della rete utile per la gestione della medesima. Il Gestore comunica al Titolare nel più breve tempo possibile ogni informazione riguardante la rete utile all'esercizio degli impianti della porzione della rete. Lo scambio delle informazioni tra Gestore e Titolare avviene secondo modalità definite dal Gestore e comunque deve essere tempestivo, avuto riguardo alle attività di gestione e di esercizio, in ogni condizione di rete. Il Titolare e il Gestore sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento delle proprie attività.
3. Il Gestore riporta su appositi registri, anche informatici, i valori effettivi di corrente

e di tensione sugli elementi della porzione della rete, quali risultanti dal sistema di supervisione e controllo della rete. I registri di cui al presente comma sono conservati per almeno un anno.

4. Al fine di consentire al Gestore l'elaborazione di statistiche sulle perturbazioni di rete e la ricostruzione della dinamica dei disservizi, il Titolare fornisce al Gestore informazioni riguardanti:
   a) avviamenti e interventi, con i relativi tempi di attivazione, delle protezioni della rete (ad esempio distanziometriche, differenziali, di mancata apertura interruttore, di massima corrente);
   b) anomalie o guasti sugli impianti;
   c) intervento dei dispositivi automatici di ripristino del servizio;
   d) intervento dei dispositivi di distacco di impianti degli utenti della rete;
   e) valori istantanei delle tensioni e delle correnti anche durante i guasti;
   f) registrazioni dell'eventuale localizzatore di guasto, ove esistente.
5. Le informazioni di cui al precedente comma, fornite dal Titolare a seguito di disservizi, oppure su richiesta del Gestore, sono trasmesse, entro un tempo massimo concordato tra le parti, su supporto informatico o cartaceo.

articolo 15

Richieste di informazioni e accessi

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 12 il Gestore può richiedere al Titolare la comunicazione di dati e notizie, ovvero l'invio di specifici documenti, entro termini da definire in ragione della tipologia della richiesta e comunque tali da garantire un congruo preavviso.
2. Per le finalità di cui al precedente articolo 12 nonché per lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione e di innovazione tecnologica, il Gestore, previa richiesta inoltrata al Titolare con congruo preavviso, può accedere agli impianti facenti parte della porzione della rete congiuntamente al personale addetto agli impianti medesimi. In occasione del singolo accesso, il Titolare fornisce tutte le informazioni e i supporti tecnici necessari.
3. Qualora il Gestore richieda al Titolare lo svolgimento delle attività di ricerca ne sostiene i costi stipulando col Titolare specifiche convenzioni.

Parte III
Remunerazione delle attività e degli investimenti

articolo 16

Remunerazione delle attività e degli investimenti sugli impianti della porzione della rete

1. Il Gestore corrisponde al Titolare, per gli impianti di potenza e accessori facenti parte della porzione della rete di cui all'Allegato n. 1 alla presente convenzione, un canone annuale a copertura dei costi delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito.

2. Tutti gli obblighi posti a carico del Titolare ai sensi della presente convenzione, trovano completa ed onnicomprensiva remunerazione nel canone annuale di cui al precedente comma.
3. Alla determinazione del canone annuale di cui al precedente comma 1 concorrono:
   a) una componente fissa;
   b) una componente commisurata alla disponibilità degli elementi della rete definita dal Gestore con le modalità indicate ai successivi commi 4 e 8;
   c) una componente di penalità per le indisponibilità degli elementi definita dal Gestore con le modalità indicate ai successivi commi 4 e 9.
   Il canone annuale è espresso nella seguente formula:
   $C = F + A - P$

   dove:
   - C indica il canone annuale, espresso in lire;
   - F indica la componente fissa del canone annuale, espressa in lire;
   - A indica la componente del canone annuale commisurata alla disponibilità, espressa in lire;
   - P indica la componente di penalità del canone annuale, espressa in lire.
4. Tutti gli elementi della porzione della rete sono assoggettati alla componente commisurata alla disponibilità e alla componente di penalità, secondo quanto previsto al comma 6.
5. La componente fissa *F* del canone annuale è pari a:

   $$F = \sum_{i=1}^{N} F_i \quad \text{con} \quad F_i = k \cdot f_i$$

   dove:
   - N è il numero di elementi della porzione della rete nella disponibilità del Titolare;
   - f_i è la componente annuale fissa, espressa in lire, relativa all'elemento della rete *i*;
   - k è il coefficiente determinato ai sensi del successivo articolo 18.
6. I valori dei parametri e dei coefficienti per il calcolo della componente *A* e della componente *P* di cui al precedente comma 3 sono aggiornati dall'Autorità su proposta del Gestore, sentiti i Titolari. I valori di tali parametri possono essere differenziati per classi omogenee di elementi della rete, identificate dal Gestore sulla base di criteri che non discriminino fra Titolari. Le classi omogenee sono costituite da elementi:
   a) che hanno analoghe caratteristiche tecniche (collegamenti, linee, stalli, trasformatori ecc... appartenenti allo stesso livello di tensione);
   b) che svolgono analoghe funzioni (interconnessione tra aree, interconnessione con l'estero, trasporto e trasformazione di energia da centri di produzione ecc...).
7. I valori dei parametri *fi*, riportati in Allegato n. 7, sono stati univocamente determinati dal Gestore per classi di caratteristiche tecniche degli elementi, senza tenere conto del livello di utilizzazione dei singoli componenti, e approvati

dall'Autorità. Tali valori sono aggiornati dall'Autorità, sentiti il Gestore e i Titolari, a valere dall'inizio di ciascun periodo regolatorio. I valori dei parametri *fi* possono essere aggiornati durante il periodo regolatorio dall'Autorità, su proposta del Gestore e sentito il Titolare limitatamente agli elementi interessati dagli aggiornarnenti di cui al precedente comma 6.

8. La componente del canone annuale commisurata alla disponibilità *A* è determinata secondo la seguente formula:

$$A = \begin{cases} \alpha\, At, & \text{se } At > 0; \\ At, & \text{se } At \le 0; \end{cases}$$

$$At = \sum_{i=1}^{N} A_i$$

$$A_i = \begin{cases} A_i = B_i * (D_{min,i} - D_{rif,i}) * f_i & \text{se } D_i < D_{min,i} \\ A_i = B_i * (D_{,i} - D_{rif,i}) * f_i & \text{se } D_i \ge D_{min,i} \end{cases}$$

$$\alpha = \begin{cases} 1, \text{ se } \left| \sum_{t}^{n^-} A_t^- \right| \ge \sum_{t}^{n^+} A_t^+ - R_r \\ \dfrac{\left| \sum_{t}^{n^-} A_t^- \right| + R_r}{\sum_{t}^{n^+} A_t^+} \quad \text{in tutti gli altri casi} \end{cases}$$

dove:

- B_i è il coefficiente applicato all'elemento della rete;
- N è il numero di elementi della porzione della rete nella disponibilità del Titolare;
- D_i è la disponibilità effettiva, espressa in ore per anno, registrata a consuntivo, relativa all'elemento della rete *i* e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;
- $Drif,i$ è la disponibilità di riferimento, espressa in ore per anno, relativa all'elemento della rete *i* e calcolata con la formula di cui all'articolo 17, comma 1;
- At e At rappresentano, per ciascun Titolare, la sommatoria di tutte le componenti A_i nel caso questa risulti, rispettivamente, negativa o positiva;
- n^- e n^+ rappresentano il numero di Titolari per i quali la sommatoria di tutte le componenti A_i risulti, rispettivamente, negativa o positiva;
- R_r è il ricavo residuo di cui al successivo articolo 18, comma 3.

Nel caso la componente commisurata alla disponibilità A_t risulti negativa, il suo valore assoluto non può essere superiore al 30% della componente fissa *F* del canone annuale.

9. La componente di penalità *P* di cui al precedente comma 3 viene calcolata con la seguente formula:

$$P = \sum_{i=1}^{N} P_i$$

con $P_i = \begin{cases} 0 & \text{se } D_i \geq D_{min,i} \\ B1_i \cdot (D_{min,i} - D_i) \cdot f_i & \text{se } D_i < D_{min,i} \end{cases}$

dove:

- $B1_i$ è il coefficiente di penalizzazione applicato all'elemento della rete *i*, per valori di disponibilità effettiva minori della disponibilità minima;
- $D_{min,i}$ è la disponibilità minima, espressa in ore per anno, relativa all'elemento della rete *i* stabilita dal Gestore e approvata dall'Autorità.

articolo 17

Disponibilità effettiva e disponibilità di riferimento degli elementi della porzione della rete

1. La disponibilità effettiva e la disponibilità di riferimento per l'elemento della rete *i* sono calcolate, applicando criteri omogenei nei due casi, con le seguenti formule:

$$D_i = Nore - [IPc_i + K1 \cdot IDTc_i + K2 \cdot IDMc_i + K3 \cdot IIc_i + K4 \cdot IGc_i] + K5 \cdot IFc_i + - [K6 \cdot ANM_i + K7 \cdot CM_i + PAT_i + PMT_i] + PAG_i + PMG_i$$

$$D_{rif,i} = Nore - [IPO_i + K8 \cdot IDO_i + K3 \cdot IIO_i + K4 \cdot IGO_i]$$

dove:

- $Nore$ è il numero di ore dell'anno;
- parametri a consuntivo sono:
  - IPc_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità programmate nel piano annuale o nel piano trimestrale;
  - $IDTc_i$ che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità occasionali differibili nel piano trimestrale;
  - $IDMc_i$ che denota le ore annue complessive di indisponibilità previste come indisponibilità occasionali differibili nel piano mensile;
  - IIc_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità occasionale indifferibile;
  - IGc_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità per guasto;
  - IFc_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità di sabato, domenica e festivi appartenenti a periodi di indisponibilità, programmata od occasionale, di durata inferiore a 5 giorni;
- parametri per variazioni dei programmi sono:
  - ANM_i che denota le ore annue complessive relative ad anticipazioni dei periodi di indisponibilità, programmata od occasionale, rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
  - CM_i che denota le ore annue complessive relative a posticipi dei periodi di indisponibilità, programmata od occasionale, rispetto all'ultimo programma mensile deliberato, per cause attribuibili al Titolare;
  - PAG_i che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilità deliberati;
  - PMG_i che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Gestore, dei programmi di indisponibilità deliberati;

- PAT_i che denota le ore annue complessive relative a penali per annullamento, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilità deliberati;
- PMT_i che denota le ore annue complessive relative a penali per modifica, da parte del Titolare, dei programmi di indisponibilità deliberati;

- parametri obiettivo sono:
  - IDO_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità occasionali differibili;
  - IIO_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità indifferibili;
  - IGO_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità per guasto;
  - IPO_i che denota le ore annue complessive di indisponibilità programmata;
  - K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 rappresentano coefficienti che tengono conto della criticità della indisponibilità a cui si riferiscono stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità.

2. In caso di guasto di elementi della porzione della rete, le prime 72 ore vengono classificate come indisponibilità per guasto, mentre le successive come indisponibilità indifferibili.
3. Le ore relative a variazioni dei piani di indisponibilltà nei periodi di tempo in cui ricorrano esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale o eventi di carattere eccezionale di cui all'articolo 7, comma 20, non vengono contabilizzate ai fini del calcolo della disponibilità di cui al comma 1.

articolo 18

Modalità di determinazione della componente fissa del canone annuale

1. L'esborso complessivo da parte del Gestore per il pagamento della componente fissa dei canoni annuali per gli impianti di cui al precedente articolo 16, comma 1, nonché per l'indennizzo degli impianti in dismissione di cui al successivo articolo 21 non può essere superiore al ricavo annuo del Gestore destinato dalla normativa vigente alla copertura dei costi relativi agli impianti di potenza e a quelli accessori utilizzati per il servizio di trasporto di energia elettrica, al netto dei ricavi destinati al Gestore, e nei limiti indicati al successivo comma 2.
2. Al termine di ciascun anno il parametro *k* viene determinato dal Gestore in modo da garantire l'equilibrio tra gli esborsi dovuti per le componenti fisse dei canoni annuali e per le rate degli indennizzi degli impianti dismessi, e i ricavi a ciò destinati, determinati ai sensi del comma precedente e nei limiti di cui sotto.

Il parametro *k* è tale che:

$k = 1$ nel caso di elementi di rete oggetto di interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale, per il numero di anni indicati dal Gestore nell'avviso di gara

$$k = min \left[1 + \frac{\left[R^* - \left[\sum_i f_i + \sum_i d_i \right] \right]}{\left[\beta \cdot \left[\sum_i f_i \right] \right]} ; \left[\frac{R^* - \sum_i d_i}{\sum_i f_i} \right] \right]$$ negli altri casi

dove:

- $\sum f_i$ è la somma delle componenti f_i relative a tutti gli elementi di rete eccettuate

quelle relative agli elementi di rete oggetto di interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale;

- $\sum d_i$ è la somma delle rate di indennizzo relative a tutti gli impianti in dismissione nell'anno;

- R^* è il ricavo complessivo di cui al comma 1 diminuito della somma delle componenti *fi* corrisposte per gli interventi di sviluppo affidati con procedura di confronto concorrenziale;

- β è un valore maggiore di uno proposto dal Gestore e approvato dall'Autorità ogni anno.

3. Al termine di ciascun anno il Gestore determina l'eventuale ricavo residuo Rr, secondo la seguente formula:

$$Rr \cdot = R - \sum_i k \cdot f_i - \sum_i d_i$$

dove:

- R è il ricavo complessivo di cui al comma 1 del presente articolo;
- le sommatorie sono estese a tutti gli elementi della rete.

R_r è utilizzato dal Gestore per integrare, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, la componente A del canone annuale e, per la restante parte, ad alimentare il fondo di cui al successivo articolo 20.

4. Per gli impianti inclusi nella rete sulla base del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, articolo 3, comma 1, lettera *e)* e per altri impianti eventualmente inclusi dal Gestore successivamente, e fino alla stipula della presente convenzione, la componente fissa dei canoni annuali di cui al precedente articolo 16, comma 5, è determinata sulla base di un'offerta presentata dal Titolare, ferma restando la facoltà del Gestore di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4.

articolo 19

Modalità di corresponsione del canone annuale

1. Nel primo anno solare di esercizio degli elementi della porzione della rete oggetto di interventi di sviluppo è sospesa l'applicazione della componente commisurata alla disponibilità e delle penalità, qualora tali impianti in quell'anno siano in servizio per un periodo inferiore a 12 mesi.
2. Per gli elementi della porzione di rete oggetto di sviluppo è sospesa l'applicazione della componente commisurata alla disponibilità e delle penalità per tutto il periodo di indisponibilità programmata ai fini dell'esecuzione delle attività di sviluppo medesime.
3. La componente fissa *F* del canone annuale di cui al precedente articolo 16, comma 5, è corrisposta al Titolare in rate mensili, e comunque commisurate ai corrispondenti ricavi mensili del Gestore da conguagliare a fine anno ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
4. La componente commisurata alla disponibilità *A* e la penalità *P* di cui al precedente articolo 16, commi 8 e 9, sono corrisposte o richieste, se negative, al Titolare annualmente in un'unica soluzione.

articolo 20

Fondo di riequilibrio dei canoni della rete

1. Il Gestore versa in un apposito fondo destinato, di norma, alle finalità di cui al successivo comma:
   a) le penalità P_i di cui all'articolo 16, comma 9;
   b) eventuali residui derivanti dalle componenti A di cui all'articolo 16, comma 8;
   c) la parte restante di R_r di cui all'articolo 18, comma 3.
2. La disponibilità del fondo può essere utilizzata dal Gestore, previa approvazione dell'Autorità per integrare il ricavo R di cui all'articolo 18, comma 1.

articolo 21

Remunerazione degli impianti oggetto di interventi di sviluppo

1. Dalla data di accettazione da parte del Gestore dell'impianto oggetto di un intervento di sviluppo, il Gestore riconosce al Titolare il canone annuale determinato in sede di aggiudicazione con procedura di confronto concorrenziale, in base al massimo ribasso a base d'asta sul canone determinato dal Gestore medesimo o in sede di affidamento diretto dell'intervento di sviluppo. Nel caso di impianti che entrano in esercizio nel corso di un anno solare, il canone relativo a detto anno viene adeguato in proporzione al periodo temporale di effettivo servizio dell'impianto.
2. Nel caso in cui gli interventi di sviluppo consistano in una dismissione di elementi della rete, il Gestore riconosce un indennizzo determinato con riferimento ai valori netti di bilancio risultanti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al 1° aprile 1999, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
3. Per gli elementi della porzione della rete entrati in servizio successivamente alla data di cui al comma 2, si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'indennizzo da riconoscere a seguito di una eventuale successiva dismissione dell'elemento della rete, ai valori netti di bilancio risultanti alla data di entrata in servizio dell'elemento, diminuito degli ammortamenti effettuati a qualsiasi titolo successivamente alla suddetta data di chiusura.
4. L'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene incrementato in ragione degli eventuali costi sostenuti per la dismissione degli impianti, ovvero diminuito in ragione dell'eventuale valore di realizzo o di riconversione funzionale delle stesse.
5. L'indennizzo di cui al precedenti commi 2 e 3 può essere rateizzato da parte del Gestore in quote annue non superiori alla componente fissa del canone di cui al precedente articolo 16, comma 5, relativamente all'elemento oggetto della dismissione.

Parte IV
Disfunzioni, inadempimenti, sanzioni e interventi sostitutivi

articolo 22

Accertamento delle disfunzioni e interventi conseguenti

1. Nel caso di guasto sugli impianti della porzione della rete, il Titolare trasmette tempestivamente al Gestore un'analisi sintetica dell'evento, accompagnata da registrazioni, riportante la descrizione dell'evento medesimo e le informazioni di cui al precedente articolo 14, comma 4, relative agli impianti della porzione della rete interessati dal disservizio.
2. Nel caso di guasto esterno alla porzione della rete che comporti un disservizio per la medesima, il Gestore trasmette tempestivamente al Titolare una prima ricostruzione del disservizio nella sua sequenza temporale, indicando in particolare le cause che lo hanno determinato. Il Titolare analizza il comportamento dei propri impianti in relazione alle cause del disservizio ed invia i risultati di tale analisi al Gestore per gli adempimenti di competenza.

articolo 23

Accertamento degli inadempimenti

1. Il Gestore, avvalendosi a tal fine degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi della Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, controlla che il Titolare:
   a) effettui l'esercizio della porzione della rete nel rispetto degli ordini ricevuti e con le modalità definite ai sensi della Parte II, Sezione I, della presente convenzione;
   b) effettui la manutenzione della porzione della rete nel rispetto dei piani annuali di manutenzione o degli indici di correlazione concordati ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte II, Sezione II, della presente convenzione;
   c) esegua gli interventi di sviluppo sulla porzione della rete ad esso affidati in via diretta, in conformità alle specifiche di progetto definite in base alle disposizioni contenute nella Parte II, Sezione III, della presente convenzione.
2. Sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti acquisiti nell'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, il Gestore contesta al Titolare l'inadempimento mediante invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata della documentazione a supporto.
3. Il Titolare, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di addebito di cui al comma precedente, può presentare una memoria recante le proprie osservazioni in ordine all'inadempimento contestato.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, tenendo conto delle osservazioni eventualmente presentate dal Titolare a norma del medesimo comma, il Gestore decide in ordine all'inadempimento contestato assumendo, se del caso, le decisioni di cui ai successivi articoli 24 e 25.
5. In ogni caso di inadempimento di cui al comma precedente, il Titolare tiene indenne il Gestore dagli oneri che questi abbia a sostenere per risarcimenti o

indennizzi per i danni cagionati da tali inadempimenti.

6. Rimangono ferme le competenze dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 9, periodi terzo e quarto, del decreto legislativo n. 79/1999.

articolo 24

Sanzioni

1. Il Gestore può applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale *F* spettante al Titolare, commisurata alla gravità dell'inadempimento accertato, nel caso in cui il Titolare:

   a) non adempia agli obblighi in materia di esercizio della porzione della rete di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

   b) non adempia agli obblighi in materia di manutenzione della porzione della rete di cui al precedente articolo 9;

   c) non adempia agli obblighi in materia di sviluppo sulla porzione della rete di cui al precedente articolo 11 e, nel caso degli interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni della Parte II, Sezione III, della presente convenzione:

   - non renda disponibili nei tempi stabiliti gli elementi della rete oggetto di tali interventi;

   - gli elementi della rete resi disponibili non rispondano pienamente alle specifiche del progetto;

   d) non adempia agli obblighi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15.

2. Nel caso in cui, per ragioni direttamente imputabili al Titolare, si renda necessaria per l'elemento della porzione della rete *i* una riduzione permanente di un parametro rappresentativo di una funzionalità rispetto al valore del medesimo parametro dichiarato nello stato di consistenza all'atto della stipula della presente convenzione, il Gestore può applicare una penale di importo non superiore al 10% del canone annuale *F* di cui al precedente articolo 16, comma 5, spettante al Titolare, e, in aggiunta, applicare un coefficiente H_{il} di riduzione permanente della componente fissa F_i, di cui al medesimo articolo e comma, pari a:

$$\begin{cases} H_{il} = S_{0il} & \text{se } S_{il} < S_{0il} \\ H_{il} = 1 & \text{se } S_{il} \geq S_{0il} \end{cases}$$

   dove:

   - H_{il} è un parametro di riduzione della componente fissa, relativo all'elemento della rete *i* rispetto alla funzionalità *l*;

   - S_{0il} è il parametro indicato nell'Allegato n. 1 alla presente convenzione che caratterizza la funzionalità *l* dell'elemento della rete *i* al momento della stipula della presente convenzione o dell'inserimento del medesimo nello stesso allegato;

   - S_{il} è il parametro che caratterizza la funzionalità *l* dell'elemento della rete *i* all'atto di aggiornamento dello stato di consistenza relativamente all'elemento medesimo.

3. Per ciascun elemento oggetto di un intervento di sviluppo i valori dei parametri f_i e S_{0il} sono determinati al momento dell'aggiornamento dello stato di consistenza allegato alla presente convenzione per l'inserimento dell'elemento medesimo.
4. Le penali di cui ai commi precedenti sono applicate mediante detrazione dall'importo della prima fatturazione successiva all'accertamento dell'inadempimento.

articolo 25

Interventi prescrittivi e sostitutivi

1. Nel caso di difformità del progetto alle specifiche tecniche e al livello di dettaglio richiesti dal Gestore di cui all'articolo 10, comma 3, il Gestore può affidare a terzi l'esecuzione del progetto.
2. Qualora, nel caso di interventi di sviluppo affidati in via diretta al Titolare ai sensi delle disposizioni del Titolo II, Sezione III, della presente convenzione, sia accertata una difformità dal progetto delle opere in corso di realizzazione o realizzate, tale che ne potrebbe risultare compromessa l'adeguatezza delle stesse alle esigenze di sviluppo della rete, il Gestore richiede al Titolare, fissando un termine, di porre in essere gli interventi necessari a rendere l'opera conforme alle specifiche di progetto e può rifiutarsi di accettare l'opera realizzata fino al momento in cui detti interventi non siano stati effettuati.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2, il Gestore può eseguire a spese del Titolare le prestazioni non adempiute, potendo ricorrere, nella scelta del soggetto cui affidare gli interventi necessari, a un procedimento di confronto concorrenziale.
4. Qualora gli inadempimenti di cui al precedente articolo 24, comma 1, lettera *a)*, siano tali da pregiudicare la sicurezza della rete o da compromettere in maniera grave il funzionamento del sistema elettrico, il Gestore può eseguire tramite propri incaricati le manovre che il Titolare persista nel non effettuare.
5. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente articolo 24, comma 1, lettera *b)*, il Gestore, previa acquisizione di ogni elemento conoscitivo utile nell'esercizio delle facoltà ad esso riconosciute dalla Parte II, Sezione IV, della presente convenzione, predispone il piano di manutenzione della porzione della rete.
6. Nel caso degli inadempimenti di cui al precedente articolo 24, comma 1, lettera *d)*, con particolare riferimento agli obblighi di trasmissione dei segnali e delle misurazioni necessari al controllo della rete, il Gestore installa, qualora mancanti, e rende operativi gli apparati necessari alla rilevazione e trasmissione di tali segnali e misurazioni.
7. Le spese sostenute dal Gestore per la effettuazione degli interventi sostitutivi di cui al presente articolo sono poste a carico del Titolare.
8. Gli interventi prescrittivi e sostitutivi di cui al presente articolo non sono alternativi rispetto alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 24.
9. Nel caso in cui il Titolare compia gravi e ripetuti inadempimenti in modo tale da pregiudicare la sicurezza della rete o da compromettere in maniera grave il

funzionamento del sistema elettrico, il Gestore definisce un programma di interventi urgenti per ripristinare il corretto espletamento delle attività nella responsabilità del Titolare ai sensi della presente convenzione. Qualora alle scadenze fissate in detto programma la situazione di inadempienza di cui al presente comma persista, il Gestore può affidare le attività di esercizio, di manutenzione e di sviluppo della porzione della rete ad altro soggetto da selezionare mediante una procedura di confronto concorrenziale. Al Titolare viene riconosciuto un corrispettivo, definito dall'Autorità, commisurato al capitale investito.

Parte V
Disposizioni transitorie e finali

articolo 26

Clausola compromissoria

1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sono deferite all'Autorità.
2. Fino all'adozione dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 24, lettera *b)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, le controversie di cui al precedente comma 1, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare e il terzo nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile.
3. Il collegio arbitrale costituito ai sensi del comma precedente giudica secondo diritto.

articolo 27

Integrazioni e modifiche

La presente convenzione recepisce ogni modifica e integrazione che potrà essere apportata allo schema di convenzione tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.

articolo 28

Decorrenza

La presente convenzione ha effetto a decorrere dal ...

articolo 29

Disposizioni transitorie

1. Entro il 15 febbraio 2001 il Gestore trasmette all'Autorità una proposta per la determinazione dei valori dei parametri per il calcolo delle componenti *A* e *P* di cui al precedente articolo 16, comma 3 e del parametro β di cui all'articolo 18, comma 2. L'Autorità, con proprio provvedimento, fissa i suddetti parametri, sentiti i soggetti che dispongono di porzioni della rete, e stabilisce il termine a partire dal quale decorrerà l'applicazione delle medesime componenti.

2. Le Parti prendono atto che, sino a successivo provvedimento dell'Autorità, è sospesa l'applicazione delle componenti *A* e *P* di cui al precedente articolo 16, comma 3.
3. L'elenco delle caratteristiche tecniche di cui al precedente articolo 3, comma 4, dovrà essere allegato alla presente convenzione entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula della medesima (Allegato n. 2).
   Entro il 31 marzo 2001, il Gestore trasmette all'Autorità, per la relativa approvazione, una proposta di contratto-tipo per la stipula dei contratti di servizio di cui al precedente articolo 3, comma 5. Copia di tali contratti di servizio dovrà essere allegata alla presente convenzione entro il 30 giugno 2001.

Parte VI

Allegati

Allegato n. 1 - Stato di consistenza della porzione della rete.
Allegato n. 2 - Caratteristiche tecniche degli impianti facenti parte della porzione della rete.
Allegato n. 3 - Contratti di servizio con soggetti esercenti parti di stazioni elettriche non comprese nell'ambito della rete di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, funzionali alla rete medesima e all'esercizio degli impianti del Titolare.
Allegato n. 4 - Elenco dei beni che condividono le infrastrutture della porzione della rete non totalmente destinati al servizio elettrico.
Allegato n. 5 - Accordi con soggetti terzi per la conduzione e l'esercizio della porzione della rete.
Allegato n. 6 - Accordi in materia di comandi diretti e consegne autonome.
Allegato n. 7 - Componenti fisse dei canoni annuali per gli elementi della porzione della rete.
Allegato n. 8 - Parametri tecnici ed economici per la determinazione delle componenti commisurata alla disponibilità e di penalità.
Allegato n. 9 - Contratto di disponibilità della porzione della rete.

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

25 giugno 1999

Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.
(pubblicato in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 3, comma 7 che prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- Vista la necessità di addivenire alla definizione della rete elettrica di trasmissione nazionale al fine di rendere operativa la funzionalità dell'intero sistema elettrico delineato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
Sentiti i soggetti interessati;
Decreta

articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale gestita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui si aggiungono le seguenti:
   a) "potenza nominale di un generatore elettrico" è la massima potenza ottenibile in un regime continuo che è riportata nei dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
   b) "potenza nominale di una centrale di produzione di energia elettrica" è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici della centrale, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;
   c) "rete elettrica" è l'insieme di impianti, linee e stazioni per la movimentazione di energia elettrica e la fornitura dei necessari servizi ausiliari;
   d) "stazione di trasformazione" è la parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse;
   e) "stazione di smistamento" è la parte di una rete costituita dal complesso delle

apparecchiature utilizzate per ripartire l'energia elettrica tra le linee di una rete ad uno stesso livello di tensione;

f) "servizi ausiliari di centrale" è il complesso dei macchinari e delle apparecchiature necessarie per assicurare il funzionamento in ogni condizione, la supervisione, il comando e la protezione dei macchinari principali costituenti la centrale;

g) "nodo della rete" è il punto di interconnessione di due o più linee elettriche;

h) "utenza" è l'impianto elettrico di un utente rifornito direttamente dalla rete di trasmissione nazionale.

articolo 3

Determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale

1. Alla data di emanazione del presente decreto e per effetto della sua applicazione alle infrastrutture di rete esistenti, la rete elettrica di trasmissione nazionale è così costituita:

a) reti elettriche di tensione nominale uguale o superiore a 220 kV; tali reti o parti di reti sono individuate nell'Allegato 1;

b) reti o parti di reti elettriche aventi tensioni nominali comprese tra 120 e 220 kV che risultano funzionali alla rete elettrica di trasmissione nazionale in quanto rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

i) linee di trasporto che collegano la parte di rete di cui alla lettera *a)* a centrali di produzione aventi potenza nominale pari o superiore a 10 MVA, incluse le linee di riserva e quelle necessarie per l'alimentazione dei servizi ausiliari delle medesime centrali, scelte con il criterio della minima distanza dalla rete di trasmissione nazionale; tali linee sono individuate nell'Allegato 2;

ii) linee di trasporto che sono necessariamente utilizzate in condizioni di manutenzione ordinaria o straordinaria di altre linee della rete elettrica di trasmissione o in situazioni critiche per la sicurezza o di emergenza del sistema elettrico nazionale; tali linee sono individuate nell'Allegato 3;

iii) reti o parti di reti di interconnessione con l'estero, con esclusione delle linee dirette; tali reti o parti di reti sono individuate nell'Allegato 4;

c) stazioni di trasformazione e di smistamento che costituiscono nodi delle reti o delle parti di reti individuate alle precedenti lettere *a)* e *b)*, con esclusione delle stazioni che hanno funzione di interconnessione con reti di distribuzione, con centrali di produzione o con altre utenze; le stazioni che fanno parte della rete di trasmissione nazionale sono elencate nell'Allegato 5;

d) tutta l'impiantistica necessaria per la corretta conduzione ed esercizio della rete di trasmissione, nazionale, ivi inclusi i posti di teleconduzione; tali posti di teleconduzione sono elencati nell'Allegato 6; sono invece esclusi gli impianti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, devono essere conferiti al Gestore della rete di trasmissione nazionale;

e) reti o parti di reti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono elencate nell'Allegato 7.

2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha facoltà di collocare le opportune apparecchiature di misura dell'energia prodotta ed immessa, da qualunque impianto di produzione, in qualsiasi rete elettrica.
3. Le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV non comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e non costituenti linea diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono considerate a tutti gli effetti reti di distribuzione, e come tali sono soggette alle norme di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.
4. Le reti elettriche di proprietà della Società per azioni Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarità della loro configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua di reti interne di utenza. La Società per azioni Ferrovie dello Stato e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Società stessa e le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri.
5. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, nell'adottare, sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regole tecniche in materia di funzionamento delle reti previste all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fissa i criteri e le modalità di gestione delle stazioni elettriche non comprese nella rete di trasmissione nazionale ma ad essa comunque connesse, fatte salve le parti di tali stazioni e le apparecchiature divisibili in esse presenti che siano funzionali esclusivamente all'attività di distribuzione o, comunque, prive di legami funzionali con l'attività di trasmissione; il Gestore fissa altresì i rapporti intercorrenti con gli altri soggetti interessati e le procedure operative necessarie a garantire la sicurezza e l'affidabilità del servizio.

articolo 4

Affidamenti a terzi

1. Ai fini dell'affidamento della gestione di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i proprietari di reti o coloro che ne hanno la disponibilità, forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale ogni elemento ritenuto utile dal medesimo Gestore che, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, può affidare la citata gestione sulla base di specifiche convenzioni. Dette convenzioni prevedono, tra l'altro, la possibilità della sospensione dell'affidamento e l'uso prioritario da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle porzioni di rete affidate, al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio in caso di indisponibilità di altre parti della rete elettrica di trasmissione nazionale. Le convenzioni sono inviate per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

articolo 5

Aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale

1. Allo scopo di rendere noto l'aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede, in funzione delle modifiche intervenute nell'anno precedente, comprese le dismissioni di reti o parti di reti, all'aggiornamento degli allegati da 1 a 7 al presente decreto, e ne invia copia al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle società dei proprietari delle reti che fanno parte della rete di trasmissione nazionale, ai responsabili delle reti di distribuzione e alle associazioni di categoria del settore.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce altresì, su specifica richiesta, le necessarie informazioni circa l'aggiornamento di cui al comma 1 agli eventuali altri soggetti interessati.

articolo 6

Norme transitorie

1. Fino all'adozione del provvedimento che determina l'assunzione di responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio decreto, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, può apportare integrazioni e modifiche al presente decreto e ai suoi allegati.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1999

Il Ministro: Bersani

Allegati [*omissis*]

Decreto 23 dicembre 2002

Ampliamento della rete di trasmissione nazionale.

Il Ministro delle Attività Produttive

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e in particolare l'articolo 3, comma 7 che prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- Considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con lettera protocollo AD/P/20010224 del 21 agosto 2001, ha proposto una variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale attraverso l'inclusione degli elementi di rete ad alta e altissima tensione esistenti individuati nell'Allegato A al presente decreto, in parte attualmente ricadenti nell'ambito delle reti di distribuzione;
- Ritenuto opportuno consentire l'ampliamento della rete proposto dal Gestore, al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità ed economicità del sistema elettrico nazionale;
- Preso atto che i soggetti interessati hanno manifestato al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa disponibilità a conferire i beni in questione alle rispettive società proprietarie di elementi di rete di trasmissione nazionale, ai fini dell'inserimento nella rete medesima o, in alcuni casi, hanno già provveduto a tale conferimento;
- Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera del 20 luglio 2002, protocollo RNC/ac/11, e delibera n. 152/02 del 1° agosto 2002, ha manifestato di condividere sostanzialmente gli obiettivi della proposta variazione, anche predisponendo gli strumenti tariffari per la copertura dei costi relativi e manifestando l'esigenza di un provvedimento ministeriale che dia formalmente corso alla variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;

Decreta

articolo 1

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa provvede a modificare l'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, includendo in essa gli elementi di rete individuati nell'Allegato A al presente decreto, previo conferimento degli elementi di rete in questione, da parte dei soggetti che hanno attualmente la disponibilità, alle società di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Per gli elementi facenti parte di reti di distribuzione di energia elettrica, già retribuiti in tale ambito, il corrispettivo per il servizio prestato come rete di trasmissione

decorre dal prossimo periodo regolatorio, fermo restando il conferimento degli elementi di rete medesimi alle società di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli altri elementi, il corrispettivo per il servizio prestato come rete di trasmissione decorre dal 1° gennaio 2003 o, se successivo, dalla data di conferimento alle società di cui al comma 1.

articolo 2

Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete di trasmissione nazionale

1. L'attività prevista dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, consiste nel rendere note al pubblico le modifiche intervenute nell'anno precedente, ferme restando le modalità di approvazione e autorizzazione delle medesime, nel rispetto della concessione rilasciata e della normativa vigente.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa può adempiere a tale obbligo anche rendendo disponibili le informazioni sul proprio sito internet.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, e sarà notificato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002

Antonio Marzano

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

21 novembre 2000

Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000)

come integrato e modificato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2001)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa a decorrere dal 1° aprile 2000;
- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3, commi 2 e 4 che prevedono che gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa sono definiti dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- Considerata l'opportunità che, in attesa dell'operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, sia collocata sul mercato con procedure concorsuali ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica, valorizzando eventuali disponibilità della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilità o la modulabilità dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprie delibere di cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
- Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha reso nota la propria intenzione di procedere, anche per i clienti del mercato libero, all'adozione di misure analoghe a quelle previste per i clienti del mercato vincolato atte a consentire una transizione graduale verso i livelli di prezzi che si determineranno sul mercato elettrico nazionale;

- Considerato che, nell'anno 1999, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilità totale per il sistema elettrico nazionale – pari alla produzione netta più le importazioni nette – è risultato uguale al 66,8%;
- Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonché per il costo di impianto, sono definiti al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico con cadenza annuale;
- Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione per quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'articolo 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del Titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000;

Decreta

articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai seguenti commi.
2. Assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità produttiva disponibile.
3. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Banda è una quota parte della capacità produttiva disponibile.
5. Capacità produttiva disponibile è la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica.
6. Decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
7. Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 79/99.
8. Punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

articolo 2

Cessione di diritti e obbligazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 è determinata,

con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2001 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete.

2. A decorrere dalla data indicata al comma 1, il Gestore della rete subentra all'Enel Spa nella titolarietà dei rapporti giuridici relativi alle convenzioni in essere con gli operatori nazionali, assumendone le relative responsabilità solo in riferimento al futuro. Resta ferma ogni responsabilità dell'Enel Spa relativamente a tali convenzioni e conseguenti rapporti e situazioni giuridiche attive e passive, derivanti dall'attività svolta dalla stessa società sino alla data indicata al comma 1. Il Gestore della rete subentra altresì all'Enel Spa relativamente agli obblighi derivanti dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000.
3. Il Gestore della rete ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3, dell'articolo 22, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, offerta dai produttori ai prezzi determinati dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato come da delibere n. 108/97, e 82/99 e successivi aggiornamenti o modifiche.
4. Per rendere operativo il disposto dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore provvede, entro quindici giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a sottoporre all'approvazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato le convenzioni, previste al comma 12, dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, per la cessione, da parte delle imprese produttrici-distributrici, dell'energia e dei diritti di cui al Titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/92. Le convenzioni, redatte tenendo conto della convenzione-tipo approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992, vengono sottoscritte entro i quindici giorni successivi alla loro autorizzazione da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità; in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi trenta giorni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

articolo 3

Convenzioni in essere

1. L'Enel Spa provvede a garantire che le convenzioni in essere con gli operatori nazionali alla data della cessione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, siano state stipulate in conformità alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6 e al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992 come successivamente modificati e integrati.

articolo 4

Procedure concorsuali

1. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita

ai sensi dell'articolo 2, mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalità preventivamente comunicate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2. Le procedure concorsuali sono effettuate esclusivamente per forniture annuali, prevedendo una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99.
3. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 91/99 nonché l'Acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati.
4. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, o alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico, l'energia non collocata tramite procedure concorsuali è offerta e ceduta direttamente ai distributori al prezzo riconosciuto dall'Autorità.

articolo 5

Capacità produttiva assegnabile

1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce, arrotondando il risultato ai dieci MW inferiori, la capacità produttiva disponibile con continuità nell'anno 2002 ai fini dell'assegnazione della medesima, secondo le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Al fine dell'assegnazione, la capacità produttiva disponibile è suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora.
3. Una quota di capacità pari a 500 MW è riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale, dell'ordine di frazioni di secondo. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere clienti finali, affinché l'assunzione di responsabilità derivante dall'interrompibilità sia diretta tra il Gestore della rete e ogni singola controparte;

   b) garantire un distacco telegestibile, senza preavviso, disposto dal Gestore della rete, per assicurare il funzionamento complessivo del sistema di interrompibilità;

   c) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;

   d) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione in tempo reale;

   e) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo sito.
4. Una quota di capacità pari a 1500 MW è riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete, e comunque inferiore

a ventiquattro ore. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere clienti finali, affinché l'assunzione di responsabilità derivante dall'interrompibilità sia diretta tra il Gestore della rete e ogni singola controparte;

b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;

c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione;

d) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW per singolo sito.

5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, commi 3 e 4, la restante capacità disponibile, eventualmente aumentata della capacità non assegnata a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4, è destinata ai clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 medesimi.

articolo 6

Prezzo di aggiudicazione

1. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 67,6% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità, aumentato:

a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 25% del costo evitato di impianto di cui al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'articolo 5, comma 3;

b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 50% del costo evitato di impianto di cui al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'articolo 5, comma 4;

c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al Titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 5.

2. Il Gestore della rete, nel caso in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella vigenza del presente decreto, adotti provvedimenti di modifica della disciplina delle componenti tariffarie di gradualità, adegua il prezzo base di cui al precedente comma 1 in modo coerente con le variazioni delle condizioni economiche della

fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero cagionate da detti provvedimenti.

articolo 7

Stato di avanzamento

1. Il Gestore della rete è tenuto a comunicare semestralmente al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato lo stato di avanzamento delle iniziative prescelte, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantità complessive di energia prodotta. Il Gestore della rete comunica anche l'esito delle procedure concorsuali di assegnazione della capacità produttiva.

articolo 8

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità, nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali.

articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 2000

Il Ministro: Letta

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici*", corredato delle relative note.*
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2003)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

articolo 1
Oneri generali del sistema elettrico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
   a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;
   b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
   c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999. L'articolo 3, comma 11 è il seguente:
  "11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori."
- L'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 (Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato) è il seguente:
  "2.4. È esonerata dalla parte B e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa:
  a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
  b) l'energia elettrica ceduta dall'Enel alle Ferrovie dello Stato ed alla Società Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
  c) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.".
- Il decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato 19 dicembre 1995, concernente i prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996.
- La direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996,

concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. L 27 del 30 gennaio 1997.

articolo 2

Esclusione delle compensazioni

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, *sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni*, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera *a)* del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. *Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico.*

Riferimenti normativi:

- L'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente:
  "1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico:

a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;

c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

d) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995.".

- L'articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente:

  "1. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalità specificate all'articolo 5, unicamente:

  a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;

  b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE.".

- L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 (Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'Enel Spa, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalità di alienazione) è il seguente:

  "Articolo 2. - 1. Ai fini della cessione degli impianti, sono costituite tre società per azioni, in conformità al piano di cui all'articolo 1. Alla cessione delle partecipazioni azionarie di dette società l'Enel provvede con offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con entrambe tali modalità. La scelta tra dette procedure è effettuata con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato. In ogni caso le modalità di cessione assicurano l'obbligo degli acquirenti al rispetto degli impegni contenuti nel piano di cui all'articolo 1.".

- L'articolo 5, comma 8, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente:
  "8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera *d)*, è pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto **D** definito come:
  D=P/M dove:
  a) **P** rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  b) **M** rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.".
- L'articolo 3, comma 12, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è il seguente:
  "12. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al Gestore, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.".

articolo 3

Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle

centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate.

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. *In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002.*

2-bis. *Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle Attività Produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.*

2-ter. *L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.*

2-quater. *Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti*

progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle Attività Produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonché sulla evoluzione della potenza installata prevista.

4. Con decreto dei Ministri delle Attività Produttive e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, *sentito il comitato paritetico* di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. *Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonché, per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime.*

5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2".

Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2002; la relativa legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 apile 2002.
- L'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, è il seguente:
  "2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princípi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione d'impatto ambentale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.".

- Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante «Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002 (Supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988 (Supplemento ordinario).
- L'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, è il seguente:
  "3-bis. Il Ministero delle Attività Produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.".
- L'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986 (Supplemento ordinario), è il seguente:
  "Articolo 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione

dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'Ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'Ambiente provvede di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'Ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'Ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'Ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.».

- L'articolo 1, comma 4-bis, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

  "Articolo 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale). - (Omissis). 4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito *del procedimento unico di cui al comma 2.*".

articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

11 novembre 1999

Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999)

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dell'Ambiente

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;

Decreta

articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Con successivo decreto sono definiti gli incrementi della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli anni successivi al 2002.

articolo 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed inoltre le seguenti:

   a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione netta, espressa in GWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive e tenendo conto delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale;

   b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in GWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;

   c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espresso in GWh, rispetto alla producibilità prima dell'intervento, atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

   d) potenziamento, o ripotenziamento, è l'intervento tecnologico su un impianto, esistente da almeno cinque anni, tale da consentire un aumento della producibilità

dell'impianto medesimo;

e) rifacimento è l'intervento impiantistico-tecnologico su un impianto, esistente da almeno dieci anni, che comporti un adeguato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:

1) per impianti idroelettrici: le opere idrauliche e il gruppo turbina-alternatore;
2) per impianti eolici: l'alternatore, il moltiplicatore e la girante eolica;
3) per impianti geotermici: i pozzi di produzione e reiniezione, l'alternatore, la turbina e il condensatore;
4) per impianti fotovoltaici: tutte le cellule fotovoltaiche e l'inverter;
5) per impianti utilizzanti rifiuti o biomasse, anche in co-combustione: l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore e il gassificatore;
6) per impianti utilizzanti biogas: le opere di captazione ed il gruppo motore-alternatore;

f) riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi);

g) co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili e di combustibili da altre fonti di energia;

h) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale, anche a seguito di potenziamento, rifacimento o riattivazione.

articolo 3

Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo

1. Nel rispetto dei criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i produttori ed importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmettono al Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominato "Gestore della rete", entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2002, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale.

   L'autocertificazione è riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energia importata e quella prodotta da ciascun impianto.
2. Ai fini della quantificazione dell'obbligo, il totale dell'energia risultante dall'autocertificazione di cui al comma 1 è arrotondato ai 5 GWh con criterio commerciale.

articolo 4

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11 del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva al 1° aprile 1999, anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione, tenendo conto che:

a) per gli impianti idroelettrici è esclusa la quota di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;

b) per i potenziamenti si considera solo la producibilità aggiuntiva;

c) per gli impianti di co-combustione, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale;

d) le autorizzazioni in materia ambientale degli impianti oggetto di rifacimento o riattivazione devono essere riesaminate ai sensi della vigente normativa.

2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta da impianti termoelettrici esistenti alimentati da biomasse, e altresì da combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, previa approvazione, per questi ultimi, del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su parere favorevole degli enti locali interessati. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata con riferimento all'incremento di utilizzo delle biomasse, o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, rispetto alla media del triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, ed è pari al 10% di tale incremento in termini di energia primaria.
3. Il produttore presenta apposita domanda al Gestore della rete di trasmissione nazionale per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta: *a)* soggetto produttore, *b)* sede dell'impianto, *c)* fonte rinnovabile utilizzata, *d)* potenza nominale, *e)* data di entrata in esercizio, *f)* producibilità aggiuntiva, o producibilità attesa. Nei casi di potenziamento, rifacimento, riattivazione e utilizzo di biomasse o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti in impianti esistenti, al fine di consentire al Gestore della rete di effettuare le opportune verifiche, detta domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di intervento alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* o a quanto previsto al comma 2. Fatto salvo quanto specificato nel seguito del presente comma, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro novanta giorni dal ricevimento. Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, punti 1) e 3), le parti oggetto dell'intervento di rifacimento devono essere specificate nella domanda per il riconoscimento della qualifica che, in tali casi, è accolta dal Gestore della rete di trasmissione nazionale su parere conforme del Ministero dell'Ambiente e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Nel caso di impianti di cui al comma 1 non ancora in esercizio, la domanda di riconoscimento della qualifica è accompagnata dal progetto definitivo dell'impianto.
5. I soggetti responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare al Gestore della rete ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusa l'avvenuta entrata in esercizio.
6. L'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere rispettato importando, in tutto o in parte, elettricità prodotta da impianti entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999, alimentati da fonti rinnovabili, purché tali impianti siano ubicati in Paesi esteri che adottino analoghi strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili, basati su meccanismi di mercato che riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati in Italia. In tal caso, la domanda di cui al comma 3, è presentata dal soggetto obbligato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ed a titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale. Tutti i dati devono essere certificati dall'autorità designata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE nel Paese in cui è ubicato l'impianto. Nel caso di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'accettazione della domanda è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale ed analoga autorità locale che determini le modalità per le necessarie verifiche.

articolo 5

Certificati verdi

1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 6, ha diritto, per i primi otto anni di esercizio successivi al periodo di collaudo ed avviamento, alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili, di seguito denominata "certificato verde". Il certificato verde, di valore pari o multiplo di 100 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
2. Ai fini della emissione dei certificati verdi di cui al comma 1 e delle successive verifiche, la produzione di energia di cui al comma 1 è arrotondata ai 100 MWh con criterio commerciale.
3. Su richiesta del produttore, possono essere emessi da parte del Gestore della rete certificati verdi, di valore pari o multiplo di 100 MWh, relativi alla producibilità attesa degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'anno successivo. I certificati verdi sono in ogni caso validi solo per l'anno cui si riferiscono.
4. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore al certificato emesso, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento il certificato emesso, il Gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in

mancanza di certificati per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi.

5. Nel caso di impianti di cui all'articolo 4, comma 4, l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla concessione edilizia e dalle autorizzazioni per l'allacciamento rilasciate dagli enti locali competenti, ove necessarie, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi di cui al comma 1, dell'articolo 9.
6. L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi di cui al presente articolo è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare la loro conformità all'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. In caso di certificati emessi in relazione ad impianti ubicati in Paesi esteri gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei meccanismi flessibili di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 novembre 1998, n. 137, devono far capo al soggetto importatore dell'energia elettrica.
8. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo articolo 9.
9. Su richiesta del produttore, per fini ed utilizzi diversi da quelli del presente decreto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale può certificare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta da impianti diversi da quelli di cui all'articolo 4, o prodotta da questi ultimi, ma esclusa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

articolo 6

Contrattazione dei certificati verdi

1. Il Gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 1° gennaio 2001, una sede per la contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 5.
2. I criteri di organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. I certificati verdi sono oggetto di libero mercato tra i soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, anche al di fuori della sede di cui al comma 1.

articolo 7

Verifica annuale di adempimento all'obbligo

1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Gestore della rete certificati verdi relativi all'anno precedente ed equivalenti, in termini di energia associata, all'obbligo di immissione che compete loro ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed annulla i certificati relativi. La verifica si intende positiva se l'energia elettrica da fonte rinnovabile associata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso, come definita al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cui al comma precedente, tramite acquisto ed invio al Gestore della rete di eventuali certificati verdi in esubero relativi all'anno precedente, o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 5, comma 8.
4. In caso di mancato adempimento, previa segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas diffida il soggetto obbligato al rispetto di quanto previsto dal presente decreto. Il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, stabilisce le modalità con le quali è regolata e limitata la partecipazione al mercato dell'energia dei soggetti inadempienti.

articolo 8

Verifica di compensazione triennale

1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista sul mercato di cui all'articolo 6, ed annulla, certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il Gestore non può vendere i certificati di cui all'articolo 9, né emettere certificati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.

articolo 9

Disposizioni relative agli impianti di cui all'articolo 3 comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481

1. Il Gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'articolo

6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999. Il prezzo di offerta, riferito al kWh elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati, ed è pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto, da parte del Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai casi in cui vengono riconosciute le componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto come definite al Titolo II, comma 3, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992 e con esclusione degli impianti da fonti assimilate, al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.

articolo 10

Bollettino annuale

1. A decorrere dal 2001, il Gestore della rete pubblica un bollettino annuale informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili qualificati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, sia in esercizio che in costruzione, e dei certificati verdi emessi. Il bollettino contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo, sugli impianti, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della rete, sui controlli effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Il bollettino riporta altresì notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'articolo 6. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1999

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: Bersani
Il Ministro dell'Ambiente: Ronchi

Decreto del Ministero delle Attività Produttive

18 marzo 2002

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002)

Il Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- Ritenuto di dover precisare taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti;
- Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;

Decreta

articolo 1

Definizione di co-combustione

1. Il comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente:
   "*g)* co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".

articolo 2

Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

2. Al termine del comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione è effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun mese dell'anno al quale l'autocertificazione stessa è riferita.".

articolo 3

Disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione

1. Nell'articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La richiesta è inoltrata al Gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed è corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione;

b) dichiarazione, rilasciata dal Gestore della rete del Paese ove è ubicato l'impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il Gestore estero sia anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorità designata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE od organismo pubblico equivalente.

Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alla lettera *b)*.

1-ter. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data entro la quale deve essere prodotta l'autocertificazione medesima è fissata al 31 maggio 2002".

articolo 4

Norme sulla co-combustione

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente:

"2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino in co-combustione. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui al comma 1, lettera *c)*, al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999. In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, per il solo anno 2002, la produzione di energia elettrica imputabile a fonte rinnovabile è pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo cui al comma 1, lettera *c)*, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999".

articolo 5

Disposizioni in merito ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Nel comma 3, dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, il periodo da "Qualora" fino a "gas" è sostituito dal seguente: "Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, punti 1) e 3), il produttore può presentare domanda di riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto dall'Allegato A. Il Gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel medesimo Allegato A ed, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina la quota di produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento di rifacimento parziale. Ove l'intervento di rifacimento parziale sia subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni, si applica quanto stabilito all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*".

articolo 6

Precisazione in merito ai certificati verdi emessi a proprio favore dal Gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Nel comma 1, dell'articolo 9, dopo le parole "costo medio di acquisto" sono inserite le seguenti: "ai valori di acconto".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2002

Il Ministro delle Attività Produttive: Marzano
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Matteoli

Allegato A - Criteri per il riconoscimento dei rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici

1.1 Definizioni

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia UNIPEDE.

L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

I. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

II. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie ecc.).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 30 anni [(1)];

B. si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti.

Per quanto riguarda il punto B si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.

Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura, di diversa entità e complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.

Si precisa che nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, la

condizione di cui al punto "A" sugli anni di funzionamento dell'impianto non viene considerata.

1.1.3 Potenza nominale dell'impianto

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW.

1.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

1.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato (2), entro tre anni dalla data di inizio lavori.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali I - II (punto 1.1.1);

il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati (3), connessi alla realizzazione dei macro-insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);

il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (4);

una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto che illustrino schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

Si precisa che la documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente richieda il riconoscimento della parte graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi dovranno essere detratti dal costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l'entità dell'energia qualificata definita come specificato al successivo punto 1.2.

1.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale idroelettrico

1.2.1 Valutazione dell'energia qualificata

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i=1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente formula:

ECVi=(EAi-ES) + K (f+g) x ES (1)

Nella formula (1) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento [5] dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

I simboli indicati hanno il seguente significato:

Ecvi = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

Es = produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

EAi = producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;

K = coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;

f = coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;

g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale;

Cs = costo specifico dell'intervento espresso in M(euro)/MW (milioni di euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).

1.2.2. Valori dei coefficienti di calcolo

Coefficiente K

Per qualsiasi potenza nominale, i valori del coefficiente "K", che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano nel seguente modo:

*K = 4000 : Ns; quando 2000 ore < o = Ns < o = 6000 ore

*per Ns < 6000 ore K = 0,67; per Ns < 2000 ore K = 2

Ns rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto così individuato:

Ns = Es : Pp

Dove Pp = Potenza nominale prima del rifacimento;

Coefficienti f; g

Per qualsiasi potenza nominale i valori di f e g da adottare sono i seguenti:

* f = 0,2

g variabile linearmente da g = 0 per Cs < o = 0,4 M(euro)/MW sino ad un massimo di gmax = 0,30 per Cs > o = 1,0 M(euro)/MW.

1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta

Si precisa che il termine (EAi - Es), il quale misura l'energia aggiuntiva dovuta al potenziamento dell'impianto, potrà assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso esso assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare.

Qualora si verifichi che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno "i" sia minore della quota riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al produttore solo l'energia effettivamente prodotta in quell'anno.

2. Rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici

2.1 Definizioni

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 Impianto geotermoelettrico

L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti parti funzionali principali:

1) Centrale: uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

2) Pozzi: pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;

3) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reiniezione;

4) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico

L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni [6];

B. prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti.

Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura, di diversa entità e complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie, quali: la costruzione ex novo di parti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra elencati, oppure il ricondizionamento dei

pozzi, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.

2.1.3 Potenza nominale dell'impianto

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine a vapore utilizzate nello stesso espressa in MW.

2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento, Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore.

In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

2.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

2.1.6 Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato (7), entro tre anni dalla data di inizio lavori, Nel caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni.

La relazione tecnica-economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

- la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali 1), 2), 3) e 4) (punto 2.1.1);

- il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati (8), connessi alla realizzazione dei macro-insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);

- il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento [9];

- una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

2.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale geotermoelettrico

2.2.1 Valutazione dell'energia qualificata

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i = 1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile dalla seguente formula:

Ecvi = (EAi - Es (2)

Nella formula (2) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento [10] dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

I simboli indicati hanno il seguente significato:

Ecvi = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

Es = Produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

EAi = Producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;

V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale; Cs = Costo specifico dell'intervento espresso in M(euro)/MW (milioni di euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).

2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo "V"

Per qualsiasi potenza nominale i valori di "V" sono i seguenti:

V variabile linearmente da V = 0 per Cs = 0, sino ad un massimo di Vmax = 0,75 per VO,75 per Cs > o = 1,5 M(euro)/MW.

(1) La data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica; il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di inizio dei lavori di rifacimento.
(2) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto da fonti rinnovabili.
(3) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.
(4) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
(5) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quella del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito all'articolo, comma 1 *d)* del decreto ministeriale 11 novembre 1999.
(6) La data di entrata in servizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto della rete elettrica; il periodo di esercizio minimo dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento.
(7) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili.
(8) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla luce di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.
(9) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
(10) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quello del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito dall'articolo, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Decreto 14 marzo 2003

Ministero delle Attività Produttive. Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003)

Il Ministro delle Attività Produttive

- Visti gli articoli 1, comma 3, 5 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro dell'Ambiente 11 novembre 1999, di seguito decreto ministeriale 11 novembre 1999, e,
- in particolare, l'articolo 6;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001, recante: "Approvazione della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999";
- Considerato che ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi e, pertanto, la disciplina del mercato elettrico contiene disposizioni relative alla organizzazione di tale sede;
- Considerato che la disciplina del mercato elettrico prevede, all'articolo 3, commi 3.1 e 3.2, che le norme attuative e procedimentali della medesima disciplina siano definite anche nelle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico e che il Gestore del mercato elettrico predisponga uno schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico e lo trasmetta al Ministro delle Attività Produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Vista la proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa per l'approvazione al Ministro delle Attività Produttive con lettera del 18 gennaio 2002, prot. n. GME/P2002000023;
- Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica 23 aprile 2002, n. 72/02, recante: "Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle Attività Produttive su uno schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico", trasmessa al Ministro delle Attività Produttive con lettera del 20 maggio 2002, prot. n. PR/M02/1905;
- Considerato che il Ministro delle Attività Produttive con lettera del 2 luglio 2002, prot. n. 211826, ha inviato al Gestore del mercato elettrico alcune osservazioni in merito allo schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico formulate sulla base del parere espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la sopra citata delibera n. 72/02;
- Vista la successiva proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa, per l'approvazione, al Ministro delle Attività Produttive dal Gestore del mercato elettrico con lettera del 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260;

- Considerato che detta proposta recepisce il sopra citato parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo le osservazioni inviate dal Ministro delle Attività Produttive con la già richiamata lettera del 2 luglio 2002;
- Ritenuto che, in ordine al citato parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, malgrado l'organizzazione e la gestione del mercato dei certificati verdi non siano da qualificare alla stregua di servizio di pubblica utilità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, è opportuno prevedere che la soluzione in via definitiva delle controversie tra operatori ammessi al mercato dei certificati verdi, ovvero tra detti operatori e il Gestore del mercato elettrico, sia assoggettata, su richiesta di uno dei soggetti interessati, a norme emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Considerato che ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale emette a proprio favore e colloca sulla sede per la contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999;
- Considerato che i soggetti tenuti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999 devono trasmettere al Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1999, entro il 31 marzo di ogni anno e a partire dal 2003, i certificati verdi relativi all'anno precedente per l'annullamento;
- Tenuto conto che l'offerta di certificati verdi di produttori privati non risulta sufficiente a coprire interamente la domanda dei soggetti tenuti all'obbligo;
- Ritenuto che il Gestore della rete di trasmissione nazionale possa soddisfare la domanda residua offrendo i certificati emessi a proprio favore solo nella sede di contrattazione organizzata dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999;
- Ritenuto quindi che sia necessario rendere operativa la sede di contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico;

Decreta:

articolo 1

Approvazione delle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico con riferimento al mercato dei certificati verdi

1. Sono approvate le istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 riportate nel testo allegato al presente decreto (Allegato A).

articolo 2

Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale il Gestore del mercato elettrico Spa, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, assume la responsabilità delle proprie funzioni relativamente all'organizzazione e gestione della sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

articolo 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2003

Il Ministro: Marzano

Allegato A - Istruzioni alla disciplina del mercato elettrico (ai sensi dell'articolo 3 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001).

Titolo I
Disposizioni generali

articolo 1
Oggetto ed allegati

1. Le presenti istruzioni contengono le norme attuative e procedimentali della disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001, di seguito denominata la "Disciplina".
2. I documenti allegati alle presenti istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle medesime.

articolo 2
Definizioni

1. Ai fini delle presenti istruzioni e dei documenti ad esse allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della Disciplina.
2. Nelle presenti istruzioni si intende per:
   a) - d) (omissis);
   e) "codice di identificazione dell'operatore": la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
   f) - h3) (omissis);

i) "esclusione dal mercato": la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore;
j) "giorno lavorativo": i giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
k) - aa) (omissis);
bb) "prezzo di riferimento": il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del mercato dei certificati verdi;
cc) - jj) (omissis);
kk) "sessione di un mercato": l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito del mercato;
ll) "sospensione dal mercato": la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul mercato;
mm) - nn) (omissis).

articolo 3

Unità di misura e arrotondamenti

1. Ai fini del mercato:
   a) - b) (omissis);
   c) l'unità di misura monetaria è l'euro, con specificazione di due decimali;
   d) - e) (omissis);
   f) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rappresentata dai certificati verdi è l'euro/MWh, con specificazione di due decimali.
2. Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare:
   a) nei casi di cui al precedente comma 3.1, lettere (omissis), *c)*, (omissis) ed *f)*, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso;
   b) (omissis).

articolo 4

Accesso al sistema informatico del GME

1. L'accesso al sistema informatico del GME può avvenire, (omissis):
   a) attraverso la rete Internet;
   b) attraverso collegamenti dedicati, secondo modalità definite nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

articolo 5

Comunicazioni e pubblicazione di dati e di informazioni

1. Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle presenti istruzioni sono effettuate per via telematica. In particolare:

a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore;

b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.

2. Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

   a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta entro le ore 16;

   b) alle ore 8 del giorno successivo a quello di ricezione, se pervenuta oltre le ore 16.

3. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione, fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Titolo II
(Omissis) Elenco degli operatori ammessi al mercato

articolo 6
(Omissis).

articolo 7
(Omissis).

articolo 8
Elenco degli operatori ammessi al mercato

1. Il GME tiene l'elenco degli operatori ammessi al mercato, di cui all'articolo 4, comma 4.4, della Disciplina.
2. Nell'elenco degli operatori ammessi al mercato sono inseriti, all'atto dell'ammissione, i soggetti ammessi al mercato ai sensi del successivo articolo 14. Tale elenco è formato e tenuto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per ciascun operatore, l'elenco degli operatori ammessi al mercato contiene almeno i seguenti dati e informazioni:

   a) codice di identificazione dell'operatore;

   b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale; codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;

   c) mercati sui quali l'operatore è ammesso ad operare (mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi);

   d) stato dell'operatore (attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente);

   e) - h) (omissis);

i) coordinate bancarie dell'operatore;

j) (omissis);

k) codice del conto su cui il GRTN registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore.

4. Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l'operatore è ammesso ad operare.
5. Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

articolo 9

Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'elenco degli operatori ammessi al mercato

1. Ai fini della presentazione di offerte sul mercato, ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente articolo 8, comma 8.3, lettere (omissis), i) e k).

2.-7. (Omissis).

8. Entro un giorno lavorativo dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 9.1, l'elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. (omissis).

Titolo III
Ammissione al mercato

articolo 10

Requisiti di capacità

1. Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

articolo 11

Requisiti di onorabilità

1. Non possono partecipare al mercato:

   a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per il delitto di aggiotaggio di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617-quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640-ter del codice penale;

   b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo articolo 18.

2. Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona

giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.1 sono riferite al titolare, al legale rappresentante o al soggetto munito dei necessari poteri, agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.1 e 11.2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

articolo 12

Domanda di ammissione al mercato

1. Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alle presenti istruzioni (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo articolo 13. Tale domanda è presentata presso il GME, ovvero a questo inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La domanda di cui al precedente comma 12.1 è sottoscritta dal soggetto interessato, ovvero dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri.

articolo 13

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

1. La domanda di ammissione al mercato è corredata di:

   a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere stato destinatario in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 11, comma 11.1, lettera a), ovvero di non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;

   b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", secondo il modello allegato alle presenti istruzioni (Allegato 2).

2. Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera a), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero, attestante che il soggetto non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 11, comma 11.1, lettera a). Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da

persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non è previsto il rilascio del certificato per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo.

3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 13.1, lettera *a)*, e 13.2 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.

articolo 14

Procedura di ammissione

1. Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di capacità ed onorabilità di cui, rispettivamente, ai precedenti articolo 10 e articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione.
   Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.
2. Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità di cui al precedente articolo 10, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
3. Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore (omissis).
4. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

articolo 15

Ammissione al mercato del GRTN (Omissis)

1. In deroga a quanto previsto al precedente articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al GRTN (omissis).

articolo 16

(Omissis).

articolo 17

Obblighi di comunicazione

1. Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che

sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente articolo 8, comma 8.3, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

2. A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 17.1, il GME aggiorna l'elenco degli operatori ammessi al mercato.

articolo 18

Esclusione su richiesta dal mercato

1. Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, sottoscritta dall'operatore o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
2. L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
   a) il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 18.1;
   b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 18.1.
3. L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.
4. Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi articolo 95 e articolo 96, l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alle negoziazioni potrà avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

Titolo IV

(Omissis).

Titolo V

(Omissis).

Titolo VI

(Omissis).

Titolo VII

(Omissis).

Titolo VIII

(Omissis).

Titolo IX

Mercato dei certificati verdi

Capo I
Disposizioni generali

articolo 83

Princípi generali di comportamento degli operatori sul mercato dei certificati verdi

1. Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato dei certificati verdi agli ordinari princípi di correttezza e di buona fede.

articolo 84

Certificati verdi ammessi alle contrattazioni

1. È ammessa la contrattazione di certificati verdi di valore pari a 100 MWh ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999.

articolo 85

Informazioni relative al mercato dei certificati verdi

1. Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ogni tipologia di certificati verdi di cui all'articolo 61, comma 61.2, della disciplina comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni:
   a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;
   b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
   c) prezzo minimo e massimo della sessione;
   d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
   e) volume scambiato nella sessione.
2. Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica i seguenti dati e informazioni:
   a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;
   b) prezzo di riferimento della sessione;
   c) volume scambiato nella sessione.

articolo 86

Corrispettivo

1. Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dall'articolo 7, comma 7.2, della disciplina. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.
2. L'operatore acquirente è tenuto al pagamento del corrispettivo, di cui al precedente comma 86.1 anche per le transazioni annullate dal GME ai sensi del successivo articolo 93, comma 93.6.

articolo 87

Modalità delle contrattazioni

1. Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti.
2. I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono definiti nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

Capo II
Presentazione delle proposte di negoziazione

articolo 88

Proposte di contrattazione

1. Gli operatori, per ogni proposta immessa, indicano l'anno di validità dei certificati e la quantità di certificati oggetto della proposta, nonché il prezzo riferito ad un MWh. La quantità minima negoziabile è pari ad un certificato verde.
2. Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.
3. Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
4. Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto all'articolo 65 della disciplina. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita.
5. Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprietà del registro tenuto dal GRTN, nonché agli eventuali certificati già acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione, ad un prezzo non superiore a quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del successivo articolo 91, comma 91.2.
6. Le modalità di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte sono definite nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

articolo 89

Verifica delle proposte

1. Una proposta di acquisto è respinta nel caso in cui il numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al numero massimo di certificati acquistabili dall'operatore ai sensi del successivo articolo 91, comma 91.2, diminuito del numero di certificati già acquistati dall'operatore nella stessa sessione o per i quali l'operatore abbia già immesso proposte di acquisto non ancora abbinate.

articolo 90

Registrazione delle transazioni eseguite

1. Il GME registra in un archivio elettronico le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:
   a) codice di identificazione della transazione;
   b) prezzo;
   c) quantità;
   d) tipologia del certificato;
   e) giorno e orario di esecuzione;
   f) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Capo III
Pagamenti del mercato dei certificati verdi

articolo 91

Deposito in conto prezzo

1. Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione, versa su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno.
2. Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione è pari al numero di certificati corrispondenti al deposito in conto prezzo di cui al precedente comma 91.1, determinato utilizzando un prezzo convenzionale dichiarato dall'operatore al GME entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione e comunque non inferiore ad un prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME almeno cinque giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione stessa.

articolo 92

Flussi informativi

1. Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, invia, per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:
   a) quantità;
   b) prezzo;
   c) giorno e ora;
   d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
   e) importo da pagare o ricevere.
2. Nel caso di cui al successivo articolo 93, commi 93.2 e 93.3, lettera *a)*, il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprietà del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della sessione nella quale si è verificato tale trasferimento. Nel caso di cui al successivo articolo 93, comma 93.3, lettera *b)*, il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprietà del certificato, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.

articolo 93

Regolazione dei pagamenti

1. Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente con il deposito in conto prezzo.
2. Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale differenza all'operatore acquirente.
3. Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
   a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto;
   b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica all'operatore acquirente la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonché le coordinate bancarie dell'operatore venditore stesso. Tale comunicazione è inviata per conoscenza all'operatore venditore interessato.
4. Nei casi di cui al precedente comma 93.3, lettera *b)*, l'operatore acquirente, versa, con valuta due giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro lo stesso termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
5. Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 93.3, lettera *b)*, l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, o altrimenti accertato l'avvenuto pagamento da parte dell'operatore acquirente, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, della quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.
6. Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 93.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni certificato oggetto della transazione, al minor valore tra il prezzo convenzionale minimo di cui al precedente articolo 91, comma 91.2, ed il doppio della differenza tra il prezzo della transazione annullata ed il prezzo minimo delle transazioni concluse, anche se successivamente annullate ai sensi del presente comma, nella

medesima sessione del mercato dei certificati verdi. Il GME restituisce all'operatore inadempiente l'eventuale ammontare residuo del deposito in conto prezzo.

Titolo X
Sanzioni e contestazioni

Capo I
Violazioni e sanzioni

articolo 94

Cause di violazione della disciplina

1. Sono considerate violazioni della disciplina, ai sensi dell'articolo 69 della disciplina medesima, nonché delle disposizioni di essa attuative, i seguenti comportamenti:
   a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposti dal GME;
   b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui ai successivi capi (omissis) III del presente titolo;
   c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
   d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
   e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte predisposti dal GME;
   f) ogni altro comportamento contrario ai princípi generali di cui ai precedenti (omissis) articolo 83.

articolo 95

Gradualità delle sanzioni

1. Nei casi di violazione della disciplina e delle disposizioni di essa attuative, il GME può irrogare le sanzioni di cui all'articolo 69 della disciplina, secondo la procedura ivi prevista e con la gradualità indicata nei successivi commi.
2. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
   a) richiamo scritto in forma privata;
   b) richiamo scritto in forma pubblica;
   c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un mese.
3. Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 95.2 abbiano determinato

turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma pubblica;

b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

4. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

   a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi;

   b) esclusione dal mercato.

5. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 95.4 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:

   a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;

   b) esclusione dal mercato.

articolo 96

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione

1. Oltre che nei casi previsti al precedente articolo 95, il GME sospende l'operatore dal mercato nel caso in cui questo non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 17, con riferimento alle variazioni circa fatti, stati e qualità comprovati dalla documentazione di cui al precedente articolo 13. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione.

Capo II

(Omissis).

Capo III

Contestazioni relative al mercato dei certificati verdi

articolo 104

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

1. Le contestazioni relative al mercato dei certificati verdi sono inoltrate, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione, per via telematica, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
2. Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:

   a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della

contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

articolo 105
Verifica delle contestazioni

1. Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del mercato dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:
   a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;
   b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
   c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

Capo IV
Ricorso al collegio dei probiviri

articolo 106
Contestazioni relative (omissis) al mercato dei certificati verdi

1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti (omissis) articolo 105 può proporre ricorso al collegio dei probiviri, ai sensi dell'articolo 72, comma 72.6, della disciplina.
2. Il ricorso al collegio dei probiviri, di cui al precedente comma 106.1, a pena di inammissibilità, è presentato mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario dalla comunicazione, da parte del GME, dell'esito della verifica della contestazione. Il ricorso, sottoscritto dall'operatore o dal suo legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve contenere, a pena di inammissibilità, almeno l'indicazione di:
   a) mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione;
   b) decisione del GME oggetto della contestazione;
   c) motivi del ricorso.

articolo 107
(Omissis).

Capo V
Controversie tra GME ed operatori e tra operatori

articolo 108

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori possono essere risolte, in via definitiva, mediante il ricorso alle procedure di arbitrato previste dall'articolo 73 della disciplina.
2. Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

Titolo XI
Disposizioni transitorie e finali

Capo I

(Omissis).

Capo II
Disposizioni finali

articolo 111

(Omissis).

articolo 112

Funzionamento del sistema informatico

1. In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente (omissis) una sessione di mercato.
2. Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico ed un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed in generale il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione e alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

articolo 113

(Omissis).

Allegati

Allegato 1. Modello di domanda di ammissione.
Allegato 2. Modello di contratto di adesione al mercato.
Allegato 3. (Omissis).
Allegato 4. (Omissis).

Allegato 1
All'Allegato A alle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico

Modello di domanda di ammissione al mercato

Il sottoscritto (cognome e nome)...., nato a ....., il....., residente in ...., via/piazza .... n. ....., C.F. ..... e P.I....., numero telefonico ....., numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ....;
Ovvero:
La società ..../altro .... (denominazione o ragione sociale) ...., con sede legale a ...., via/piazza .... n. ....., C.F. ..... e P.I....., numero telefonico ....., numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ...., in persona di ..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri);

Considerato che:
- l'organizzazione e le modalità di gestione del mercato (omissis) sono definite nella disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001;
- le istruzioni alla suddetta disciplina, recanti le norme attuative e procedimentali della medesima, sono state approvate con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data ....., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. ....., del .....;
- le disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- (omissis);
- ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla disciplina del mercato elettrico e dalle istruzioni, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 10 della predetta legge.

Tutto ciò considerato, il sottoscritto ..../ la società/altro ...., in persona di .... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri);

Chiede:
Ai sensi dell'articolo 4 della disciplina del mercato elettrico, l'ammissione al/ai seguente/i mercato/i:
- (omissis);
- mercato dei certificati verdi,
- mediante la procedura di cui all'articolo 14 delle istruzioni.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 delle istruzioni, che costituisce parte integrante della presente domanda.
Il sottoscritto ..../ la società/altro ...., dichiara:
1) - 2) (omissis);
3) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui alla disciplina del mercato elettrico, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
4) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
5) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
6) di prestare altresì il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;
7) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la sig./sig.ra....., il cui recapito è il seguente: .....

Luogo, data .....

Firma del richiedente, del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri .....

Allegato 2
All'Allegato A alle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico

Contratto di adesione al mercato

Tra: il Gestore del mercato elettrico Spa, con sede legale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, codice fiscale e partita IVA 06208031002, in persona di ....., in qualità di ..... (nel seguito: il GME), e:
Cognome e nome ..... la società ..... altro (denominazione o ragione sociale) ..... residente in ..... con sede legale in ....., via/piazza ..... n. ...., codice fiscale, partita IVA ....., in persona di ....., in qualità di ..... (di seguito: il contraente).

Il GME e il contraente, nel seguito definiti singolarmente la "parte" e congiuntamente le "parti";

Premesso che:

a) il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico;

b) il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (nel seguito: il GRTN) è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

c) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la disciplina) con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001;

d) l'articolo 5 della disciplina prevede che, ai fini dell'ammissione al mercato, i soggetti aventi titolo sottoscrivano un contratto di adesione (nel seguito: il contratto), il cui modello è definito nelle istruzioni alla disciplina medesima (nel seguito: le istruzioni);

e) ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della disciplina, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha approvato le istruzioni con decreto ....., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n..... , del.....;

f) le disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

g) - m) (omissis);

n) il contraente è cliente grossista/cliente idoneo/produttore/ (omissis) formazione associativa di cui all'articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Tutto ciò premesso:

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

articolo 1

Oggetto del contratto e valore delle premesse

1. Con il presente contratto sono definiti:
   a) i diritti e gli obblighi del contraente nei confronti del GME;
   b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi (omissis) sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i servizi).
2. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

articolo 2

Obblighi del contraente

1. Il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva,

la disciplina (omissis) del mercato dei certificati verdi (nel seguito [omissis]: il mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il contraente dichiara altresì di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2. Il contraente si impegna a:

a) rispettare la disciplina, le istruzioni e le disposizioni tecniche di funzionamento ed a mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che qualora il contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla disciplina, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche di funzionamento, il contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente contratto inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 12, comma 12.7.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del contraente alle obbligazioni assunte sul mercato;

b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione, che siano compatibili con il sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al sistema stesso;

c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera *b)*;

d) (omissis);

e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo IX, Capo III, delle istruzioni;

f) rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;

g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi; in particolare, il contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 12, comma 12.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al sistema o accesso abusivo ai locali del contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di

consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;

i) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei servizi;

j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul mercato. Il contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo al mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;

k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera *j)* e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;

l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal contraente stesso, nonché dai suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente contratto, della disciplina, delle istruzioni, delle disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

articolo 3

Prestazioni del GME

1. I servizi verranno prestati dal GME al contraente in conformità al presente contratto, alla disciplina, alle istruzioni e alle disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
2. Il GME presterà al contraente la collaborazione necessaria affinché il contraente acceda al sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del contraente.
3. Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della disciplina, delle istruzioni o delle disposizioni tecniche di funzionamento.
4. Senza pregiudizio di quanto previsto dalla disciplina, dalle istruzioni e dalle

disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal contraente per accedere al sistema, il contraente sarà tenuto ad eliminare con la massima tempestività le relative cause. Il GME e il contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del sistema (omissis).

5. Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel sistema o formatisi sul mercato. Il GME e il contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al contraente nell'ambito della prestazione dei servizi.
6. Il GME e il contraente si danno atto che il GME non potrà essere ritenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete Internet.
7. Il contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei servizi, di soggetti terzi dal GME stesso designati, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il contraente e il GME.

articolo 4

Modalità di accesso al sistema

1. Ai fini dell'accesso al sistema, il contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.
2. L'accesso al sistema avviene in conformità a quanto stabilito, in particolare, nelle istruzioni e nelle disposizioni tecniche di funzionamento.

articolo 5

(Omissis).

articolo 6

(Omissis).

articolo 7

(Omissis).

articolo 8

Corrispettivo

1. Il contraente pagherà per i servizi forniti in esecuzione del presente contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 della disciplina, secondo le

modalità definite agli articoli (omissis) 86 delle istruzioni.

2. Nel caso di disattivazione totale del sistema, tale da impedire al contraente di effettuare le negoziazioni sul mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 8.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

articolo 9

Limitazione dalle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

1. Salvo quanto previsto nella disciplina e nelle istruzioni, il GME, nella prestazione dei servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
2. Il contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei servizi entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal giorno in cui il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal giorno in cui il contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
3. Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
4. È facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del sistema, di sospendere l'accesso al sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

articolo 10

Durata

1. Il presente contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.
2. Il presente contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei

seguenti eventi:

a) esclusione del contraente dal mercato;

b) disattivazione totale del sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;

c) recesso del contraente dal presente contratto.

3. Lo scioglimento del contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una parte abbia titolo in base al presente contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

articolo 11

Risoluzione

1. L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 4 della disciplina e dell'articolo 14 delle istruzioni, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (omissis).

articolo 12

Clausole generali

1. L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
2. Il presente contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente contratto.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 9, comma 9.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
4. (Omissis).
5. Il presente contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.
6. Per le finalità di cui al presente contratto, le parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

   Gestore del mercato elettrico Spa, viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma;

   ...., via/piazza .... n .....
7. Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

   Gestore del mercato elettrico Spa, viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile ....., indirizzo e-mail .....;

   ...., via/piazza .... n. ....., numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ....

8. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

articolo 13

Legge applicabile

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

articolo 14

Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il contraente in relazione al presente contratto sarà risolta secondo quanto stabilito agli articoli 72 e 73 della disciplina, nonché dall'articolo 108 delle istruzioni, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

   Il GME .... Il contraente ....

   Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del contratto: articolo 2 (obblighi del contraente); articolo 3 (prestazioni del GME); (omissis); articolo 9 (limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); articolo 10 (durata); articolo 11 (risoluzione); articolo 12 (clausole generali); articolo 13 (legge applicabile); articolo 14 (controversie).

Roma, ...

Il contraente .....

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

(pubblicato in Suppl. ordinario n. 17 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004)

articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei princípi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:

   a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

   b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;

   c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

   d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

   a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

   b) impianti alimentati da fonti innovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e alla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera *d)*;

   c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera *b)*;

   d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

   e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con

capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera *a)*;

f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera *g)*, nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);

i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;

n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

articolo 3

Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione

1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle

specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato.

2. Il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:
   a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
   b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di cui all'Allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
   c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo 11;
   d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
   e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;
   f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
   g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;
   h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.

articolo 4

Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti

1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta

da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle Attività Produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.

2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto.

articolo 5

Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:

   a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;

   b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;

   c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;

   d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;

e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;

f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;

g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;

h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, da un membro designato dal Ministero delle Attività Produttive, da un membro designato dal Ministero dell'Interno e da un membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra".
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

articolo 6

Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.

2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

articolo 7

Disposizioni specifiche per il solare

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
   a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
   b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
   c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;
   d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
   e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
   f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
   g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

articolo 8

Disposizioni specifiche per le centrali ibride

1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale è richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso periodo.
3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di

minimo tecnico. La disponibilità residua della centrale non impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.

4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

articolo 9

Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili

1. Il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
   a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;
   b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;
   c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.

articolo 10

Obiettivi indicativi regionali

1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

articolo 11

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili

1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della "garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili", nel seguito denominata "garanzia di origine".
2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.

7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione Europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

articolo 12

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,

rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princípi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempreché ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

articolo 13

Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico

1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal Gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la

scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal Gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato.

articolo 14

Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:

   a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;

   b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

   c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il Gestore di rete;

   d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il Gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;

   e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;

   f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

articolo 15

Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalità previste dalla medesima legge, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è svolta una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006.

articolo 16

Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia

1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio svolge attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
   a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale;
   b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
   c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
   d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
   e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
   f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride;
   g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più di venti esperti della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e degli Affari Regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri dell'Osservatorio e ne sono organizzate le attività.
4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.

5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili.

articolo 17

Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera *e)*, della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
   a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
   b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
   c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata,

adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce altresì:

a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;

b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

articolo 18

Cumulabilità di incentivi

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

articolo 19

Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

articolo 20

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio

decreto, il Ministro delle Attività Produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione Europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.
6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La

predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.

7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2001, Supplemento ordinario, n. 279 in vigore dall'11 gennaio 2002)

articolo 1

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:

   a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il

concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente

generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princípi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

   a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

   b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

   c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera *c)*, ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione Europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte

dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera *b)*, dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera *f-bis)* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 2001

Ciampi

Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Ministro dell'Economia e delle Finanze: Tremonti
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: Lunardi
Ministro delle Attività Produttive: Marzano
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 374):

- Presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (Tremonti), dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Lunardi), dal Ministro delle Attività Produttive (Marzano) e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Matteoli) il 3 luglio 2001.
- Assegnato alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 3 luglio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, Giunta per gli affari delle Comunità Europee e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 25 luglio 2001.
- Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2001 e approvato il 3 agosto 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1516):

- Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, l'11 settembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla VIII Commissione l'11, 12, 13, 18, 19, 26 e 27 settembre 2001 e il 9 ottobre 2001.
- Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 2001 (atto n. 1516/A - relatore on. Armani).
- Esaminato in aula il 19 settembre 2001, l'11, 15, 16 ottobre 2001 e approvato con modificazioni il 17 ottobre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 374/B):

- Assegnato alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 18 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
- Esaminato dalle commissioni riunite il 20, 21, 27, 28 e 29 novembre.
- Esaminato in aula il 29 novembre 2001 e approvato il 6 dicembre 2001.

Deliberazione CIPE 21 dicembre 2001

Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* Supplemento ordinario, n. 68 del 21 marzo 2002)

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

- Viste la decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e la decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della suddetta rete onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi;
- Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati e visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata Unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle Amministrazioni centrali per la realizzazione d'infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;
- Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
- Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, che, tra le principali iniziative di politica economica, prevede la realizzazione di un programma di opere pubbliche ritenute strategiche per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, stimando l'importo complessivo del programma in 100.000 miliardi di lire (51.646 M(euro) distribuito nell'arco dell'intera legislatura, con finanziamento per il 50% a carico del bilancio pubblico e per il 50% mediante ricorso al project-financing, e prevedendo l'emanazione di apposito strumento legislativo volto ad imprimere la necessaria accelerazione all'iter realizzativo delle opere incluse nel programma;
- Visto il testo normativo (A.S. 374-B), approvato definitivamente dalle Camere il 6 dicembre 2001 e promulgato in data odierna con il n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), in corso di pubblicazione, che, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato in base alle indicazioni procedurali contenute nello stesso comma 1, sancendo che il programma persegua finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale e tenga conto del Piano generale dei trasporti, fermo restando peraltro che l'inserimento di opere non ricomprese in detto Piano costituisce automatica integrazione dello stesso, e disponendo che, in sede di prima applicazione della legge, il programma medesimo sia approvato da questo Comitato entro il 31 dicembre 2001;
- Visto il disegno di legge in materia di infrastrutture, collegato alla legge finanziaria

relativa all'anno 2002 (A.C. 2032), che autorizza, a decorrere da detto anno, specifici limiti d'impegno per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche individuate nel programma di cui sopra, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati all'uopo disponibili;

- Vista la nota in data 14 dicembre 2001 con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, in vista della riunione preliminare alla seduta di questo Comitato, lo schema di programma delle "infrastrutture strategiche";
- Considerato che la proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formato oggetto di discussione da parte della Conferenza unificata nelle sedute del 5 e del 20 dicembre 2001;
- Considerato che lo schema di programma, unitamente alle indicazioni di investimento complessivo e di previsione di spesa nel triennio 2002-2004, è stato oggetto di approfondito esame nel corso delle riunioni preparatorie di questo Comitato del 17 e del 20 dicembre 2001, esame dal quale è emersa, tra l'altro, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate dal suddetto disegno di legge in materia d'infrastrutture al programma di cui trattasi;
- Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato il programma, che tiene conto delle indicazioni e valutazioni emerse nelle suddette riunioni preparatorie e che, in particolare, prevede investimenti localizzati nel Mezzogiorno, per il triennio 2002-2004, in misura pari a circa il 45% degli investimenti complessivi;
- Preso atto che, nella stesura definitiva come sopra sottoposta a questo Comitato, lo schema di programma si articola nei seguenti sottosistemi:
  - Sistema valichi
  - Corridoi longitudinali plurimodali (padano; Tirreno-Brennero; tirrenico-Nord Europa; adriatico; dorsale centrale)
  - Sistema Mo.se.
  - Ponte sullo Stretto di Messina
  - Corridoi trasversali dorsale appenninica
  - Piastra logistica euromediterranea della Sardegna
  - Hub portuali, interportuali e allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali
  - Sistemi urbani
  - Schemi idrici, concernenti interventi per l'emergenza nel Mezzogiorno continentale ed insulare
  - Piano degli schemi irrigui
  - Piano degli interventi idro-geologici prioritari
  - Piano degli interventi nel comparto energetico
  - Piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni
  - Sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mirato all'attuazione del programma;
- Preso atto che molti interventi inclusi nei sottosistemi sopra elencati figurano

ricompresi nelle intese istituzionali di programma e relativi Accordi di programma quadro, affidati al coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Preso atto che il piano degli interventi nel comparto energetico ed il piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni prevedono investimenti di notevole entità da parte di soggetti privati;
- Preso atto che il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari sono ancora in corso di definitiva messa a punto, sì che occorre rinviarne l'approvazione allorché sarà disponibile la versione finale, con il dettaglio delle opere da includere nel programma;
- Ritenuto che il "sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mirato all'attuazione del programma" non sia immediatamente riconducibile ai contenuti del programma stesso, pur ponendosi in funzione strumentale per la realizzazione del medesimo;
- Udita la relazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sottolinea come lo schema di programma sia stato elaborato sulla base di un'attenta verifica delle esigenze del Paese, sentendo in collaborazione con il Ministro per gli Affari Regionali - le singole regioni, e che precisa che gli interventi individuati in detto schema sono da valutare in una logica complessiva di sistema, che – per quanto attiene in particolare agli investimenti per la mobilità – è coerente con il disegno di rete tracciato dalla normativa comunitaria e dal P.G.T.L. e che presuppone una lettura integrata degli interventi di programma e degli interventi ricompresi nei piani di settore e soprattutto nel contratto di programma stipulato con la Società FS per il quinquennio 2001-2005 e nel programma triennale della viabilità 2002-2004;

Delibera

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge promulgata in data odierna con il n. 443, in corso di pubblicazione, ed ai fini dell'accelerazione delle procedure previste dal comma 2 del medesimo articolo, il programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" che, considerati nell'ottica d'integrazione complessiva esposta in premessa e portati a sistema nell'ambito dei settori d'intervento del pari specificati in premessa, assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese: il programma è sintetizzato nel prospetto Allegato sub 1), che riporta una prima valutazione dei dati di costo e degli importi disponibili già esistenti per i singoli investimenti inclusi nel programma e che costituisce parte integrante della presente delibera; mentre negli altri allegati, che costituiscono del pari parte integrante della presente delibera, sono riportati – rispettivamente – il programma degli interventi trasportistici articolato per regione ed inclusivo di altri interventi inseriti solo ai fini dell'accelerazione delle procedure (Allegato 2), il piano degli schemi idrici (Allegato 3), il piano degli interventi nel comparto energetico (Allegato 4), la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni (Allegato 5): la puntuale localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi nel comparto energetico e degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite d'intesa con la regione interessata.

Con successiva delibera ed a integrazione del suddetto programma, questo Comitato provvederà ad approvare il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari. In tale occasione questo Comitato provvederà, altresì, nell'ambito delle modalità di approvazione dei progetti e delle procedure di monitoraggio previste dalla normativa vigente, ad individuare le forme di collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche con riguardo all'inserimento delle iniziative nelle Intese istituzionali di programma.

2. La definizione del quadro finanziario resta subordinata all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2002 e del collegato alla finanziaria stessa in materia d'infrastrutture (citato A.C. 2032). In tale contesto le previsioni di spesa riportate nel menzionato Allegato 1 hanno carattere programmatico e mirano, tra l'altro, a rilevare il fabbisogno residuo per le annualità successive al 2002, anche in relazione alle disposizioni della legge richiamata.

In particolare per il 2002 le previsioni di spesa sono pari a 2.763,51 M(euro), così ripartiti:

3. Questo Comitato, anche in coerenza con i princípi di addizionalità richiamati in premessa, procederà, successivamente all'approvazione del predetto disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, alla ricognizione – per ciascun intervento – delle diverse fonti di finanziamento disponibili, sulla base delle schede predisposte secondo lo schema discusso nella riunione preparatoria del 17 dicembre 2001.
4. Alla luce, tra l'altro, delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 sul coinvolgimento di capitali privati, l'Unità tecnica - Finanza di progetto provvederà ad individuare i settori o le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di detti capitali privati e a tal fine procederà a effettuare studi pilota su alcuni progetti selezionati, avendo riguardo alle finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio, dal Ministero dell'Economia d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture. La predetta Unità riferirà a questo Comitato circa le risultanze degli studi stessi.
5. L'assegnazione delle risorse previste dall'articolo 7 del richiamato d.d.l. collegato alla legge finanziaria 2002 dovrà essere effettuata, secondo i criteri di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale sottesi dal menzionato articolo 1 della "legge obiettivo" e del resto già tenuti presenti nello schema di programma, in relazione agli esiti delle ricognizioni di cui sopra.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2001

Il Presidente Delegato: Giulio Tremonti

Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2002, Supplemento ordinario, n. 174)

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
- Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per i Beni e le Attività Culturali, dell'Interno, della Giustizia e per gli Affari Regionali;

Emana il seguente decreto legislativo

Capo I
Infrastrutture ed insediamenti produttivi

articolo 1

Oggetto - Definizioni

1. Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali

opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
4. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei princípi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.
7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:

   a) legge delega è la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

   b) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega;

   c) Ministero è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

   d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;

   e) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o

Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie – integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili – che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera *b)* della direttiva 93/37/CEE, nonché i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sono altresì soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi;
h) CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro è la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) regolamento è il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione è il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto;
n) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo.

articolo 2

Attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

1. Il Ministero promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente decreto legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;

f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle Attività Produttive, le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive.

3. Per le attività di cui al presente decreto il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalità interne, può:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera *c)* sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attività di cui al presente decreto il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la collaborazione della Unità tecnica - Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare la realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli

advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle Amministrazioni statali e regionali interessate.

articolo 3

Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione

1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere già previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto già previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge quadro, dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovrà inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e dovrà includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui al successivo articolo 5. Le Amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle Amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni del Capo II del presente decreto legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
   a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 18, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.

articolo 4

Progetto definitivo - Pubblica utilità dell'opera

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni

dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle Amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le Pubbliche Amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o

provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

articolo 5

Interferenze

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto Gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del Gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

articolo 6

Modalità di realizzazione

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.

articolo 7
Concessione

1. La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture è regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonché dalle altre norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate ed integrate come previsto dal presente articolo.
2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
   a) il soggetto aggiudicatore può alternativamente:
   - imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale in sede di offerta. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;
   - invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi;
   b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
   - norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;
   - norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
   - verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della legge quadro e del regolamento;
   c) i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 3, comma 6, della medesima direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi

7, 8 e 9 dell'articolo 9 del presente decreto. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dalla direttiva 93/37/CEE.

4. Per le concessioni già affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, della legge quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva 93/37/CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad infrastrutture, già affidate al momento di entrata in vigore del presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro.

articolo 8

Promotore

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché nelle *Gazzette Ufficiali* italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. È comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 37-bis della legge quadro.
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter della legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

5. La gara di cui all'articolo 37-quater della legge quadro è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.

articolo 9

Affidamento a contraente generale

1. Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 della legge quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
   a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
   b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
   c) alla progettazione esecutiva;
   d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
   e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
   f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
   g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
   a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
   b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
   c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
   d) al collaudo delle stesse;
   e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del

presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dall'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, dalle norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle disposizioni seguenti:
   a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
   b) al di fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non sono applicabili le norme della legge quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dalla integrazione del regolamento di cui all'articolo 15. Al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 5, della legge quadro.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal

certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.

articolo 10

Procedure di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso; per la scelta della procedura non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la procedura di appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potrà essere inferiore a cinque.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
   al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:
   a) il prezzo;
   b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
   c) il tempo di esecuzione;
   d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
   e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 7, comma 2;

f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 16 giugno 1993.
7. Le predette disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro.
8. Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.

articolo 11

Collaudo

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla legge quadro.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.

articolo 12

Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.

4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 15.

articolo 13

Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico

1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle Attività Produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle Amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori Amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto

e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria ed acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le Amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle Amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 18.
5. L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente decreto relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle Attività Produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 5 del presente decreto legislativo.

articolo 14

Norme in materia processuale

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino

le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione ed asservimento:

a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non più tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice competente;

b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nel concedere la misura cautelare il giudice non potrà prescindere dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure;

c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. In applicazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.
3. Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto.

articolo 15

Regolamento

1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalità previste dalla legge quadro, il regolamento, nonché gli altri regolamenti emessi ai sensi della medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si applicano alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori, nonché alle regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinente a queste procedure si applicano a regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni e loro concessionari o appaltatori sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.
2. A norma dell'articolo 3 della legge quadro, i regolamenti emanati in esercizio della potestà di cui al comma 1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia.

3. In particolare, con uno o più regolamenti, possono essere disciplinate:
   a) le modalità di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 allo scopo convocata, e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze;
   b) le modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato, assicurando la possibilità, per la regione o provincia autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la continuità dei lavori;
   c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente decreto;
   d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalità di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della legge quadro ed assicurando il rispetto delle normative comunitarie applicabili;
   e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare ai fini di cui al presente decreto legislativo;
   f) le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro.
4. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi di cui al comma 1 si applica il regolamento in quanto compatibile con le norme della legge delega e del presente decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal regolamento sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

articolo 16

Norme transitorie e derogatorie

1. Nel caso in cui sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale

caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9.

2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dal presente decreto legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui al presente decreto legislativo, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso.
3. In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione.
4. Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
5. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente decreto legislativo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La società Stretto di Messina Spa, istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo.
7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 13, in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nel decreto stesso, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.

Capo II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

articolo 17
Campo di applicazione

1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.
5. Con successivo decreto legislativo sarà regolata la procedura di autorizzazione ambientale integrata per gli insediamenti produttivi.

articolo 18
Procedure

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è eseguita nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale è redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che deve comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
4. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché, per le opere di cui all'articolo 13, anche al Ministro delle Attività Produttive. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 19.
6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio o del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

articolo 19

Contenuto della valutazione di impatto ambientale

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonché tra dirigenti della Pubblica Amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.

3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.

articolo 20

Compiti della Commissione speciale VIA

1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che può disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale ordina al soggetto Gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese

del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2002

Ciampi

Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: Lunardi
Ministro dell'Economia e delle Finanze: Tremonti
Ministro delle Attività Produttive: Marzano
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Matteoli
Ministro per i Beni e le Attività Culturali: Urbani
Ministro dell'Interno: Pisano
Ministro della Giustizia: Castelli
Ministro per gli Affari Regionali: La Loggia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)"
(pubblicato Supp. ordinario n. 211, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001)

Il Presidente della Repubblica
- Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
- Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 1997, n. 97, nonché il numero 18 dell'Allegato 1, richiamato nel medesimo comma;
- Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera *e)*, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
- Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
- Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici;
Emana il seguente decreto:

Titolo I
Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico

articolo 6 (L)
Regole generali sulla competenza
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)

2. Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)
3. Le regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

Titolo II
Disposizioni generali

Capo I
Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

articolo 8 (L)

Le fasi del procedimento espropriativo

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
   a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
   b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
   c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)

Capo II
La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

articolo 9 (L)

Vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (L)
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

articolo 10 (L)

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)

articolo 11 (L)

La partecipazione degli interessati

1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
   a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del Consiglio comunale;
   b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

Capo III
La fase della dichiarazione di pubblica utilità

Sezione I
Disposizioni sul procedimento

articolo 12 (L)

Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
   a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
   b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)

articolo 13 (L)

Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L)
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L)
5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a

trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti. (L)

Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera

articolo 15 (L)
Disposizioni sulla redazione del progetto

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L)

articolo 17 (L)
L'approvazione del progetto definitivo

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può

fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio. (L)

Sezione III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche

articolo 18 (L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)

articolo 19 (L)
L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al Consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)

Capo IV
La fase di emanazione del decreto di esproprio

Sezione I
Del modo di determinare l'indennità di espropriazione

articolo 22-bis (L)
Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria

l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
   a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
   b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)

Sezione II
Del decreto di esproprio

articolo 23 (L-R)

Contenuto ed effetti del decreto di esproprio

1. Il decreto di esproprio:
   a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
   b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
   c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
   d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
   e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;

e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;

f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio. con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L)

2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)

articolo 58 (L)

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1:

1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;

15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 della legge 30 giugno 1909, n. 407;
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24

agosto 1921, n. 1290;

51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154;
64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 1° ottobre 1969,

n. 739;

84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641 (leggasi "28 luglio 1967, n. 641");
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
99) il Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;
101) l'articolo 1-ter del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104) l'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1978, n. 988;
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;

114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l'articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
117) il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;
126) l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
133) l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i

procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio o all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.

articolo 59

Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001)

articolo 1
Finalità della legge

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princípi fondamentali diretti a:
   a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
   b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea;
   c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

articolo 2
Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od

operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

articolo 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera *f)* e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

articolo 4

Funzioni dello Stato

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

   a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e dì normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

   b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della Sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

   c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

   d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

   e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

   f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

   g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

   h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti

il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti i Ministri dell'Ambiente e del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*, e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera *f)*, nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

articolo 5

Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e per i Beni e le Attività Culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per

la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princípi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princípi:
   a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
   b) individuazione delle tipologie dì infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
   c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
   d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
   e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
   f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.

articolo 6

Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'Ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della Sanità, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dei Lavoro e della Previdenza Sociale, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dei Lavori Pubblici, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per i Beni e le Attività Culturali, dei Trasporti e della Navigazione, delle Comunicazioni, della Difesa e dell'Interno.
3. Il Comitato svolge le attività dì cui agli articoli 4, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

articolo 7

Catasto nazionale

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'Ambiente, sentiti il Ministro della Sanità ed il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei Lavori Pubblici e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della Difesa e dell'Interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle Forze di polizia.

articolo 8

Competenze delle regioni, delle province e dei comuni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

   a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dei princípi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

   b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

   c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui

al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni dì esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, le regioni si attengono ai princípi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

articolo 9

Piani di risanamento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*. Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'Ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dei Lavori Pubblici, sentiti il Ministro della Sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia

elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

   a) con provvedimento del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti il Ministro della Sanità e del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

   b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle Comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere *e)*, *h)* ed *l)* del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

articolo 10

Educazione ambientale

1. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri della Sanità, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

articolo 11

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

articolo 12

Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo

1. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione Europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

articolo 13

Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico

1. Il Ministro dell'Ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che

producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

articolo 14

Controlli

1. Le Amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

articolo 15

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

articolo 16

Regime transitorio

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

articolo 17

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

   a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente;

   b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente.

2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D.P.C.M. 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera *a)* che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;
- Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;
- Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
- Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;
- Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);
- Preso atto che non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;
- Sentite le competenti commissioni parlamentari;
- Sulla proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro della Salute;

Decreta

articolo 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

articolo 2

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso.

articolo 3

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

articolo 4

Obiettivi di qualità

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi

insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

articolo 5

Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione

1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz -10 kHz, con riferimento all'esposizione umana" e successivi aggiornamenti.
2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.
4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

articolo 6

Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'articolo 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal Gestore al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

articolo 7

Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge quadro n. 36/2001

procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

articolo 8

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato A

Definizioni

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".

Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

Legge 9 aprile 2002, n. 55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002)

Legge di conversione

articolo 1

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002
(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi)

articolo 1

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

1. Al fine di evitare *il pericolo* di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, *sino alla determinazione dei princípi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,* la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o *ripotenziamento*, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad *esercire* l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, *del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,* e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni *statali e locali* interessate, svolto nel rispetto dei princípi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. *Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.* Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE *del Consiglio, del 24 settembre 1996*, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali *di competenza* delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e *condizione necessaria* del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude *una volta acquisita la VIA* in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al *comma 1* indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. *Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.*

   3-bis. *Il Ministero delle Attività Produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.*

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata *la procedura di VIA*, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

   4-bis. *Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.*

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, *del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,* relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. *Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.*

5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto Legge 3 luglio 2003, n. 158

Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2003 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n.153)

Il Presidente della Repubblica
- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
- Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;
- Ritenuta quindi la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Emana il seguente decreto-legge

articolo 1
Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, Allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono così modificati:
   a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5° C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
   b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37° C;
   c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi

sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4° C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2° C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

articolo 2

Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero delle Attività Produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003

Ciampi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Il Ministro delle Attività Produttive: Marzano
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Legge 27 ottobre 2003, n. 290

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 251 del 28 ottobre 2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge

articolo 1

1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
   a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;
   b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera *a)* anche per capacità di nuova realizzazione;
   c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
   a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;
   b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;
   c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2003

Ciampi

Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Il Ministro delle Attività Produttive: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Testo coordinato del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239

Testo del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 200 del 29 agosto 2003), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo *del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.* Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*".*
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 251 del 28 ottobre 2003)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

articolo 1
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, *fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005* e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di *singole* centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 *rispettano* i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione Europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.
3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al *30 giugno 2005*, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. *Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia.*

Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2002, n. 138.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998 n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
- Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 aprile 2002, n. 60, concernente "Reperimento della direttiva n. 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2002, n. 87, S.O.
- Il decreto ministeriale 12 luglio 1990, concernente "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1990, n. 176, S.O.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1999, n. 124, S.O.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle

acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 2000, n. 218, S.O.

articolo 1-bis

Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica

1. *Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.*

articolo 1-ter

Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti

1. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princípi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.*
2. *Il Ministro delle Attività Produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti annualmente dai gestori delle reti di trasporto.*
3. *Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:*

   a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";

   b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del Gestore e, comunque, ove il Ministro delle Attività Produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al Gestore";

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il Gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il Gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle Attività Produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".

4. *Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.*
5. *Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo1-quinquies, comma 6.*

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dalla presente legge:
  "Articolo 3 (*Gestore della rete di trasmissione nazionale*). - 1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito "Gestore", esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal Gestore. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione Europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.
  2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; *gestisce la rete,*

di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Al Gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al Gestore stesso. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Enel Spa costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del Gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attività del Gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità e le funzioni di Gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Fino alla stessa data l'Enel Spa è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12.
5. Il Gestore della rete é concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. *Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del Gestore e, comunque, ove il Ministro delle Attività Produttive lo ritenga necessario,*

per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al Gestore.

6. Il Gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal Gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il Gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, *fatta eccezione per il Gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento*, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunità Europee a norma dell'articolo 8 della direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il Gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette

società, anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato.

8. Il Gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti *nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il Gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle Attività Produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati.*

   Le suddette convenzioni sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

   Tale convenzione tipo prevede:

   a) la competenza del Gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;

   b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;

   c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;

   d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti.

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del Gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al Gestore un

corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il Gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del Gestore di cui al comma 4.

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale. Il Gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 del'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al Gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere conforme del Gestore per le linee di tensione

superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.

15. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del Gestore. Per assicurare la continuità operativa, l'incarico previsto all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è rinnovabile due volte".

articolo 1-quater

Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

1. *Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.*
2. *Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.*
3. *L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.*
4. *Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.*
5. *Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.*
6. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione*

del terminale nonché all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter autorizzativo.

7. *Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.*
8. *Il Ministro delle Attività Produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.*

Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2002, n. 34, e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 9 aprile 2002, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2002, n. 84).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, recita: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):
  "Articolo 8 (*Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia*).

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'Ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'Ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.".

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

articolo 1-quinquies

Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico

1. *Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle Attività Produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.*
2. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Attività Produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.*
3. *Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti*

per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. *All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.*
5. *All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle Attività Produttive e sentito il parere".*
6. *I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle Attività Produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione Europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle Autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.*
7. *L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico,*

adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

***a)** all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;*

***b)** all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;*

***c)** all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico";

***d)** all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati".*

9. *Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle Attività Produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle Attività Produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

- Si riporta il comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita):

  "20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

  a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

  b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

  c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano

veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera *g)*, l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.".

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Articolo 5 (*Funzioni di Gestore del mercato*).

1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un Gestore del mercato. Il Gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal Gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del Gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti sono determinati, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il Gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.".

- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato della presente legge:

"Articolo 28 (*Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica*).

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989,

n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";

b) - d) (omissis);

e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" è sostituito dal numero "16";

f) (omissis);

g) all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1° al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 16";

h) all'allegato I le parole: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".

3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere *a)*, *e)* e *g)* del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere *calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di*

funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004.

9. - 10. (*Abrogati*).

11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti:", nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Articolo 10 (*Attività di importazione ed esportazione*).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il Gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione Europea; comunica altresì al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

2. Con provvedimento *del Ministro delle Attività Produttive e sentito il parere* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalità e le procedure per consentire al Gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.

3. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione Europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità".

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto legisaltivo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Articolo 6 (*Contrattazione bilaterale*).

1. Con determinazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi.

2. *Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del*

presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Gestore della rete, determina, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al Gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo dovrà essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.".

articolo 1-sexies

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

1. *L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i princípi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.*
2. *Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.*
3. *Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.*
4. *L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.*
5. *Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai princípi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato*

esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

6. *Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.*
7. *Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.*
8. *Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.*
9. *All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del".*

Riferimenti normativi:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Si riporta il testo dell'articolo 120 Cost.: "Articolo 120. - La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

  Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)".
- Si riporta il comma 14 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge: "14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, *previo parere del Gestore* per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato.".

articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto 25 giugno 2003

Ministero delle Attività Produttive. Direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa per la realizzazione di un'azione di verifica sulla potenza di produzione di energia elettrica, sia nel breve sia nel medio periodo.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003)

Il Ministro delle Attività Produttive

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che prevede che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato definisce gli indirizzi strategici e operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito Gestore);
- Visto, inoltre, che il citato decreto legislativo n. 79/1999:
  all'articolo 1, comma 1, liberalizza l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
  all'articolo 1, comma 2, prevede che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi, anche con la finalità di salvaguardare la continuità della fornitura e di ridurre la vulnerabilità dello stesso;
  all'articolo 3 prevede che il Gestore esercita l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, e garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, a tal fine prevedendo il trasferimento al Gestore, con riferimento alle attività riservate, delle competenze, dei diritti e dei poteri di soggetti privati e pubblici;
  al medesimo articolo 3, prevede altresì che il Gestore mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività;
- Considerato che, in base all'articolo 4 della convenzione di concessione allegata al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 17 luglio 2000, il Gestore persegue l'obiettivo di assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo;
- Viste le direttive del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 gennaio 2000, in base alle quali il Gestore adotta un codice di trasmissione e dispacciamento che disciplina le relative attività e che regola i rapporti di quest'ultimo con i soggetti utenti, attenendosi, per l'attività di dispacciamento, ai criteri indicati all'articolo 3 delle medesime direttive;
- Considerato che, in base al citato articolo 3, comma 1, lettera *h)* il Gestore, qualora ne ricorrano le circostanze, in conseguenza delle verifiche di cui alla lettera *g)* del

medesimo comma, modifica i programmi di immissione di energia in rete di produttori, distributori e grossisti, anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, dandone comunicazione al produttore mediante l'emissione dei programmi di produzione finali, in base ai quali il soggetto interessato è tenuto ad eseguire la conduzione degli impianti;

- Vista l'ulteriore direttiva del 7 agosto 2000, in base alla quale il Gestore individua le esigenze del sistema in termini di riserva di potenza nonché gli impianti idonei a tale servizio e stipula contratti di disponibilità di capacità di generazione ricorrendo, ove possibile, a procedure competitive e trasparenti;
- Considerato che il Gestore ha ripetutamente evidenziato la situazione di limitata disponibilità di potenza offerta, in particolare alla punta, rispetto alle previsioni di crescita della domanda;
- Considerato che tale situazione potrebbe rilevarsi incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico nazionale;
- Ritenuto opportuno emanare direttive al Gestore, al fine di consentire un'adeguata azione di verifica sulla potenza di generazione disponibile a livello nazionale, nel breve e nel medio periodo, ivi inclusi gli apporti di nuova potenza in via di realizzazione;

Emana la seguente direttiva

articolo 1

1. Il Gestore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente con cadenza annuale, trasmette al Ministero delle Attività Produttive un rapporto sugli impianti di generazione di potenza superiore a 10 MVA esistenti in Italia, specificando, per ciascun impianto, la tipologia, la potenza nominale, la potenza efficiente, la potenza disponibile all'esercizio nonché le indicazioni sui tempi e sulle condizioni tecniche per l'avvio o il rientro in esercizio della potenza non disponibile alla data sopra indicata.
2. Nel rapporto di cui al comma 1, il Gestore comprende altresì l'elenco degli impianti di cui al comma 1 che, per spazi di tempo significativi compresi nel periodo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003, non hanno immesso energia in rete o fornito i servizi ausiliari, specificando la causa e la durata di tali indisponibilità e formulando proposte per la eventuale ripresa dell'esercizio dei medesimi impianti.
3. Il Gestore altresì, su indicazione del Ministero delle Attività Produttive e fornendo allo stesso un rapporto sugli esiti, effettua verifiche periodiche sugli impianti di generazione autorizzati che risultano in corso di realizzazione o di trasformazione, al fine di accertare i tempi previsti per l'entrata in esercizio della nuova potenza, in relazione alle cause di eventuali ritardi.

articolo 2

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, il Gestore elabora le informazioni e i dati che acquisisce dai titolari degli impianti di generazione, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

2. Per rendere più efficace l'attività di raccolta delle informazioni e dei dati, il Gestore può effettuare le necessarie verifiche, anche direttamente sugli impianti di generazione, avvalendosi allo scopo anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2003

Il Ministro: Marzano

Legge 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001)

Titolo I
Regolazione dei mercati

Capo I
Interventi nel settore assicurativo

articolo 10
Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   "***5-bis.*** A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato

in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
(pubblicata in Suppl. ordinario n. 230 della *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 2002)

Capo IV
Disposizioni in materia di politica energetica

articolo 35

Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica

1. Fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle Attività Produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.

Decreto 19 dicembre 2003

Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società.

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003)

Il Ministro delle Attività Produttive

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4, comma 2, che prevedono il potere di emanazione di apposite direttive da parte del Ministro delle Attività Produttive nei confronti dell'Acquirente unico;
- Considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha costituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, la società per azioni Acquirente unico in data 12 novembre 1999;
- Considerata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la facoltà concessa ai clienti idonei di essere temporaneamente compresi nel mercato dei clienti vincolati;
- Ritenuta l'opportunità di dotare la società Acquirente unico di propria autonomia conferendogli la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica per il mercato dei clienti vincolati;
- Vista la direttiva del 3 maggio 2001 emanata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nei confronti dell'Acquirente unico;
- Ritenuta la necessità di definire ulteriori indirizzi necessari alla società Acquirente unico, anche in vista dell'avviamento del sistema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- Considerato che, ai fini della non discriminazione del mercato dei clienti vincolati, è necessario prevedere la partecipazione dell'Acquirente unico alle procedure concorsuali per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica e di capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Acquirente unico risulta il solo fornitore di energia per i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati;

Emana il seguente decreto:

articolo 1

Assunzione di titolarità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la società Acquirente unico Spa, costituita dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

2. Dalla data di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, comma 1, l'Enel Spa cessa di espletare le funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e le imprese di distribuzione si approvvigionano unicamente dall'Acquirente unico Spa per la fornitura di energia elettrica destinata al medesimo mercato.

articolo 2

Previsioni della domanda

1. L'Acquirente unico Spa è responsabile della previsione della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato ed effettua detta previsione tenendo conto anche dei clienti finali idonei che hanno esercitato la facoltà di rimanere, transitoriamente, nel mercato vincolato.

articolo 3

Modalità di approvvigionamento

1. L'Acquirente unico Spa assicura la copertura della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato, minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento. A tal fine l'Acquirente unico Spa:

   a) stipula i contratti di compravendita di energia elettrica, al di fuori del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per una quantità non superiore al 25% della previsione della domanda complessiva annua del mercato, vincolato, purché detti contratti presentino condizioni di prezzo più favorevoli rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al netto delle componenti a copertura degli oneri di dispacciamento;

   b) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive;

   c) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacità produttiva per l'acquisto, dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità e quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive;

   d) si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità.

2. La quota di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere modificata dal Ministero delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'evoluzione del mercato vincolato.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con proprio provvedimento, i

criteri e le condizioni per la stipula dei contratti di cui al comma 1, lettera *d)*.

4. L'Acquirente unico Spa, stipula contratti d'acquisto di energia elettrica, anche su base pluriennale, derivanti dalle modalità di approvvigionamento di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del mercato vincolato in modo da consentire una graduale cessazione degli impegni contrattuali.

articolo 4

Equilibrio economico

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura l'equilibrio economico dell'Acquirente unico Spa nell'ambito del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, tramite un apposito conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

articolo 5

Contratti pluriennali di importazione di energia elettrica

1. L'Acquirente unico Spa, dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, acquisisce tutta l'energia elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997. Detta energia è ceduta all'Acquirente unico Spa al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003. Tale prezzo verrà aggiornato in misura corrispondente alle variazioni della componente a copertura dei costi variabili di produzione così come definito dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 194/02.
2. In caso di rinegoziazione dei contratti pluriennali di cui al comma 1, una parte pari al 50% dell'eventuale beneficio è ceduta all'Acquirente unico Spa.

articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Fino al 1° febbraio 2004 l'Acquirente unico Spa, nella propria funzione di garante della fornitura dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, si avvale temporaneamente dell'Enel Spa per l'acquisto di partite di energia elettrica nel sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica e per la conseguente cessione, delle medesime, alle imprese di distribuzione.
2. Qualora il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, preveda, anche transitoriamente, la non partecipazione attiva della domanda, l'Acquirente unico, nel comunicare alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa la previsione della propria domanda, ne evidenzia la quota parte da approvvigionare nel citato sistema delle offerte.
3. Qualora l'operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non siano state perfezionate, in tutto o in parte, le modalità di approvvigionamento di cui all'articolo 3, comma 1, l'Acquirente unico Spa si approvvigiona nel citato sistema delle offerte per la copertura della domanda del mercato vincolato.

4. È abrogata la direttiva del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 3 maggio 2001 concernente "Indirizzi necessari alla società Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operativita".

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2003

Il Ministro: Marzano

Decreto 19 dicembre 2003

Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003)

Il Ministro delle Attività Produttive

- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare:
  l'articolo 1, comma 3, che prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato determini, con proprio provvedimento, l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore del mercato di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo;
  l'art. 5, comma 1, che prevede che la gestione economica del mercato elettrico sia affidata ad un Gestore del mercato e che la disciplina del mercato, predisposta dal medesimo Gestore, sia approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999 e, in particolare, l'art. 6 che prevede che, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, il Gestore del mercato elettrico Spa organizzi una sede per la contrattazione dei certificati verdi;
- Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001 di approvazione della Disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: la disciplina del mercato elettrico);
- Considerato che, ai sensi dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2, della Disciplina del mercato elettrico, il Gestore del mercato elettrico Spa ha trasmesso, con lettera del 18 gennaio 2002, prot. n. GME/P2002000023, al Ministro delle Attività Produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico;
- Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 72/02, recante "Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle Attività Produttive su uno schema di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico", trasmessa al Ministro delle Attività Produttive con lettera del 20 maggio 2002, prot. n. PR/M02/1905;
- Considerato che il Ministro delle Attività Produttive, con lettera del 2 luglio 2002, prot. n. 211826, ha inviato al Gestore del mercato elettrico Spa alcune osservazioni in merito alla proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, anche sulla base del sopra richiamato parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Vista la successiva proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico trasmessa dal Gestore del mercato elettrico Spa al Ministro delle Attività Produttive,

per l'approvazione, con lettera del 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260;
- Visto il decreto del Ministro delle Attività Produttive 14 marzo 2003, recante "Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi" e, in particolare, l'art. 1, che dispone l'approvazione delle istruzioni della Disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, riportate in allegato al medesimo decreto;
- Visto il documento "Sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica: Indirizzi per il Sistema Italia 2004" inviato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e al Gestore del mercato elettrico Spa con lettera del Ministro delle Attività Produttive del 31 luglio 2003, prot. n. 2794;
- Vista la nota del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del 1° ottobre 2003, prot. n. 261660, con la quale è stata rappresentata al Gestore del mercato elettrico Spa la necessità di procedere alla modifica di alcune norme contenute nella Disciplina del mercato elettrico, secondo le indicazioni contenute nel documento allegato alla nota medesima recante "Elementi rilevanti per la ridefinizione del sistema delle offerte", nonché l'opportunità di redigere un testo integrato che raccolga, in un unico corpo normativo, le regole di funzionamento del mercato elettrico precedentemente già incluse nella citata Disciplina e nella proposta di istruzioni alla Disciplina stessa trasmessa dal Gestore del mercato elettrico Spa in data 18 luglio 2002;
- Considerato che la Disciplina del mercato elettrico prevede, all'art. 2, comma 2.3, che il Gestore del mercato elettrico Spa trasmetta al Ministro delle Attività Produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, proposte di modifica della Disciplina del mercato elettrico, adeguatamente motivate, tenuto conto delle osservazioni formulate dai soggetti interessati su tali proposte;
- Considerato che il Gestore del mercato elettrico Spa ha effettuato, ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della Disciplina del mercato elettrico, una consultazione su una proposta di modifica della Disciplina medesima, fissando un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico Spa in data 21 novembre 2003, prot. n. GME/P2003000707, recante in allegato una proposta di modifica della Disciplina del mercato elettrico che tiene conto delle osservazioni presentate dai soggetti interessati;
- Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 143/03, recante "Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle Attività Produttive in materia di modifica della Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001", trasmessa con lettera del 12 dicembre 2003, prot. PR/M03/3667 (nel seguito: delibera n. 143/03);
- Considerato che, con la citata delibera n. 143/03, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur esprimendo parere favorevole sulla proposta di modifica della Disciplina

del mercato elettrico, ha formulato osservazioni su tale proposta richiedendo l'inserimento di alcune modifiche ed integrazioni;

- Ritenuto di condividere le osservazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella delibera n. 143/03;
- Ritenuto che i tempi necessari per l'implementazione delle procedure e dei sistemi connessi alla piena operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rendono necessario prevedere un regime transitorio di funzionamento di tale sistema;
- Vista la nota del 12 dicembre 2003, prot. n. 4305, con la quale il Ministro delle Attività Produttive ha:
  trasmesso al Gestore del mercato elettrico Spa la delibera n. 143/03, invitando il medesimo Gestore a recepirne integralmente le osservazioni ivi contenute;
  individuato la tempistica per l'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  formulato al Gestore del mercato elettrico Spa ulteriori indicazioni di modifica della Disciplina del mercato elettrico;
  invitato il Gestore del mercato elettrico Spa a predisporre un nuovo testo di modifica della Disciplina del mercato elettrico;
- Vista la proposta di testo integrato, inviata dal Gestore del mercato elettrico Spa con lettera in data 18 dicembre 2003, prot. n. GME/P2003000758, costituita dalla Disciplina del mercato elettrico, come modificata in base alle indicazioni formulate con le citate note 1° ottobre 2003 prot. n. 261660 e 12 dicembre 2003, prot. n. 4305, dalla proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico trasmessa dal Gestore del mercato elettrico Spa con lettera in data 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260, come risultante a seguito delle citate indicazioni di modifica, e dalle istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, approvate con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 14 marzo 2003 (nel seguito: proposta di testo integrato);
- Ritenuto che la proposta di testo integrato:
  recepisce le indicazioni contenute nel documento allegato alla nota del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del 1° ottobre 2003, prot. n. 261660;
  raccoglie in un unico testo normativo le disposizioni contenute nella Disciplina del mercato elettrico come modificata, nella proposta di istruzioni alla medesima Disciplina, trasmessa dal Gestore del mercato elettrico Spa in data 18 luglio 2002, come risultante a seguito della modifica, nonché nelle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, allegate al decreto del Ministro delle Attività Produttive 14 marzo 2003;
  recepisce le osservazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 143/03 e le indicazioni contenute nella nota del Ministro delle Attività Produttive del 12 dicembre 2003, prot. n. 4305;

articolo 1

Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

1. È approvato il testo integrato della disciplina del mercato elettrico, nel testo allegato al presente decreto. Il testo integrato è costituito da:

   a) la Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 9 maggio 2001, come modificata ai sensi dell'art. 2, comma 2.3, della disciplina medesima;

   b) la proposta di istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico trasmessa dal Gestore del mercato elettrico Spa con lettera in data 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260, come risultante a seguito della modifica di cui alla precedente lettera *a)*;

   c) le istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, approvate con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 14 marzo 2003.

articolo 2

Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico

1. Dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico Spa, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la responsabilità delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico.

articolo 3

Abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 14 marzo 2003

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 1 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 14 marzo 2003.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto Ministro delle Attività Produttive 14 marzo 2003.

articolo 4

Informativa sullo svolgimento del mercato elettrico

1. Con cadenza trimestrale nel corso del primo anno di operatività del mercato elettrico e successivamente con cadenza annuale, il Gestore del mercato elettrico Spa trasmette al Ministro delle Attività Produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto sullo svolgimento del mercato elettrico, nonché su eventuali esigenze di modifica della Disciplina del mercato elettrico al fine di conseguire una migliore operatività e gestione del mercato stesso.
2. Il Gestore del mercato elettrico Spa segnala tempestivamente al Ministro delle Attività Produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ogni situazione anomala che si verifica sul mercato elettrico.

articolo 5

Prezzi del mercato

1. Sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, sono costruiti indici di prezzo per il mercato dell'energia elettrica, da parte del Gestore del mercato elettrico Spa, e per il mercato del servizio di dispacciamento, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
2. Entro il 31 gennaio 2004, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è definito un meccanismo per il controllo dell'esercizio del potere di mercato e sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi sul mercato elettrico.

articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2003

Il Ministro: Marzano

Decreto Legislativo 19 dicembre 2003, n. 379

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.
(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004)

Il Presidente della Repubblica
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
- Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Attività Produttive;

Emana il seguente decreto legislativo

articolo 1
Garanzia dell'adeguatezza della capacità produttiva

1. Il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.
2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed è regolato dai seguenti princípi:
   a) la remunerazione è applicata alle unità di produzione di nuova realizzazione, nonché al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacità esistente;
   b) la remunerazione è commisurata agli obiettivi di capacità produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
   c) la remunerazione può essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
   d) la remunerazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è attuato con modalità previamente determinate e rese note.

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

  "articolo 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princípi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".

  "articolo 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di inziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, reca "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita".
- Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

  "articolo 1. - (Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).

  1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso

Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 rispettano i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione Europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'Allegato 3, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990. 3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 30 giugno 2005, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, Allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia.".

- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75), reca "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica."

Nota all'articolo 5:

- La delibera CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) 29 aprile 1992, n. 6, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1992, n. 109.

articolo 2

Specificazioni tecniche della misura della remunerazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1, specificando le modalità tecniche di calcolo della remunerazione, nonché i requisiti delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.
2. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:

   a) le responsabilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacità produttiva;

   b) le responsabilità del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;

   c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di vulnerabilità del sistema elettrico nazionale, nonché per favorire la diversificazione delle fonti energetiche.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresì, la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1.

articolo 3

Verifiche

1. Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta un apposito sistema di controllo della disponibilità di capacità produttiva che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, dandone adeguata pubblicità.
2. Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni richieste.
3. Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di trasmissione nazionale accede agli impianti e alle infrastrutture dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.

articolo 4

Sanzioni

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale segnala le violazioni degli obblighi degli operatori all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale provvede a irrogare sanzioni commisurate alla gravità delle violazioni accertate, comprese tra un valore minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di potenza remunerata su base annua. Sono comunque fatte salve le sanzioni penali.
2. L'entità delle sanzioni è proporzionata ai periodi di effettiva indisponibilità, nel corso dell'anno, della capacità remunerata, come definita al comma 4.
3. Nei casi di maggiore gravità e di reiterazione delle violazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre la sospensione della remunerazione nei confronti degli operatori inadempienti.
4. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sono determinati i criteri tecnici per il calcolo della indisponibilità della potenza remunerata.

articolo 5

Disposizioni transitorie

1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo 1, la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva è disciplinata dal presente articolo.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.
3. La remunerazione per la disponibilità della capacità produttiva è applicata a tutte le unità di produzione ubicate sul territorio nazionale che:
   a) risultano dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
   b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma 2.

4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unità di produzione sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, quelle alimentate da fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua fluente, nonché quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacità impegnata in detti contratti.
5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità, tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonché i criteri per il calcolo della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.
6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva e che non godono di altre agevolazioni, nonché le modalità per la comunicazione preventiva della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al comma 1.
7. Gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.

articolo 6

Soggetti beneficiari della remunerazione

1. La remunerazione di cui agli articoli 1 e 5 spetta ai soggetti che dispongono della capacità, produttiva di energia elettrica, indipendentemente dal diritto di proprietà sulle unità di produzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2003

Ciampi

Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi
Ministro delle Attività Produttive: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Delibera n. 317/01

Adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 1° febbraio 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 27 dicembre 2001,

Premesso che:

- con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato);
- secondo il comma 2.1, lettera *a)*, del Testo Integrato, i corrispettivi per l'attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, remunerano le attività di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, quest'ultima con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie allo svolgimento della medesima attività nei termini previsti dall'articolo 5, della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- l'articolo 5, della deliberazione n. 95/01 riguarda le attività per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, la cui remunerazione, sino al 31 dicembre 2001, è disciplinata dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99);
- secondo il comma 2.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 228/01, la deliberazione n. 13/99 è abrogata con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
- secondo il comma 2.1, lettera *b)*, del Testo Integrato, i corrispettivi per le attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, remunerano le attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ed alle imprese

distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, nonché di dispacciamento dell'energia elettrica limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attività anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01;
- l'attività di dispacciamento è riservata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) allo Stato e attribuita alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) che la svolge sulla base della concessione disciplinata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro per le Attività Produttive) 17 luglio 2000;
- nel mese di dicembre 2001 l'Autorità ha adottato alcuni provvedimenti incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche per l'anno 2002 dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato libero e nel mercato vincolato e quindi sulla ponderazione circa l'opportunità del posizionamento sull'uno o sull'altro mercato, riguardanti segnatamente le modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica e la definizione di procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2002;
- in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 158/99), la facoltà di recesso dai contratti annuali di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato può essere validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un mese;

Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:
- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n. 158/99;
- la deliberazione n. 95/01;
- la deliberazione n. 228/01;

Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001;

Considerato che:
- la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato è stata compiutamente definita in virtù delle disposizioni del Testo Integrato dal momento che tale servizio è parte del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;

- quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di erogazione del servizio di dispacciamento, comprendente le attività di gestione delle congestioni, mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica e gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, in considerazione del fatto che ciascuno di detti clienti dovrà autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete del predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dall'1 gennaio 2002;
- secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01, l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato e che tale regime entrerà concretamente in operatività solo contestualmente all'avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 79/99, il cui termine di decorrenza non è ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrerà in operatività il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo Integrato, avrà autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale;

Ritenuto che:
- sia necessario, sino alla entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in materia poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime transitorio delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento reso ai clienti del mercato libero che risulti economicamente coerente con il medesimo servizio erogato ai clienti del mercato vincolato, nonché di alcune condizioni per la contrattualizzazione di detto servizio;
- sia opportuno che il regime transitorio di cui al precedente alinea contempli almeno la definizione delle modalità e condizioni di erogazione del servizio di bilanciamento dell'energia elettrica, comprendenti i corrispettivi per la remunerazione del medesimo servizio, ivi inclusa la copertura dei costi della riserva, nonché la definizione delle modalità e condizioni per lo scambio dell'energia elettrica, comprendenti la regolazione delle partite economiche relative allo scambio medesimo;
- sia opportuno, in mancanza di segnali di mercato in grado di mettere in evidenza la correlazione tra i comportamenti degli operatori, in termini di entità e variabilità delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica, e i costi che i medesimi comportamenti provocano sul sistema, che il servizio di bilanciamento sia remunerato, in via transitoria, in prevalenza attraverso un corrispettivo proporzionale all'energia elettrica complessivamente prelevata;
- sia opportuno consentire agli operatori, prima che il Gestore della rete proceda con riferimento a ciascun bimestre alla regolazione delle relative partite economiche,

l'aggiustamento delle posizioni determinatesi nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio mediante la cessione, a mezzo di libera negoziazione tra i medesimi, di eventuali saldi di energia elettrica in ciascuna fascia oraria relativi al medesimo bimestre, configurando la predetta cessione alla stregua di acquisti e vendita di energia elettrica negoziata sul mercato libero tra i medesimi operatori;

- sia opportuno adottare, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica sul mercato libero a partire dal 1° gennaio 2002, ulteriori misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti necessari per l'attivazione di forniture di energia elettrica modificando, per il periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 31 gennaio 2002, il termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato, come definito dalla deliberazione n. 158/99;
- sia opportuno emanare alcune condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2002, fermo restando l'intendimento dell'Autorità a completare il quadro regolamentare relativo al predetto servizio, pur nel suo assetto transitorio, per quanto attiene agli aspetti relativi alla contrattualizzazione di detto servizio, nonché per l'attivazione da parte del Gestore della rete degli adeguati meccanismi di contrattualizzazione e selezione delle risorse poste alla base per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

Delibera

- Di approvare le condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e la direttiva in materia di facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- Di stabilire la data di entrata in vigore del presente provvedimento nel 28 dicembre 2001;
- Di stabilire che gli articoli da 3 a 8 dell'Allegato A alla presente deliberazione abbiano effetto dal 1° gennaio 2002;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (load profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti.

Titolo I
Disposizioni generali

articolo 1
Definizioni

1. Nel presente provvedimento si applicano le definizioni riportate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come modificata e integrata, e nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003, nonché le seguenti definizioni:
   a) conguaglio annuale è la regolazione delle partite economiche, a seguito della determinazione definitiva dell'energia elettrica calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria, effettuata secondo le disposizioni del presente provvedimento;
   b) garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99, ivi definito come acquirente unico;
   c) misuratore orario è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata nei punti di prelievo in ciascuna ora;
   d) periodo di riferimento è il periodo temporale, pari ad un mese, su cui viene determinato il prelievo residuo d'area;
   e) punti di prelievo non trattati su base oraria sono i punti di prelievo non dotati di misuratore orario ovvero dotati di misuratore orario le cui rilevazioni e registrazioni non subiscono un trattamento su base oraria;
   f) trattamento su base oraria è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
   g) utente del dispacciamento è il soggetto che conclude con il Gestore della rete un contratto di dispacciamento per un insieme di punti di prelievo,
   h) deliberazione n. 95/01 è la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata;
   i) testo integrato è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001 n.

228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata ed integrata;

j) deliberazione n. 27/03 è la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003;

articolo 2

Oggetto

1. Il presente provvedimento:

   a) disciplina le modalità per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione, su base oraria, della medesima energia elettrica anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;

   b) definisce gli obblighi informativi degli esercenti i servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481/95, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera *a)*.

2. La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera *a)*, prevede:

   a) l'attribuzione, a ciascun utente del dispacciamento, incluso il soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, di una quota del prelievo residuo di area, di cui al successivo articolo 4;

   b) la regolazione, su base annuale, delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun anno solare e in ciascun punto di prelievo.

articolo 3

Area di riferimento

1. Area di riferimento è una porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, come definita nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01, e comprendente:

   a) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona, almeno un punto di interconnessione in alta tensione, denominata impresa distributrice di riferimento;

   b) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti a una o più imprese distributrici che, all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione, e che sono denominate imprese distributrici sottese.

2. Ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di interconnessione in alta tensione entro la zona, tra le imprese distributrici di riferimento alle quali è connessa direttamente, ovvero indirettamente tramite reti di altre imprese non di riferimento.

3. L'impresa distributrice di riferimento adempie, anche per conto delle imprese distributrici sottese, agli obblighi informativi rilevanti per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non trattati su base oraria.
4. Le imprese distributrici sottese sono tenute a trasmettere all'impresa distributrice di riferimento, ai fini degli adempimenti connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo, le informazioni di cui al Titolo II del presente provvedimento.

articolo 4

Prelievo residuo di area

1. Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:

   a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica immessa:

   i. nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

   ii. nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento;

   b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata:

   i. nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

   ii. nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 4.1:

   a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato dall'Autorità con successivo provvedimento;

   b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario viene assunto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del periodo di riferimento;

   c) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario viene assunto, nel periodo di riferimento, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo residuo dell'area medesima;

   d) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato vengono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria.

articolo 5

Attribuzione del prelievo residuo di area

1. Il prelievo residuo di area viene attribuito, in maniera convenzionale, a ciascun utente del dispacciamento applicando al prelievo residuo di area il coefficiente di ripartizione di cui al comma 5.2.

2. Il coefficiente di ripartizione, per ciascun contratto di dispacciamento e per ogni area di riferimento, è pari al rapporto tra:
   a) l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria;
   b) l'energia elettrica complessivamente prelevata nel corso dell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.
3. Il prelievo residuo di area attribuito al garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è determinato come differenza tra il prelievo residuo di area, e la somma dei prelievi residui di area attribuiti a ciascun utente del dispacciamento.
4. Qualora all'interno di una stessa area di riferimento siano presenti due o più imprese distributrici il prelievo residuo di area, attribuito al garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, è ripartito tra le medesime imprese in proporzione al rapporto tra:
   a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributrice, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 5.5; e
   b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di tutte le imprese distributrici comprese nell'area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera *a)*.
5. L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributrice è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice compresa nell'area di riferimento e l'energia elettrica prelevata dalla rete della medesima impresa, dove:
   a) l'energia elettrica immessa è pari alla somma dell'energia elettrica:
   i. immessa nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;
   ii. immessa nei punti di immissione appartenenti alla porzione di rete dell'impresa distributrice e all'area di riferimento;
   b) l'energia elettrica prelevata è pari alla somma dell'energia elettrica:
   i. prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento;
   ii. prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato vincolato trattati su base oraria e a clienti del mercato libero compresi nell'ambito territoriale di detta impresa distributrice.

articolo 6

Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata

1. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso

dal soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, per ciascuna area di riferimento e per i punti di prelievo non trattati su base oraria nella responsabilità del medesimo utente del dispacciamento, ha diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora sia positivo, ovvero deve versare, qualora sia negativo, al medesimo Gestore un corrispettivo pari al prodotto tra:

a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nella medesima area di riferimento, determinato ai sensi del comma 6.3;

b) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno solare precedente nei predetti punti di prelievo, corretta utilizzando i coefficienti di perdita di cui dell'articolo 10, comma 10.3, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 5.

2. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno solare precedente e a ciascuna area di riferimento, il garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato è tenuto a versare al Gestore della rete o ha diritto a ricevere dal medesimo Gestore un corrispettivo pari alla somma, con segno opposto, del corrispettivo determinato come previsto al comma 6.1.
3. Il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 6.1, lettera *a)*, è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi orari di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata nella medesima ora.
4. In caso di rilevazioni dell'energia elettrica prelevata su un periodo non coincidente con l'anno solare, ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria in un anno è determinata applicando il criterio del proquota giorno.
5. Il Gestore della rete, ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo, si avvale, attraverso convenzioni approvate dall'Autorità, delle imprese distributrici di riferimento.
6. Il Gestore della rete, ovvero il soggetto che ha concluso la convenzione di cui al comma 6.5, può richiedere, in maniera non discriminatoria, agli utenti del dispacciamento forme di garanzia ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai commi 6.1 e 6.2.

Titolo II
Obblighi informativi

articolo 7

Obblighi informativi connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo

1. Entro il giorno dieci (10) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa invia all'impresa distributrice di riferimento, per i clienti finali situati nel proprio ambito di competenza e per ciascuna area di riferimento:

   a) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata, nell'anno solare precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono

inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria;

b) l'energia elettrica prelevata, nel corso dell'anno solare precedente, dalla totalità dei clienti finali i cui punti di prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria.

2. Entro il giorno quindici (15) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento determina i coefficienti di ripartizione, di cui all'articolo 5, comma 5.2, per ciascun utente del dispacciamento in relazione a ciascuna area di riferimento e comunica, entro il medesimo termine, tali coefficienti di ripartizione al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato.
3. Entro il giorno quindici (15) di ciascun mese, le imprese distributrici sottese aggiornano e trasmettono all'impresa distributrice di riferimento, a valere per i mesi successivi e tenendo conto delle variazioni di cui dell'articolo 9, comma 9.1, lettere da *a)* ad *e)*, le grandezze di cui al comma 7.2, lettere *a)* e *b)* e, relativamente al proprio ambito di competenza e al periodo di riferimento precedente, le somme dell'energia elettrica:

   a) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;

   b) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base oraria;

   c) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base oraria;

   d) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettera *b)*;

   e) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, lettera *b)*.
4. Entro il giorno diciotto (18) di ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica alle altre imprese distributrici di riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, i quantitativi, che sono eventualmente determinati in maniera convenzionale, dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese.
5. Entro il giorno venti (20) di ciascun mese, l'impresa distributrice di riferimento determina il prelievo residuo di area e aggiorna, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettere da *a)* ad *e)*, i coefficienti di ripartizione, per ciascun utente del dispacciamento e per ciascuna area di riferimento, da utilizzare a partire dal mese successivo. Entro il medesimo termine, l'impresa distributrice di riferimento trasmette il prelievo residuo di area e i coefficienti di ripartizione, determinati ai sensi del presente comma, al Gestore della rete che provvede a rendere disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato, dette informazioni.
6. Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta all'impresa distributrice di riferimento le informazioni di cui ai commi 7.1 e 7.3, l'impresa distributrice di riferimento:

a) aggiorna i valori dei coefficienti di ripartizione di cui all'articolo 5, comma 5.2, ponendo, transitoriamente, i medesimi pari a zero;

b) adotta, per i punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, le medesime disposizioni previste nel caso in cui non vengano forniti al Gestore della rete le informazioni relative alle immissioni e ai prelievi riferite ai medesimi punti utilizzate ai fini della determinazione degli oneri di sbilanciamento.

articolo 8

Obblighi informativi connessi con la regolazione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata

1. Entro il giorno quindici (15) di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica all'impresa distributrice di riferimento la somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.

articolo 9

Obblighi informativi connessi con l'aggiornamento della configurazione del sistema per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo

1. Le disposizioni del presente articolo valgono nel caso in cui, durante un anno solare, si verifichi almeno uno dei seguenti eventi:

   a) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato libero;

   b) la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero;

   c) l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario;

   d) la cessazione del servizio di connessione per un punto di prelievo, ovvero ad un punto di immissione;

   e) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi.
2. Le variazioni relative agli eventi di cui al comma 9.1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione.
3. Le variazioni intercorse a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 9.1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, devono essere comunicate all'impresa distributrice competente per ambito territoriale, unitamente alla documentazione riguardante le variazioni intercorse, all'identificativo del cliente finale, all'identificativo del punto di prelievo associato e alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente:

   a) dal nuovo utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere *a)* e *b)*;

   b) dall'utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere *d)* ed *e)*.
4. La variazione intercorsa a seguito del verificarsi della condizione di cui al comma 9.1, lettera *c)*, deve essere comunicata all'utente del dispacciamento, per il punto di prelievo oggetto della variazione, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale.

5. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera *b)*, e nel caso di indisponibilità della misura dell'energia elettrica prelevata effettuata contestualmente al verificarsi della variazione, l'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo oggetto della variazione intercorsa viene attribuita ai diversi utenti del dispacciamento sulla base dell'attribuzione convenzionale effettuata ai sensi del presente provvedimento.
6. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera *e)*, l'energia elettrica prelevata dal cliente finale nell'anno solare precedente è assunta pari ad un consumo annuale standard attribuito, in maniera convenzionale e non discriminatoria tra clienti finali, sulla base dei consumi tipici dei clienti della stessa tipologia contrattuale e aventi analoghe caratteristiche del prelievo, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale.

Titolo III
Disposizioni transitorie e finali

articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera *a)*, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica.
2. Entro il 31 dicembre 2003 le imprese distributrici di riferimento determinano i coefficienti di ripartizione come definiti all'articolo 5, comma 5.2, nonché il prelievo residuo di area come definito all'articolo 4, sulla base dei dati che risultano disponibili relativamente all'anno 2003, e trasmettono tali informazioni al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti di dispacciamento e al garante della fornitura del mercato vincolato.
3. Entro il giorno 30 novembre 2003, le imprese distributrici sottese trasmettono alle imprese distributrici di riferimento le informazioni necessarie ai fini delle determinazioni di cui al comma 10.2.
4. L'Autorità con successivo provvedimento determina i coefficienti di perdita da utilizzare per la correzione delle quantità di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 4.1, all'articolo 5, all'articolo 7, e all'articolo 8 del presente provvedimento.
5. Per l'anno 2004, il periodo di riferimento può essere assunto pari al trimestre. Le imprese distributrici di riferimento che si avvalgono di tale facoltà definiscono e comunicano all'Autorità modalità coerenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Delibera n. 48/04

Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.
(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 27 marzo 2004

Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);
- gli indirizzi adottati dal Ministro delle Attività Produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
- il documento per la consultazione 17 marzo 2004 recante integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003 n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (capacity payment) e misure attuative della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 marzo 2004, n. 47/04 (di seguito: deliberazione n. 47/04);

Considerato che:

- con la deliberazione n. 168/03 l'Autorità ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; e che tale deliberazione ha avviato il procedimento per l'adozione delle regole per il dispacciamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- la deliberazione n. 168/03 pone, oltre alla disciplina del dispacciamento di merito economico, alcune disposizioni transitorie con efficacia per il solo anno 2004;
- il Ministro delle Attività Produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004; e, in particolare:
  a) una prima fase, sperimentale, a decorrere dall'8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: STOVE);
  b) una seconda fase, transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 2004, senza la partecipazione della domanda e con superamento del regime STOVE;
  c) una terza fase, di regime per l'anno 2004, con decorrenza non posteriore al 1° aprile 2004;
- con lettera in data 28 gennaio 2004, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del mercato elettrico Spa hanno rappresentato all'Autorità che i risultati delle prove per l'avvio del mercato elettrico inducevano a ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e la funzionalità complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di dispacciamento, ciò che era da imputare al fatto che le offerte degli impianti sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del giorno prima, in molte ore, non risultavano complessivamente sufficienti a coprire il fabbisogno stimato dal Gestore della rete; che, in relazione alla sopra descritta situazione, ritenevano opportuno procrastinare il periodo di effettuazione delle prove per l'avvio del mercato elettrico, mantenendo in operatività lo STOVE ed estendendo il periodo di vigenza delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai meccanismi di regolazione delle relative partite economiche;
- in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, l'avvio della fase di cui alla lettera b) del precedente alinea veniva differito e con esso l'avvio del dispacciamento di merito economico;
- il Gestore della rete ha provveduto a sottoporre a consultazione, unitamente ad uno schema delle regole per il dispacciamento di merito economico, una proposta di disciplina per il funzionamento del dispacciamento di merito economico senza partecipazione della domanda;
- il Gestore della rete, con lettera in data 25 marzo 2004, ha rappresentato l'esigenza di estendere la fase di Sistema Italia 2004 senza la partecipazione attiva della domanda almeno fino al 31 dicembre 2004;

- con deliberazione n. 47/04 l'Autorità ha approvato, con modificazioni, lo schema delle regole per il dispacciamento proposto dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 168/03;
- il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 26 marzo 2004 che, stanti gli esiti delle prove condotte a partire dall'8 gennaio 2004 al fine di consentire il passaggio dal regime di dispacciamento transitorio al regime di dispacciamento di merito economico, nelle ultime settimane si sono realizzate e stabilizzate condizioni tecniche ed operative che rendono possibile l'avvio del dispacciamento di merito economico;
- sussistono pertanto le condizioni per l'avvio del dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 53, comma 53.6, della deliberazione n. 168/03, sia dal punto di vista dell'impianto regolatorio che dal punto di vista tecnico, operativo e strumentale, nei termini, a condizione di adeguare, nel periodo di operatività del Sistema Italia senza la partecipazione attiva della domanda, la disciplina del dispacciamento alle esigenze poste da siffatta modalità di funzionamento del mercato regolamentato dell'energia.

Considerato che:
- l'energia elettrica acquistata dal Gestore della rete o venduta al medesimo Gestore dagli utenti dello scambio è valorizzata per fascia oraria, mentre l'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia è valorizzata su base oraria;
- la differente valorizzazione di cui al precedente alinea può indurre distorsioni nelle scelte dei produttori circa la destinazione alla borsa o ai contratti bilaterali dell'energia elettrica prodotta, portando ad un aumento del costo medio del servizio di scambio;

Considerato che:
- con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete;
- l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale è caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, verrà acquisita con metodi di mercato ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- la remunerazione dell'adeguatezza risulta già inclusa nel prezzo di cessione dell'energia elettrica in regime amministrato; la disciplina del dispacciamento,

infatti, prevede l'obbligo in capo ai soggetti produttori di rendere disponibile la capacità produttiva al Gestore della rete ai fini del mantenimento in equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale;

- il decreto legislativo n. 379/03 interviene a rafforzare l'impianto della remunerazione dell'adeguatezza, anche a fronte dei gravi eventi interruttivi verificatisi lo scorso anno, prevedendo un regime incentivante finalizzato ad orientare i comportamenti dei soggetti attivi nella produzione di energia elettrica (attività libera ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99) e, se del caso, dei consumatori di energia elettrica dotati di idonee caratteristiche tecniche, in maniera tale da assicurare la disponibilità di capacità produttiva nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa;
- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1° marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
- la stessa disposizione di cui al precedente alinea prevede inoltre che l'Autorità, ai fini della definizione del corrispettivo per il periodo transitorio, tenga conto del gettito tariffario ad oggi destinato alla copertura dei costi per l'approvvigionamento della riserva, vale a dire della riserva operativa ovvero di quelle risorse necessarie per il Gestore della rete a garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, stabilendo di fatto un limite massimo all'ulteriore remunerazione per l'adeguatezza;
- risulta necessario far sì che il sistema di remunerazione introdotto dal decreto legislativo n. 379/03 sia reso compatibile con i sistemi di remunerazione dell'energia elettrica e della riserva per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico che troveranno applicazione con l'avvio del dispacciamento di merito economico, al fine di evitare una interazione negativa tra di essi che determinerebbe oneri impropri per i clienti finali;
- gli esiti della consultazione hanno illustrato opinioni diverse da parte dei diversi soggetti interessati che in parte non possono essere accettate e in parte non appaiono richiedere una modifica sostanziale dello schema di provvedimento dell'Autorità; e che fa eccezione a quanto appena considerato la richiesta di rendere pubblico l'elenco degli impianti di produzione che rendono disponibile la capacità produttiva;
- il provvedimento avente ad oggetto la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva doveva essere adottato, ai sensi del decreto legislativo n. 379/03, entro un termine già scaduto, peraltro ordinatorio;
- l'adozione del suddetto provvedimento doveva scontare la determinazione del Gestore della rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, in ordine all'individuazione dei giorni critici per la disponibilità di capacità

produttiva; e che tale determinazione è stata comunicata all'Autorità con nota in data 15 marzo 2004 (protocollo Autorità n. 6872);

- la necessità di provvedere all'adozione del presente provvedimento entro il mese di marzo 2004 in considerazione del previsto aggiornamento del sistema tariffario alla fine del medesimo mese al fine di attivare la costituzione del gettito necessario a copertura dell'ulteriore remunerazione dell'adeguatezza, nonché della attuale disponibilità delle determinazioni del Gestore della rete propedeutiche all'adozione del provvedimento medesimo;
- la situazione di urgenza venutasi a determinare nel modo sopra indicato avrebbe consentito l'adozione del provvedimento senza preventivamente dar corso ad una procedura di consultazione dei soggetti interessati;
- nonostante quanto sopra indicato in ordine ai riverberi procedurali della obiettiva situazione di urgenza venutasi a creare quanto all'adozione del provvedimento e delle misure ad esso complementari, si è ritenuto comunque opportuno riconoscere ai soggetti interessati un breve termine entro il quale far pervenire osservazioni o valutazioni in ordine ad uno schema di provvedimento, onde poter disporre di un quadro di elementi il più possibile completo a supporto della decisione;

Considerato che:

- sulle misure previste agli articoli 6 e 7 del documento per la consultazione 17 marzo 2004:

  a) sui commi 6.1, 6.2 e 7.2, è stato riscontrato un diffuso dissenso dei soggetti consultati;

  b) quanto alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04, è stato riscontrato generale consenso;

  c) risulta confermata dalla consultazione l'esigenza di prevedere un intervento specifico per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, che presentano un'intrinseca rigidità nella produzione;

Ritenuto opportuno:

- monitorare il comportamento dei produttori con riferimento alla destinazione dell'energia elettrica tra la borsa e i contratti bilaterali, al fine di evitare ingiustificati aumenti del costo del servizio di scambio;
- disporre l'avvio del dispacciamento di merito economico secondo quanto richiesto dal Gestore della rete definendone una disciplina, aderente alle esigenze poste dall'operatività del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della domanda, che trovi applicazione sino al termine di tale fase, ossia per il solo anno 2004.

Ritenuto che:

- tenendo conto di quanto sopra considerato riguardo alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, il regime di ulteriore remunerazione per il periodo transitorio può essere articolato in corrispettivi amministrati dall'Autorità;

- sia necessario che i regimi di remunerazione della riserva per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'adeguatezza della capacità produttiva siano tra loro compatibili e non si abbia una interazione negativa tra di essi;
- l'ulteriore remunerazione dell'adeguatezza debba contestualmente costituire:
  a) un incentivo ai produttori cui è richiesto di orientare le proprie scelte produttive nei periodi di maggior criticità del sistema elettrico;
  b) uno strumento di tutela dei consumatori che non si troveranno gravati di un onere aggiuntivo impropriamente attribuito, qualora si verifichino condizioni di prezzo elevato nei mercati dell'energia elettrica tale da comportare risultati economici analoghi alla parte del corrispettivo di cui alla lettera b) del precedente alinea ovvero da duplicare il beneficio a remunerazione dei produttori;
- sia opportuno prevedere che, nel periodo transitorio, l'ulteriore remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono disponibili le risorse di capacità produttiva secondo le modalità definite dal Gestore della rete sia articolata come segue:
  a) una parte, definita come remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai medesimi soggetti a condizione che questi effettivamente adempiano all'impegno assunto di rendere disponibile nei giorni di alta e media criticità le risorse predette;
  b) una parte, definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il servizio di dispacciamento) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a quelli che il medesimo produttore avrebbe conseguito, a parità di produzione, se fossero applicati i prezzi dell'energia elettrica in regime amministrato, atteso che, come sopra richiamato, detti prezzi sono già comprensivi di una remunerazione dell'adeguatezza; tale remunerazione integrativa è riconosciuta a tutti gli impianti ammessi a tale regime;
- sia opportuno prevedere un limite superiore alla remunerazione integrativa di cui alla lettera b) del precedente alinea al fine di prevenire comportamenti strategici dei soggetti produttori tesi a massimizzare il ricavo rinveniente da detta remunerazione integrativa; e che il parametro utilizzato nella determinazione del predetto limite superiore sia confermato pari a 0,8*PGNh, anche in ragione degli esiti della consultazione;
- l'obiezione formulata nel corso della consultazione da alcuni soggetti produttori riguardo alla possibilità di distribuire interamente il gettito raccolto ai sensi del decreto legislativo n. 379/03 in maniera certa ai soggetti che dichiarano la disponibilità di capacità produttiva non possa essere accolta in forza dei princípi di tutela dei clienti finali sopra richiamati.

Ritenuto opportuno:
- procedere alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04;
- limitare l'intervento agli impianti di generazione a fonti rinnovabili non programmabili, ad eccezione degli impianti ammessi ai regimi di cui ai

provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/1997, e 18 aprile 2002, n. 62/02;

Delibera

- di approvare un provvedimento in materia di avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004, di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle Attività Produttive, alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa ed Acquirente unico Spa;
- di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Delibera n. 50/02

Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 26 marzo 2002,

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 12, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisce le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *h)*, della medesima legge l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti;
- allo scopo di definire le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea, l'Autorità:

  a) con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277, alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni (di seguito: il Testo Integrato), ha regolato i corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica, fissando le condizioni economiche secondo cui viene erogato il servizio di trasporto dell'energia elettrica;

  b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) ha disposto le condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale;
- la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: accesso alle infrastrutture di reti elettriche) è costituita da provvedimenti emanati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: il CIP) anteriormente alla liberalizzazione del

mercato elettrico nazionale avviata con il decreto legislativo n. 79/99;
- gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 79/99, stabiliscono che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) e le imprese distributrici, concessionarie, rispettivamente, delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito territoriale, abbiano l'obbligo di connessione, rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
- il soprarichiamato obbligo di connessione è sottoposto alle regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti fissate dall'Autorità, ai sensi della legge n. 481/95 ed alle deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe e di corrispettivi;

Visti:
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 34 del 9 febbraio 2002 (di seguito: decreto-legge 7 febbraio 2002);

Visti:
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000);

Visti:
- il provvedimento CIP 11 novembre 1961, n 949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961, n. 284 (di seguito: provvedimento CIP n. 949/61);
- il provvedimento CIP 30 luglio 1986, n 42, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 181, del 6 agosto 1986;
- il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 109, del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

- il provvedimento CIP 14 dicembre 1993, n 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 301, del 24 dicembre 1993;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000;
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n.196/01 (di seguito: deliberazione n. 196/01);
- il Testo Integrato;

Visti il documento per la consultazione, le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti dai soggetti interessati in esito alla consultazione;

Considerato che:
- in data 7 agosto 2001, l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: documento per la consultazione), nel quale sono state prospettate, oltre al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti con obbligo di connessione di terzi); e che tale consultazione si è conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione n.196/01, con la trasmissione all'Autorità di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati;
- l'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, dispone che, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, i nuovi allacciamenti delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA a detta rete siano considerati, ai soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di sviluppo della rete e che, pertanto, qualora il loro progetto sia approvato, possano essere dichiarati opere di pubblica utilità, comportando tale dichiarazione l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori inerenti gli allacciamenti medesimi;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002 dispone che, nel caso di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le infrastrutture di rete elettrica indispensabili per l'esercizio dei medesimi impianti siano dichiarate opere di pubblica utilità, con le conseguenze illustrate al secondo alinea del presente considerato;
- con diverse note diffuse nel corso dell'anno 2001, il Gestore della rete ha comunicato che numerosi soggetti hanno richiesto la connessione alla rete di trasmissione nazionale e, più in generale, alle reti con obbligo di connessione di terzi, mediante deposito presso il Gestore medesimo di domande per la connessione alle reti di impianti elettrici ubicati in siti per cui viene manifestata l'intenzione di realizzare ed esercire nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, per un totale aggregato di oltre 100.000 MW in termini di nuova potenza installata sul territorio nazionale;

Considerato che:

- l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche è volto a consentire l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche dei soggetti che ne fanno richiesta; e che deve prevedere parità di trattamento dei soggetti richiedenti l'accesso, imparzialità e neutralità da parte del soggetto esercente nel mettere in essere le azioni volte a stabilire le connessioni alle reti;
- i provvedimenti in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche emanati dal CIP non sono, in generale, compatibili con il mutato assetto del settore elettrico definito dal decreto legislativo n. 79/99;
- il provvedimento CIP n. 949/61, al paragrafo F, punto 6, prevede la facoltà per gli utenti di provvedere alla connessione a loro cura e spese, fatta salva l'osservanza delle condizioni tecniche che regolano gli impianti delle imprese fornitrici (ora gestori di rete) ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime;
- per la connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica non è prevista alcuna normativa specifica, ad eccezione di quella relativa alle sole condizioni economiche per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di impianti di generazione ammessi al regime di incentivazione introdotto dal provvedimento CIP n. 6/92; e che i provvedimenti del CIP richiamati, anche se afferenti unicamente alle utenze delle reti che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi (allora denominata fornitura di energia elettrica), si riferiscono esclusivamente alle condizioni economiche dell'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e non già alle condizioni di erogazione del servizio di connessione;

Considerato che:

- l'adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti o per l'espansione delle connessioni esistenti richiede, di norma, la realizzazione di opere che sono, in parte, direttamente imputabili alla decisione di connettersi alla rete da parte del singolo richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche (sviluppo individuale) e, per la rimanente parte, imputabili alla generalità dell'utenza in termini di sviluppo sistemico della rete, cioè comportanti beneficio ad una serie di soggetti anche diversi dal richiedente l'accesso medesimo;
- gli interventi di sviluppo della rete comprendono:
  a) impianti di rete per l'accesso alle infrastrutture della rete, compresi nelle attività ordinarie di gestione, di manutenzione e, se del caso, attività di sviluppo della rete elettrica di competenza di uno specifico Gestore di rete;
  b) impianti di rete interna d'utenza, nella disponibilità del soggetto utente della rete;
- in ciascun ambito territoriale vi sono sempre due soggetti esercenti in capo ai quali è posto l'obbligo di connessione di terzi, e che sia di conseguenza necessario definire adeguati meccanismi per dirimere eventuali sovrapposizioni in termini di obbligo di connessione di terzi, al contempo introducendo la massima flessibilità per il soggetto richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di reperire le soluzioni di connessione più favorevoli, tra quelle proposte dai gestori di rete competenti per territorio, a beneficio del soggetto richiedente;

- per effetto della connessione di utenze alle reti con obbligo di connessione di terzi, il soggetto nella cui disponibilità ricade detta utenza non acquisisce diritti di immissione o di prelievo di energia elettrica dalle reti, in quanto i diritti conseguenti all'avvenuta connessione sono solo condizione necessaria per l'accesso e l'uso delle reti con obbligo di connessione di terzi, poiché l'utente deve, altresì, ottemperare all'insieme della vigente normativa relativa all'accesso e all'uso delle reti elettriche;
- per la gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, i soggetti esercenti possono sopportare costi, segnatamente costi relativi alla predisposizione dei progetti di massima per la soluzione di connessione ed agli adempimenti connessi alla predisposizione medesima, che sono costi imposti dai singoli soggetti richiedenti l'accesso e che devono trovare remunerazione da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che sia opportuno:
- provvedere al completamento delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo alinea delle premesse mediante l'emanazione delle condizioni procedurali e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione delle utenze alle reti elettriche;
- assicurare parità di trattamento per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, integrando la disciplina vigente in materia, per far fronte, in particolare, alle richieste di accesso relative ad impianti di produzione di energia elettrica;
- disciplinare le condizioni procedurali per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi per tutte le tipologie di utenza (di immissione e di prelievo) delle reti in altissima, alta e media tensione, ad eccezione delle connessioni tra reti con obbligo di connessione di terzi, rinviando a successivi provvedimenti dell'Autorità la fissazione delle condizioni per le rimanenti utenze diffuse in bassa tensione;
- estendere il principio di cui al provvedimento CIP n. 949/61, consentendo la realizzazione, da parte del soggetto richiedente l'accesso, di parti di rete destinate ad essere gestite dal soggetto esercente il servizio di pubblica utilità, ferma restando la potestà di quest'ultimo di collaudare e di accettare le infrastrutture realizzate;
- attribuire al soggetto richiedente la facoltà di avvalersi del soggetto esercente i servizi di pubblica utilità per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, assicurando in tal modo la continuità con l'attuale comportamento dei soggetti esercenti;
- prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai soggetti esercenti per la gestione delle singole richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche sia proposto dai soggetti esercenti medesimi al fine di meglio aderire ai costi indotti da detta gestione;
- prevedere, a motivo dell'incidenza che le disposizioni del presente provvedimento possono avere sull'attività di gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche svolta dal Gestore della rete, gradualità nell'applicazione delle modalità di gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche stabilendo modalità transitorie, per l'anno 2002, di presentazione delle predette richieste;

Delibera

Titolo 1
Disposizioni generali

articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue:

- **servizio di connessione alle reti elettriche** è il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
- **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- **gestione della rete** è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
- **Gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici;
- **impresa distributrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
- **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico e risulta dedicato alla medesima connessione;
- **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
- **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
- **potenza di connessione** è la potenza dell'impianto, espressa in MVA, per la quale è richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;
- **soggetto richiedente la connessione** è il soggetto titolare di una richiesta di

accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze già connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

- **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica; motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV.
2. Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di generazione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:
   a) l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano già connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;
   b) la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi.
3. I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:
   a) il Gestore della rete e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
   b) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
   c) i soggetti richiedenti la connessione.
4. I soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui ai successivi Titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.

Titolo 2
Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

articolo 3

Modalità per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

1. Entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *a)* e *b)* del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4, pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza.

Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2.

2. Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere:
   a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
   b) le modalità e i tempi di risposta del Gestore di rete interessato;
   c) le soluzioni di massima per la connessione nonché i termini di validità della soluzione proposta dal Gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
   d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;
   e) le modalità e i tempi in base ai quali il Gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
   f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici;
   g) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.
3. Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera *f)*, prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
   a) potenza di connessione;
   b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
   c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
   d) topologia della rete elettrica esistente;
   e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.
4. I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui all' articolo 8, al comma 8.6.

articolo 4

Impianti di connessione

1. L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.
2. Il Gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:

a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 3.4;

b) gli impianti di utenza per la connessione.

3. Il Gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilità è prevista ai sensi del comma 4.2, lettera *a)*, nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera *g)*.
4. Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili al Gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione, nonché per la gestione, secondo la normativa vigente per la rete interessata dalla connessione, attraverso appositi contratti stipulati tra il soggetto richiedente la connessione ed il Gestore medesimo prima dell'inizio della realizzazione.
5. Il soggetto richiedente la connessione può domandare, all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte dai gestori di rete, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del Gestore di rete alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 8.6.

articolo 5

Presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche

1. Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici:

   a) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;

   b) riguardanti impianti di generazione, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche al Gestore della rete.
3. Il Gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una o più soluzioni tecniche per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta alla rete di propria competenza, conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 3.

4. L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di generazione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze già connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del Gestore di rete cui la connessione si riferisce, al Gestore della rete.

articolo 6

Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

1. I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:

   a) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *d)*, della legge n. 481/95, per la generalità delle reti, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 per la rete di trasmissione nazionale;

   b) regole per il dispacciamento stabilite dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;

   c) regole tecniche di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;

   d) regole tecniche fissate dalla società Ferrovie dello Stato Spa, limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietà della medesima società non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.

articolo 7

Corrispettivo per la gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche e garanzie finanziarie

1. I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:

   a) al versamento, a ciascun Gestore di rete a cui è presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima;

   b) alla presentazione, su richiesta del Gestore di rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che può essere escussa dal Gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente.
2. Il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera *a)*, viene corrisposto dal soggetto richiedente a titolo di copertura forfetaria delle attività del Gestore di rete consistenti,

esemplificativamente, negli studi di rete necessari alla valutazione dell'impatto del nuovo impianto sulla rete ed alla predisposizione delle soluzioni per la connessione.

Titolo 3
Disposizioni transitorie e finali

articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti che hanno inoltrato richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche anteriormente alla medesima data sono tenuti:
   a) nel caso in cui non abbiano ancora comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma della richiesta già inoltrata e, successivamente, al versamento del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera *a)*;
   b) nei casi in cui abbiano già comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma di tale accettazione; in tali casi è richiesto il versamento del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera *a)*, e, su richiesta del Gestore di rete, la presentazione della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera *b)*.
2. Sino al 31 dicembre 2002, in deroga all'articolo 5, commi 5.1 e 5.2, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici di:
   a) generazione per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente al Gestore della rete;
   b) generazione per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
   c) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi;
   d) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori di rete di cui all'articolo 3, comma 3.1, possono inviare all'Autorità una proposta per:
   a) la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera *a)*, potendo articolare il medesimo unicamente sulla base delle caratteristiche tecniche della connessione quali, indicativamente, la potenza e la tensione della connessione;
   b) la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera *b)*, e per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione medesima.

4. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorità determina gli ammontari del corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera *a)* e della fideiussione di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera *b)*.
5. I gestori di rete inviano all'Autorità entro il termine di cui al comma 8.3 un rapporto contenente la stima dei costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera *f)*.
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorità determina le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, prevedendo specifiche condizioni per gli impianti di rete per la connessione progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione di cui all'articolo 3, comma 3.4, nonché per gli impianti di utenza realizzati dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 e tenendo conto dell'esigenza di fornire, ai soggetti che producono energia elettrica, adeguati segnali economici legati dalla presenza di congestioni sulle reti elettriche.
7. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Delibera n. 5/04

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 31 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 30 gennaio 2004

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99), ed in particolare l'articolo 4 relativo alla società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) a garanzia dei clienti vincolati;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1° aprile 2003, n. 30/03;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 164/03;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi);
- il documento per la consultazione 1° luglio 2003 recante "Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2007";
- il documento per la consultazione 12 novembre 2003 recante "Determinazione del costo riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007";

- il documento per la consultazione 13 gennaio 2004, recante "Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 – 2007";
- la Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato, diffusa dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (di seguito: nota 4 agosto 1999);

Considerato che:
- al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai costi;
- è stata condotta un'istruttoria sui costi dei servizi di distribuzione, trasmissione, misura e vendita dell'energia elettrica relativi all'anno 2001 basata sui dati resi disponibili dalle imprese;
- la legge n. 290/03 prescrive la rivalutazione del valore delle infrastrutture di rete rilevante ai fini della fissazione delle tariffe di remunerazione delle reti per il secondo periodo di regolazione;
- l'Autorità, già nella nota 4 agosto 1999, aveva prospettato la possibilità di una revisione del valore del capitale investito, ed in particolare della quota parte relativa alle immobilizzazioni, a cui far riferimento nella fissazione dei livelli tariffari all'inizio del secondo periodo di regolazione;
- dalle analisi condotte dall'Autorità e dagli elementi segnalati in sede di consultazione è emersa, in termini comparativi rispetto al settore elettrico di altre realtà nazionali, una tendenziale sottovalutazione del capitale investito riconosciuto quanto alle attività di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;
- il livello di ammortamenti riconosciuti ai fini tariffari nel primo periodo regolatorio corrisponde ad una vita utile media delle infrastrutture che, seppur coerente con le politiche di bilancio delle principali imprese elettriche italiane, appare eccessivamente breve, ciò che emerge sia dalla documentazione acquisita durante la procedura di consultazione sia dagli standard internazionali riscontrati;
- l'articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price-cap;
- l'articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede che ai fini della fissazione del tasso di rendimento sul capitale investito riconosciuto venga utilizzato un valore del tasso di rendimento delle attività prive di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine;
- l'articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede che l'Autorità, nel definire l'ordinamento tariffario per il secondo periodo regolatorio, persegua l'obiettivo di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico;
- le interruzioni totali o parziali nell'erogazione del servizio elettrico che si sono

verificate nel secondo semestre del 2003 hanno evidenziato straordinarie esigenze di sviluppo e di rafforzamento della capacità e dell'efficienza di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/95, e l'articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, le tariffe elettriche per trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, sono aggiornate con il meccanismo del price-cap;
- ai sensi dell'articolo 1 quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, la quota parte delle tariffe elettriche per trasporto e distribuzione dell'energia elettrica a copertura della remunerazione del capitale investito è esclusa dall'applicazione del meccanismo del price-cap;
- convenzionalmente, in sede di determinazione dei costi riconosciuti destinati ad essere coperti tramite l'applicazione dei parametri tariffari, i ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi sono portati a riduzione dei costi operativi, ossia della parte di costo sottoposta al meccanismo del price-cap;
- i costi sostenuti dai distributori nello svolgimento della loro attività sono influenzati dalle caratteristiche della clientela e da fattori ambientali fuori dal controllo dell'impresa per i quali, in presenza di una tariffa unica nazionale, occorre prevedere l'introduzione di opportuni meccanismi di perequazione;
- l'applicazione della tariffa massima consentita per il servizio di distribuzione V2 non garantisce all'impresa di poter raggiungere il ricavo massimo consentito V1;

Considerato che:
- l'Acquirente unico è titolare della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato dal 1° gennaio 2004 ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003; e che l'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto legislativo n.79/99, prevede che siano definite direttive per la stipula di contratti di cessione alle imprese distributrici dell'energia energia elettrica destinata al mercato vincolato, assicurando l'equilibrio economico del medesimo Acquirente e che sia determinato il corrispettivo per le attività di propria competenza;
- la cessione di energia elettrica alle imprese distributrici riguarda tutte le partite di energia elettrica destinate al mercato vincolato;
- alla luce delle norme sopra richiamate, risulta che i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato devono essere riconosciuti dalle imprese distributrici cessionarie della medesima energia;
- nel documento per la consultazione 1° luglio 2003, l'Autorità ha posto in consultazione le modalità per la compravendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, vale a dire i rapporti tra le imprese distributrici ed i clienti del mercato vincolato; e che non sono stati registrati dissensi da parte dei soggetti interessati circa dette modalità;
- la struttura societaria e patrimoniale dell'Acquirente unico, unitamente alla

necessità di perseguire l'efficienza economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99, richiede la definizione di un regime di garanzie per il rischio di controparte e di termini di pagamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato tale che sia assicurato l'equilibrio economico e finanziario del medesimo Acquirente;
- l'Acquirente unico Spa, con lettera in data 29 gennaio 2004, prot. AU/P2004000048 ha comunicato di aver definito un sistema di garanzie fidejussorie che comportano un costo contenuto per il mercato vincolato;

Considerato che:
- l'articolo 21, comma 1, lettera *b*, della direttiva 2003/54/CE, prevede che a partire dal 1° luglio 2004 siano clienti idonei tutti i clienti non domestici;
- l'installazione di misuratori orari, la loro gestione e, in particolar modo, le problematiche connesse alla raccolta e alla validazione dei dati di misura su base oraria per i clienti del mercato libero con consumi modesti potrebbe comportare costi eccessivi rispetto ai benefici attribuibili alla maggiore equità di un tale sistema e alla riduzione dei costi per il sistema elettrico indotta dall'invio dei corretti segnali economici a tali clienti;
- in data 15 dicembre 2003, il Gestore della rete ha pubblicato nel proprio sito internet l'articolazione, con riferimento all'anno 2004, del profilo orario atteso del fabbisogno di energia elettrica secondo un numero limitato di stati della domanda, identificati come raggruppamenti delle ore dell'anno in cui possono verificarsi entità similari di fabbisogno;
- le attività di installazione dei misuratori orari, nonché di programmazione delle funzioni di aggregazione dell'energia elettrica misurata per fascia oraria richiedono tempi tecnici di attuazione da parte delle imprese distributrici;

Considerato che:
- i servizi di dispacciamento e trasmissione erogati dal Gestore della rete sono fondamentali per la garanzia della sicurezza e del corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale;
- l'Autorità fissa trimestralmente il corrispettivo a remunerazione del servizio di dispacciamento ;
- l'Autorità nell'ambito dell'aggiornamento annuale dei corrispettivi per il servizio di trasmissione tiene conto dello sviluppo delle infrastrutture di rete e delle condizioni eccezionali connesse con le esigenze di miglioramento della sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Considerato inoltre che:
- il valore della componente tariffaria UC3 è attualmente fissato pari a zero;
- dal 1° gennaio 2004 il Conto costi energia non è più alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02, recante direttiva alla

società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003;
- nello stimare le esigenze di gettito per il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate sono state previste anche le risorse destinate alla copertura degli oneri convenzionalmente a carico del Conto costi energia;

Ritenuto che sia opportuno:
- procedere all'introduzione di appositi correttivi dei valori delle immobilizzazioni nette utilizzati per la fissazione dei livelli tariffari del primo periodo regolatorio riferiti all'anno 1997, al fine di pervenire a una valorizzazione delle medesime maggiormente coerente con l'effettiva configurazione delle infrastrutture di rete;
- calcolare la base di capitale oggetto di remunerazione ai fini della fissazione delle tariffe per l'anno 2004 tenendo conto degli investimenti netti effettuati dalle imprese nel periodo 1998-2002, adeguatamente rivalutati, nonché di una stima degli investimenti netti relativi all'anno 2003;
- anche alla luce degli esiti del processo di consultazione, determinare in via convenzionale il valore del capitale circolante netto che concorre alla determinazione del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione;
- procedere alla revisione della vita utile dei cespiti rilevante ai fini del riconoscimento tariffario degli ammortamenti, in modo da riallineare il suo valore a standard tecnici internazionali;
- con riferimento alle modalità di calcolo dei costi operativi da riconoscere:
  a) i costi effettivi rilevativi all'anno 2001 debbano essere riportati all'anno 2004 attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e di correttivi per i recuperi di produttività coerenti con i parametri utilizzati per gli aggiornamenti tariffari annuali;
  b) la quota parte delle maggiori efficienze attribuita agli esercenti secondo le disposizione della legge n. 290/03, venga determinata in termini unitari con riferimento all'anno 2001 e riportata all'anno 2004, moltiplicandola per le quantità stimate per il medesimo anno 2004;
- utilizzare quale tasso delle attività prive di rischio la media del periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevati dalla Banca d'Italia, pari al 4,25%, riconoscendo pertanto un tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,7% per il servizio di trasmissione, al 6,8% per il servizio di distribuzione e all'8,4% per il servizio di misura e per l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
- assicurare condizioni aderenti alle esigenze di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione, prevedendo che agli interventi di sviluppo di dette reti, che saranno approvati dal Ministero delle Attività Produttive e portati a termine entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui i livelli tariffari si riferiscono, venga riconosciuto un tasso di remunerazione maggiorato di due punti percentuali

rispetto al tasso di remunerazione proprio del servizio di trasmissione;

- adeguare annualmente le componenti tariffarie relativamente alla remunerazione del capitale investito per i servizi di trasmissione e distribuzione, ivi inclusi i relativi costi di commercializzazione, escluse dall'applicazione del meccanismo del price-cap, in ragione: della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat; della variazione attesa dei volumi del servizio erogato; degli investimenti netti effettuati;
- fissare un obbiettivo di aumento annuo della produttività pari al 3,5% per la distribuzione e al 2,5% per la trasmissione, tenuto conto dei recuperi di efficienza fatti registrare dalle imprese nel primo periodo di regolazione, delle variazioni nel livello dei costi delle imprese derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore elettrico, nonché degli obbiettivi di miglioramento della qualità del servizio elettrico fissati dall'Autorità per il periodo 2004-2007 con il Testo integrato della qualità dei servizi;
- per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004 – 31 dicembre 2007 estendere l'applicazione del price-cap ai contributi di allacciamento ed ai diritti fissi;
- determinare il livello base, a valere dal 1° febbraio 2004, dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi applicando ai corrispettivi in vigore nell'anno di riferimento 2001 un correttivo derivante dall'applicazione del meccanismo del price-cap (secondo i livelli previsti per il servizio di trasporto su reti di distribuzione) fino al 2004;
- prevedere, comunque, l'avvio con separato provvedimento di una indagine conoscitiva sui costi di connessione di clienti finali e su altri aspetti economici relativi alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale inferiore ad 1 kV;
- prevedere un regime generale di perequazione e un regime di perequazione specifico aziendale, garantendo la copertura di scostamenti nei costi sostenuti dalle imprese riconducibili a fattori fuori dal loro controllo;
- prevedere che il regime di perequazione specifico aziendale sia finalizzato a bilanciare differenze nei costi di distribuzione rispetto ai costi riconosciuti, non rilevabili mediante analisi statistiche ed econometriche, e quindi non perequabili tramite il regime generale, a condizione che dette differenze originino da situazioni operative fuori dal controllo dell'impresa;
- prevedere un meccanismo di integrazione dei ricavi tariffari a copertura dei costi di distribuzione qualora l'impresa, pur applicando la tariffa massima V2, non raggiunga il ricavo ammesso dal vincolo V1;
- anche tenuto conto delle prospettive di liberalizzazione, prevedere che i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato siano coperti nell'ambito della tariffa relativa al servizio medesimo, e che la loro congruità sia verificata annualmente;
- anche tenuto conto delle prospettive di liberalizzazione:
  a) individuare una componente tariffaria esplicita a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di misura, precedentemente coperti dai corrispettivi per

l'erogazione del servizio di trasporto, prevedendo che la sua congruità sia verificata annualmente;

b) confermare, nella sostanza, i criteri di allocazione dei costi tra le tipologie contrattuali seguiti per la fissazione di tariffe e componenti tariffarie nel primo periodo regolatorio evitando, nella ripartizione dei costi tra le tipologie di utenza, discontinuità rilevanti conseguenti alla variazione del peso relativo dei costi operativi e della remunerazione del capitale rispetto al totale dei costi riconosciuti;

- confermare il regime basato su opzioni tariffarie base e speciali proposte dalle imprese distributrici e verificate dall'Autorità, per il servizio di distribuzione;
- definire tariffe per i servizi di trasmissione, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
- definire un regime semplificato per le imprese distributrici con meno di 5.000 clienti che preveda, in luogo della proposta di opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di distribuzione, l'applicazione della tariffa massima consentita;
- confermare la possibilità per le imprese distributrici di offrire opzioni ulteriori rispetto alle tariffe definite dall'Autorità relativamente alla fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici;

Ritenuto che, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al mercato vincolato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici, coerentemente con il quadro normativo vigente, sia opportuno definire un assetto che preveda:

a) il riconoscimento, da parte delle imprese distributrici, dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata al mercato vincolato;

b) una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell'equilibrio finanziario dell'Acquirente unico;

c) la stipula di un contratto di cessione di energia elettrica tra l'Acquirente unico e ciascuna impresa distributrice in cui potranno essere previste adeguate forme di copertura dal rischio di controparte;

Ritenuto che sia opportuno:

- individuare una soglia, determinata sulla base del livello di tensione, al di sotto della quale non sia previsto l'obbligo di installazione di misuratori orari;
- definire dei meccanismi di gradualità per l'installazione dei misuratori orari ove sia previsto l'obbligo di installazione e che tale gradualità sia definita in ragione della potenza disponibile dei punti di prelievo;
- prorogare il periodo di vigenza delle fasce orarie definite dal Titolo II, comma 2), paragrafo *b)*, punto 2), del provvedimento Cip n. 45/90 al fine di consentire il completamento delle attività di programmazione delle funzioni di aggregazione delle misure dell'energia elettrica per fasce orarie;

Ritenuto che, nell'ambito della quantificazione degli oneri riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere,

per l'anno 2004, il riconoscimento integrale di 12 milioni di euro destinati al finanziamento del Piano di sicurezza per la riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica;

Ritenuto inoltre opportuno:
- adeguare il valore della componente tariffaria UC3 e fissare il valore della componente tariffaria UC6;
- disporre la chiusura da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico del Conto costi energia ed il trasferimento di ogni residua competenza al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

Delibera

articolo 1

Testo integrato per il periodo di regolazione 2004-2007

1. È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo Integrato), allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

articolo 2

Disposizioni transitorie in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2004

1. Le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie ulteriori domestiche approvate dall'Autorità per l'anno 2003 ed in vigore al 31 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004.
2. Le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie ulteriori di vendita approvate dall'Autorità per l'anno 2003 ed in vigore al 31 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004. Le imprese distributrici possono maggiorare dette opzioni ulteriori di vendita di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato.
3. Ai fini della remunerazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, fino al 30 giugno 2004 gli esercenti offrono alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da *b)* ad *f)* del Testo integrato, le opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di trasporto, approvate dall'Autorità per l'anno 2003, in vigore al 31 dicembre 2003, ridotte di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4.7 del Testo integrato, entro il 27 febbraio 2004, ciascuna impresa distributrice può richiedere all'Autorità, a valere dal 1° febbraio 2004:

   a) la modifica dei livelli delle componenti delle opzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3;

   b) la sospensione dell'offerta delle opzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3.

5. La proposta di opzioni tariffarie ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato, per il semestre 1° luglio 2004 – 31 dicembre 2004, viene presentata da ciascuna impresa distributrice all'Autorità entro il 15 aprile 2004. Entro il medesimo termine le imprese distributrici con meno di 5.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2003, possono richiedere di essere ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato.

articolo 3

Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l'anno 2004

1. Per l'anno 2004, in deroga a quanto disposto dal comma 8.3 del Testo integrato, i ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 8.1 del Testo integrato, con riferimento al periodo 1° febbraio 2004 – 30 giugno 2004 sono pari alla differenza tra:
   a) i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1° febbraio 2004 – 30 giugno 2004;
   b) i ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura.
2. I ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1° febbraio 2004 – 30 giugno 2004, di cui al comma 3.1, lettera *a)*, sono calcolati sommando:
   a) i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie di cui al precedente comma 2.3, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 72.2 del Testo integrato ad esse relative;
   b) i ricavi derivanti dall'applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato.
3. I ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura, di cui al comma 3.1, lettera *b)*, sono calcolati sommando:
   a) ricavi che l'impresa avrebbe realizzato dall'applicazione della componente tariffaria *TRAS* di cui al comma 5.1 del Testo integrato nel periodo 1° febbraio 2004 – 30 giugno 2004;
   b) ricavi che l'impresa avrebbe realizzato dall'applicazione dei corrispettivi di misura MIS_1 e MIS_3 di cui al comma 39.1 del Testo integrato nel periodo 1° febbraio 2004 – 30 giugno 2004.

articolo 4

Disposizioni transitorie in materia di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004

1. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del Testo integrato, per "fasce orarie F1, F2, F3 ed F4" si intendono le fasce orarie definite dal Titolo II, comma 2), paragrafo *b)*, punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90.
2. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 1° luglio 2004, in deroga a

quanto disposto dall'articolo 23, comma 23.2, lettera *b)*, del Testo integrato, l'elemento PC della componente tariffaria CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce FB1 e FB2 è pari al prodotto tra il parametro l ed il parametro PGN.

3. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli elementi *PC*, *OD* e della componente CCA di cui all'articolo 23 del Testo integrato, sono fissati come indicato nelle tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 allegate alle presente deliberazione.
4. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli elementi *PF* e *PV* e della componente CAD di cui all'articolo 24 del Testo integrato sono fissati come indicato nelle tabelle 4 e 5 allegate alle presente deliberazione.
5. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, l'elemento VE delle componenti CCA e CAD di cui agli articoli 23 e 24 del Testo integrato è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.
6. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del Testo integrato comprende anche la componente UC5 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003 n. 109/03.
7. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato comprendono anche la componente UC_5 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003 n. 109/03.

articolo 5

Disposizioni transitorie in materia di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per l'anno 2004

1. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al 31 marzo 2004, sono consentite le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, nonché le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dello stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato e prodotta dalle unità di produzione che non partecipano allo STOVE.
2. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 30 del Testo integrato, il prezzo da applicare alle cessioni di energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici e alle cessione di energia elettrica di cui al comma 5.1 è pari al prezzo fissato nella tabella 6 allegata alla presente deliberazione.
3. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al 31 marzo 2004, le imprese distributrici sono tenute a versare all'Acquirente unico un

corrispettivo pari a 0,01 centesimi di euro/kWh, applicato all'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui al comma 5.7.

4. Per il periodo compreso tra la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 30 del Testo integrato, il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento di cui al comma 29.1, lettera *a)*, punto *i)*, del medesimo articolo è assunto pari al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento di energia elettrica dal Gestore della rete.
5. Per l'anno 2004, nel caso in cui il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato non fosse determinato dal Gestore della rete in tempi utili per il calcolo del prezzo di cessione di cui all'articolo 30 del Testo integrato entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, l'Acquirente unico, emette fatture a titolo di acconto utilizzando un valore convenzionale.
6. Il valore convenzionale utilizzato dall'Acquirente unico per l'emissione delle fatture in acconto di cui al comma 5.5 è pari:
   a) a 0,24 centesimi di euro/kWh, per il primo mese;
   b) ai costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato e relativi al mese precedente a quello di competenza per i mesi successivi.
7. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 31, comma 31.1, del Testo integrato, per ciascuna impresa distributrice la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti è pari, per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:
   a) l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;
   b) l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice.
8. L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 5.6, lettera *a)*, è pari alla somma dell'energia elettrica:
   a) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato;
   b) prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato;
   c) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato;

9. L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 5.6, lettera *b)*, è pari alla somma dell'energia elettrica:
   a) prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato;
   b) prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'Allegato n. 1 del Testo integrato.

articolo 6

Disposizioni in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

1. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 43 del Testo integrato, il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui al comma 43.1 del medesimo articolo, è assunto pari al costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4 ed è calcolato secondo la seguente formula:

$$CA_{NM} = \sum_{c} \sum_{i} pgf_i * q^{c,NM} * \varphi_i * \lambda + \sum_{i} Ct * q^{c,NM} * \lambda$$

con:

- *i* assume i valori F1, F2, F3 ed F4.
- pgf_i, componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di cui alla tabella 3 di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03;
- $q^{c,NM}$, energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato della tipologia *c*, non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere *c)*, *e)* ed *f)* sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $q_i^{c,M}$, energia elettrica fornita in ciascuna fascia oraria *i* ai clienti del mercato vincolato della tipologia c dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, aumentata dell'energia elettrica fornita ad altre imprese distributrici. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere *c)*, *e)* ed *f)* sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- q_i^{imm}, quantità di energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna fascia oraria *i*, calcolata ai sensi del comma 5.8, al netto della quantità di

energia elettrica destinata ad autoconsumo. Gli autoconsumi, corretti per le perdite, sono attribuiti a ciascuna fascia oraria in base al profilo dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

- j_i, quota parte dell'energia elettrica acquistata dall'impresa distributrice in ciascuna fascia oraria *i* destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolata secondo la seguente formula:

$$\varphi_i = \frac{(q_i^{imm} - \sum_c q_i^{c,M} * \lambda)}{\sum (q_i^{imm} - \sum q_i^{c,M} * \lambda)}$$

2. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 41 del Testo integrato, i ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 41.1 del medesimo articolo sono assunti pari ai ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale applicando la componente CCA per i clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, al netto della componente VE, esclusi gli usi propri della trasmissione.

articolo 7

Componenti tariffarie A_8, UC_3 e UC_6

1. A partire dal 1° febbraio 2004, i valori delle componenti tariffarie UC_3 e UC_6, di cui all'articolo 16 del Testo integrato, sono fissati come indicato nelle tabelle 7 e 8 allegate alla presente deliberazione.
2. L'applicazione della componente tariffaria A_8 di cui al comma 52.2, lettera *f)* del Testo integrato, è sospesa fino al 31 marzo 2004.

articolo 8

Disposizioni in materia di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

1. Il Conto Costi energia è soppresso. La Cassa conguaglio per il settore elettrico trasferisce ogni residua competenza al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 61 del Testo integrato.

articolo 9

Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi

1. I contributi e i diritti fissi di cui al Titolo I del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 172, del 24 luglio 1996, sono ridotti del 3,7% per i contratti stipulati a partire dal 1° febbraio 2004.
2. Nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, i contributi e i diritti fissi di cui al comma 2.1 applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti fissato pari al 3,5%;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

articolo 10

Adeguamento della potenza disponibile

1. Nel caso di superi sistematici della potenza disponibile l'impresa distributrice ha facoltà di richiedere al cliente l'adeguamento del contratto per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal 1° febbraio 2004.
2. La deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 come successivamente modificata e integrata, continua ad essere applicata per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore al 1° febbraio 2004.

Allegato A - Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica

Periodo di regolazione 2004-2007

Parte II
Regolazione dei corrispettivi

Titolo 2
Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

Sezione 3
Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per le imprese distributrici e per i produttori

articolo 17
Corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale

1. Ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale riconosce:
   a) al Gestore della rete un corrispettivo determinato applicando la componente CTR, fissata nella tabella 7 di cui all'allegato n. 1, alla somma:
   i) dell'energia elettrica netta prelevata dall'impresa medesima dalla rete di trasmissione nazionale;
   ii) dell'energia elettrica netta immessa nella rete dell'impresa medesima nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 8, colonna A, di cui all'allegato n. 1;
   b) al soggetto titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica connesso a un punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in media o bassa tensione un corrispettivo determinato applicando la componente CTR di cui alla lettera *a)* del presente comma all'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa medesima nel medesimo punto, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 8, colonna A, di cui all'allegato n. 1.

articolo 19

Corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica per i produttori di energia elettrica

1. Chiunque abbia la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi riconosce al Gestore della rete, per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica, un corrispettivo determinato applicando all'energia elettrica prodotta e immessa nella medesima rete, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d'utenza, una componente tariffaria pari a 0,0253 centesimi di euro/kWh.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma è fatturato dal Gestore della rete con cadenza mensile.

articolo 20

Remunerazione del servizio di trasmissione

1. Ai fini della determinazione della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della convenzione tipo approvata con il decreto 22 dicembre 2000, il Gestore della rete determina l'esborso complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della medesima convenzione tipo come differenza tra:

   a) i corrispettivi percepiti dal medesimo Gestore ai sensi del comma 17.1, lettera *a)*, e del comma 19.1, e

   b) il corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete, determinato applicando una componente pari a 0,0336 centesimi di euro/kWh, all'energia di cui al comma 17.1, lettera *a)*.

articolo 21

Aggiornamento delle componenti tariffarie

1. Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte della componente CTR di cui al comma 17.1, della componente tariffaria di cui al comma 19.1 e della componente di cui al comma 20.1, lettera *b)* a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, applicando:

   a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

   b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;

   c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

   d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
2. Per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004 – 31 dicembre 2007, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 21.1, lettera *b)*, è pari al 2,5%.
3. Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 – 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte

della componente CTR di cui al comma 17.1, della componente tariffaria di cui al comma 19.1 e della componente di cui al comma 20.1, lettera *b)* a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione.

Titolo 4
Servizio di misura dell'energia elettrica

articolo 34
Disposizioni generali

1. Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica.
2. Ai fini del calcolo dei corrispettivi per il servizio di cui al comma 2.1, lettera *d)*, le misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al presente titolo.

articolo 35
Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica

1. Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:
   a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
   b) con riferimento ai punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
   c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
   d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.
2. Il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è:
   a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
   b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete;
   c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
   d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa

distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.

3. Il soggetto di cui al comma 35.2 trasmette al Gestore della rete la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo Gestore della rete, degli adempimenti amministrativi di competenza.
4. Le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e di vendita di cui al comma 2.1, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono.
5. I soggetti di cui al comma 35.1, lettera *a)*, con riferimento ai punti di prelievo, corrispondenti ai clienti finali di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera *a)*, sono tenuti ad effettuare l'installazione dei misuratori dell'energia elettrica entro i termini di cui all'articolo 41, comma 41.1.

articolo 36

Disposizioni relative ai clienti del mercato libero connessi a reti in altissima, alta e media tensione, ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in altissima e alta tensione e agli impianti di produzione di energia elettrica

1. Il presente articolo si applica al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione e di prelievo relativi:
   a) ai clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione;
   b) ai clienti del mercato vincolato connessi in altissima e alta tensione;
   c) ai soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a 250 kW.
2. I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente comma devono:
   a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di immissione e di prelievo;
   b) essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
   c) consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alle rilevazione e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto di cui al comma 35.2;
   d) essere predisposti per l'installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
3. In alternativa a quanto previsto al comma 36.2, lettera *c)*, il soggetto di cui al comma 35.2 rende disponibili al cliente finale, su supporto digitale, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.

4. Nel caso in cui si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto di cui al comma 35.1 che ne dà tempestiva informazione al cliente finale o al soggetto di cui al comma 35.2.
5. Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 36.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 35.2, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
6. Il soggetto che ha diritto alla disponibilità delle misure dell'energia elettrica può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto di cui al comma 35.1 assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.

articolo 38

Disposizioni relative ai punti di interconnessione

1. I misuratori consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di interconnessione.
2. Il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale da un'impresa distributrice è svolto conformemente alle specifiche tecniche e alle modalità definite dal Gestore della rete sulla base delle direttive emanate dell'Autorità con la deliberazione n. 138/00.

articolo 40

Remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione e di immissione

1. Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione, al soggetto che provvede all'installazione e manutenzione del misuratore viene riconosciuto dalla controparte un corrispettivo pari al 46% della componente tariffaria MIS1 del corrispondente livello di tensione.
2. Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione ovvero in punti di immissione, al soggetto che provvede alla rilevazione e registrazione delle misure viene riconosciuto dalla controparte un corrispettivo pari al 54% della componente tariffaria MIS1 del corrispondente livello di tensione.

Delibera n. 151/02

Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it l'8 agosto 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale,* Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 1° agosto 2002,

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) promuova la concorrenza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica;
- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti detti servizi;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), dispone che con provvedimento dell'Autorità vengano individuati modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento sul territorio nazionale;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, dispone, tra l'altro, che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) deliberi gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro delle Attività Produttive);
- l'articolo 2, lettera c), della convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001 (di seguito: convenzione-tipo) prevede che l'attività di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sia parte integrante dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica;

- l'articolo 10, comma 3, della convenzione tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed il Gestore della rete approvata con decreto del medesimo Ministro 17 luglio 2000 recante attribuzione della concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 178 del 1° agosto 2000 (di seguito: concessione di trasmissione e di dispacciamento), dispone che, per quanto attiene gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale riguardanti nuove linee e stazioni elettriche, il Gestore della rete possa procedere direttamente ovvero ricorrere ad una procedura di confronto concorrenziale per la selezione del soggetto che diviene titolare dell'intervento di sviluppo medesimo;
- l'articolo 3, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo n. 79/99 dispone che in nessun caso possano essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa;

Visti:

- la legge n. 481/95;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

- la concessione di trasmissione e di dispacciamento;
- la convenzione-tipo;

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n.95/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata;

Considerato che:

- la capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con l'estero è, da diversi anni, oggetto di richieste largamente superiori rispetto alle quantità disponibili compatibilmente con la gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano; e che, in particolare per le assegnazioni ai clienti del mercato libero, il rapporto tra richieste di capacità e capacità disponibile ha raggiunto il valore di circa 6 per l'anno 2001 e circa 10 per l'anno 2002, ponendo in evidenza il degradamento progressivo dell'adeguatezza della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero nei confronti della domanda;
- l'incremento della capacità di interconnessione con l'estero è condizione necessaria al fine di aumentare il grado di concorrenza nelle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale, definite come attività libere dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, nonché la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento e che l'aumento della capacità di interconnessione rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale per la promozione della concorrenza;
- alcune imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, per ovviare alle predette limitazioni dovute alla scarsità di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, hanno segnalato all'Autorità il proprio interesse a contribuire alla realizzazione di nuove infrastrutture a rete, oltre a quelle già deliberate e poste in realizzazione dal Gestore della rete secondo i meccanismi della procedura di confronto concorrenziale di cui alle premesse, per incrementare la medesima capacità;
- il contributo di soggetti terzi al potenziamento delle infrastrutture di cui al precedente alinea può mitigare la persistente inadeguatezza della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, contribuendo a ridurre l'esistente divario tra capacità di trasporto disponibili e richieste della medesima e, quindi, ad incrementare l'incidenza dell'energia elettrica estera nell'offerta energetica italiana al fine di promuovere la concorrenza tra produttori ed importatori della medesima;
- il contributo dei predetti soggetti al potenziamento delle infrastrutture di rete può essere attivato in misura adeguata al perseguimento delle finalità di cui al precedente alinea, prevedendo, come alternativa temporanea agli esistenti meccanismi di remunerazione in numerario degli interventi di sviluppo e solo per gli investimenti infrastrutturali sulla rete di interconnessione con l'estero, una remunerazione in natura attraverso, ad esempio, l'attribuzione ai medesimi soggetti di una garanzia pluriennale, limitata per tempo e quantità, che consenta ai medesimi soggetti o ad imprese ad essi associate il recupero di tali costi principalmente attraverso l'attività di importazione e di vendita dell'energia elettrica proveniente dall'estero;
- l'accesso a titolo prioritario di una quota della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero resa disponibile a seguito della realizzazione di nuove

infrastrutture con il concorso di soggetti interessati costituisce una soluzione per attribuire la garanzia pluriennale di cui al precedente alinea, al fine di rendere possibile la partecipazione dei medesimi al potenziamento infrastrutturale;
- l'incremento complessivo di capacità di trasporto adeguato al perseguimento delle suddette finalità nel lungo periodo dipende dall'evoluzione del sistema elettrico, sia in termini di variazione del fabbisogno di energia elettrica, sia in termini di variazione del numero e della tipologia degli impianti di produzione di energia elettrica in Europa;
- l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario di quote di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero costituisce una fattispecie di accesso alle reti regolato dall'Autorità nel pieno rispetto dei princípi di garanzia per tutti gli utenti della rete della libertà di accesso a parità di condizioni, di imparzialità e di neutralità dei servizi pubblica utilità, in quanto i soggetti beneficiari del titolo prioritario si trovano nelle condizioni di chi ha realizzato un investimento a propria cura e spese per ovviare ad una carenza di capacità di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale che costituisce infrastruttura essenziale per l'erogazione di servizi di pubblica utilità alla generalità dell'utenza ed in quanto a tali diritti prioritari può accedere qualunque soggetto si trovi nelle condizioni appena individuate;
- l'accesso a titolo prioritario è compatibile sia con l'assetto vigente dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica, in cui la gestione della rete e la titolarità delle infrastrutture sono separate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, sia con un assetto in cui gestione della rete e titolarità delle infrastrutture sono unificate;

Ritenuto che sia necessario:
- prevedere, nel quadro delle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di allocazione della capacità di trasporto sulle infrastrutture a rete di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario ad una quota della nuova capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, come determinata dal Gestore della rete a cui è intestata la gestione unificata dell'intera rete di trasmissione nazionale comprensiva delle nuove infrastrutture, nel caso in cui il soggetto interessato sostenga le spese necessarie per la realizzazione, esercizio e manutenzione delle nuove opere infrastrutturali;
- completare la disciplina dell'accesso alle reti mediante l'introduzione dell'accesso prioritario a condizioni regolate dall'Autorità come meccanismo ulteriore ed additivo alla normale procedura di sviluppo delle reti; e che tale disciplina possa costituire una valida alternativa nel caso in cui la predetta procedura non sia adeguata nel favorire l'approntamento di nuove infrastrutture di trasporto in alcune situazioni, quali quella della rete di interconnessione con l'estero, di particolare rilevanza strutturale e strategica;
- dare impulso, con la determinazione di cui al precedente alinea, al raggiungimento di condizioni strutturali coerenti con l'effettivo livello della domanda di capacità di

trasporto strumentale all'importazione di energia elettrica e, quindi, per determinare condizioni di effettiva concorrenza nei segmenti della produzione, importazione, esportazione e vendita di energia elettrica, in tal modo favorendo altresì il processo di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

- stabilire un periodo pari ad un quinquennio come periodo in cui possano essere definiti interventi di realizzazione di nuove infrastrutture a cui è associato il diritto di accesso a titolo prioritario ritenendo, almeno in una prima fase, tale periodo adeguato al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente alinea;
- prevedere modalità e condizioni per l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario ai soggetti interessati, affinché il Gestore della rete organizzi, nell'ambito dei propri programmi di sviluppo diretto della rete di trasmissione nazionale, procedure di selezione delle iniziative di potenziamento infrastrutturale, cui sono associati diritti di accesso a titolo prioritario, nel rispetto dei princípi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione tra soggetti in quanto fattispecie specifica dell'accesso alle reti;
- concedere l'accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sull'interconnessione limitatamente ad una quota della capacità di trasporto resa disponibile dai soggetti che sostengono le spese necessarie agli interventi di sviluppo e per un periodo di tempo limitato, tali da consentire il recupero dei costi sostenuti per la realizzazione e per l'esercizio e la manutenzione nel medesimo periodo delle nuove infrastrutture;
- porre, ai fini della promozione della concorrenza nelle attività di produzione, di importazione e di vendita di energia elettrica, limitazioni alle quote massime di accesso a titolo prioritario detenibili dai singoli soggetti ovvero dai gruppi di imprese attivi nelle predette attività;
- definire il limite di cui al precedente alinea in modo da consentire la realizzazione di almeno un collegamento a tensione di 380 kV da parte di un unico soggetto che intende avvalersi dell'accesso a titolo prioritario;

Delibera

articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate e richiamate nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche, integrate come segue:

   a) capacità di trasporto è il massimo flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;

   b) concessione di trasmissione e di dispacciamento è la concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 del 1° agosto 2000;

c) convenzione-tipo è la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001;

d) elemento di rete è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte di una rete elettrica, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attività di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica; ad esempio una linea, un trasformatore;

e) intervento di sviluppo diretto è un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per nuove infrastrutture la cui realizzazione, manutenzione ed esercizio sono assegnati dal Gestore della rete ad un soggetto terzo e a cui è associato il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento;

f) programma di immissione è il diagramma temporale che definisce gli impegni ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;

g) programma di prelievo è il diagramma temporale che definisce gli impegni a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi;

h) zone di rete sono le zone della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera rr., dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001.

articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano l'accesso a titolo prioritario alla nuova capacità di trasporto resa disponibile a seguito della realizzazione di infrastrutture di trasporto di energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale per lo scambio di energia elettrica con l'estero e a seguito di potenziamento di infrastrutture di trasporto esistenti.
2. La nuova capacità di trasporto di cui al comma precedente risulta da interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture deliberati dal Gestore della rete nell'ambito della procedura diretta di cui all'articolo 10, comma 3, della concessione di trasmissione e di dispacciamento dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento e che entrino in servizio non oltre il 31 dicembre 2007.

articolo 3

Accesso a titolo prioritario

1. È riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai soggetti che realizzano interventi di sviluppo diretto. Il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario produce effetti con decorrenza dalla data di entrata in servizio degli elementi della rete di

trasmissione nazionale oggetto del medesimo intervento, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla medesima data. Il Gestore della rete non è ammesso al riconoscimento del diritto di cui al presente articolo.

2. A nessun soggetto può essere riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ad una capacità di trasporto sulla rete di interconnessione superiore a 800 MW.
3. Per quanto necessario ai fini del riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario di cui ai commi precedenti, devono essere considerate congiuntamente le eventuali quote di capacità di trasporto per le quali è previsto l'accesso a titolo prioritario da parte di società tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero che siano controllate dalla medesima società.
4. I soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario comunicano al Gestore della rete ed all'operatore del sistema elettrico confinante un programma orario di scambio alla corrispondente frontiera. Tale programma non può prevedere in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso prioritario.
5. Anteriormente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al comma 3.4, che si considera prelevata dal sistema elettrico del Paese esportatore ed immessa nel sistema elettrico del Paese importatore.
6. A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al precedente comma 3.4 tra le zone indicate dal Gestore della rete ai sensi del successivo articolo 4, comma 4.3, lettera a), con le modalità previste nel seguito del presente articolo.
7. A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, i programmi di cui al comma 3.4, presentati dai soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.79/99 che utilizzano capacità di trasporto per la quale i medesimi soggetti sono titolari di accesso a titolo prioritario, corrispondono ad offerte di vendita a prezzo nullo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01, le quali sono considerate, a parità di prezzo, prioritarie rispetto alle altre offerte di vendita relative alla medesima zona di rete.
8. A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono esonerati dal versamento del corrispettivo di cui all'articolo 8, comma 8.10, dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01 per una quota pari, in ciascuna ora in cui gli elementi della rete di trasmissione nazionale oggetto dell'intervento di sviluppo diretto sono disponibili, al prodotto tra:

a) l'energia elettrica corrispondente al programma di scambio di cui al precedente comma 3.4;

b) e la differenza tra il prezzo che si determina nella zona di rete italiana e quello che si determina nella zona di rete corrispondente alla frontiera elettrica, identificate dal Gestore della rete ai sensi del successivo articolo 4, comma 4.3, lettera *a)*.

9. La titolarità dell'accesso a titolo prioritario non può essere ceduta, salvo il caso in cui un altro soggetto si sostituisca, con procedure trasparenti, al soggetto a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario, assumendone tutti gli impegni finanziari relativi alla realizzazione degli impianti.
10. I soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono tenuti al pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999.
11. Per gli elementi di rete oggetto di un intervento di sviluppo diretto, limitatamente al periodo di cui al precedente comma 3.1, non è prevista alcuna remunerazione.
12. Il mancato utilizzo da parte di un soggetto, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del soggetto, di una quota superiore al 20% della capacità per la quale è riconosciuto al medesimo soggetto l'accesso a titolo prioritario, determina la decadenza dei diritti di accesso a titolo prioritario all'intera capacità per l'anno successivo.

articolo 4

Modalità per l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario

1. I soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto sono tenuti a presentare domanda al Gestore della rete. La domanda, presentata secondo le modalità stabilite dal Gestore della rete, deve contenere almeno:

   a) la data prevista di entrata in servizio delle infrastrutture di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto;

   b) le caratteristiche tecniche principali, ivi inclusa l'indicazione dei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale ed, eventualmente, alla rete estera, delle medesime infrastrutture;

   c) la descrizione, supportata da idonea documentazione di riscontro, delle modalità adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione delle infrastrutture;

   d) il progetto di massima dell'intervento di sviluppo diretto con il livello di dettaglio specificato nel documento di cui al successivo comma 5.2.
2. Ai fini dell'accettazione delle domande e della conseguente attribuzione dell'accesso a titolo prioritario, il Gestore della rete esamina contestualmente tutte le domande pervenute entro il termine di cui al precedente comma 5.1, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie. Le domande possono essere rigettate dal Gestore della rete solo qualora le medesime siano ritenute tecnicamente non congrue, o non compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

Il Gestore della rete fornisce motivata comunicazione del rigetto di ciascuna domanda al soggetto richiedente e all'Autorità.

3. Al fine della determinazione della capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario il Gestore della rete identifica, per ciascun anno a partire da quello in cui l'assegnazione ha luogo:
   a) per ciascuna richiesta, le zone di rete tra le quali la capacità di trasporto risulta incrementata dalla realizzazione dell'intervento di sviluppo oggetto della medesima richiesta;
   b) l'incremento complessivo di capacità di trasporto sull'interconnessione in importazione e, ove lo ritenga opportuno, in esportazione determinato dall'insieme degli interventi di sviluppo diretto oggetto di richieste;
   c) l'incremento di capacità di trasporto sull'interconnessione determinato da ciascuno degli interventi di sviluppo diretto, calcolato considerando in servizio tutti gli altri interventi di sviluppo oggetto di richieste.
4. La capacità di trasporto a cui è attribuito l'accesso a titolo prioritario è determinata dal Gestore della rete in misura pari all'80 % del valore ottenuto ripartendo l'incremento complessivo di capacità di trasporto di cui al precedente comma 4.3, lettera b), tra gli interventi di sviluppo richiesti proporzionalmente all'incremento di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.3, e tenendo conto che a nessun intervento può corrispondere, per effetto della ripartizione, una capacità di trasporto superiore all'incremento di capacità di cui alla medesima lettera c). Tale valore viene eventualmente ridotto dal Gestore della rete della quantità necessaria a garantire il rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 3.2.
5. I soggetti cui sia stato attribuito l'accesso a titolo prioritario hanno facoltà di rinunciare alla realizzazione degli interventi di sviluppo diretto, comunicando la rinuncia al Gestore della rete entro 15 (quindici) giorni dalla data di assegnazione. A seguito della rinuncia il Gestore della rete procede alla rideterminazione della capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi dei precedenti commi 4.3 e 4.4.

articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet, dopo averne data comunicazione all'Autorità, un bando conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, contenente le modalità per la presentazione della richiesta di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e le modalità di valutazione delle domande e di assegnazione degli interventi. Il bando contiene la descrizione delle procedure trasparenti e non discriminatorie di valutazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 4.2, e il termine per la loro presentazione. Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a 90 (novanta) giorni ed inferiore a 180 (centottanta) giorni.

2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di sviluppo diretto.
3. Il Gestore della rete comunica all'Autorità l'elenco dei soggetti cui è stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario, con l'indicazione della capacità di trasporto e della data prevista per l'entrata in servizio delle nuove infrastrutture di rete a seguito della cui realizzazione è associato l'accesso prioritario.
4. L'Autorità pubblica e aggiorna nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) le informazioni di cui al precedente comma 5.3.
5. Al fine del controllo su quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.12, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i valori delle capacità di trasporto sull'interconnessione utilizzate da ciascun soggetto nell'anno precedente.
6. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Delibera n. 230/02

Integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 13 del 17 gennaio 2003)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 23 dicembre 2002,

Premesso che:

- con deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disciplinato il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 148 dell'28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 50/02);
- la deliberazione n. 151/02;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02 (di seguito: deliberazione n. 175/02);
- la deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02;

Considerato che:

- l'articolo 3, commi 3 e 6, quarto alinea, del decreto legislativo n. 79/99, delinea il regime ordinario di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale, vietando, in particolare, che siano riconosciuti ai proprietari di porzioni della stessa o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nel suo utilizzo;
- in deroga a tali disposizioni, l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 attribuisce all'Autorità il potere di individuare, con propri provvedimenti, modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili;
- tali provvedimenti, e da ultimo la deliberazione n. 190/02, hanno costantemente previsto l'adozione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
- la deliberazione n. 151/02 riconosce diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ai soggetti che realizzano nuove infrastrutture di rete al fine di:

  a) ridurre la situazione di scarsità della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica;

  b) incrementare il grado di concorrenza nelle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale;

  c) consentire la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;
- il riconoscimento di cui al precedente alinea prefigura, per il periodo di assegnazione di tale diritto, un regime di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale con caratteri di specialità anche rispetto al regime di assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
- l'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 151/02 stabilisce che il Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione, dopo averne data comunicazione all'Autorità, un bando conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso (di seguito: il bando); e che, entro il medesimo termine, il Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di sviluppo diretto (di seguito: il documento di specifiche tecniche);
- ai fini della stesura del bando, il Gestore della rete, con lettera in data 24 settembre 2002, prot. n. AD/P/2002000205 (prot. Autorità n. 19948 del 25 settembre 2002), ha richiesto all'Autorità chiarimenti e precisazioni in merito a taluni profili tecnici delle disposizioni della deliberazione n. 151/02, nonché l'integrazione della medesima deliberazione per quanto attiene la previsione di un corrispettivo dovuto

al Gestore della rete per l'esame delle richieste di accesso a titolo prioritario e la previsione di un sistema di garanzie finanziarie a tutela del medesimo Gestore nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per cause imputabili al soggetto richiedente;

- con deliberazione n. 175/02, l'Autorità ha prorogato i termini di cui all'articolo 5, commi 5.1 e 5.2, della deliberazione n. 151/02 al 30 novembre 2002 per dar modo al Gestore della rete di acquisire gli elementi necessari al fine della stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;

Ritenuto che:

- sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione n. 151/02, confermando l'attribuzione del diritto di accesso prioritario al soggetto che realizza, esercisce e mantiene in efficienza una infrastruttura di rete oggetto di intervento di sviluppo diretto; precisando la formulazione di talune norme tecniche; prevedendo un corrispettivo dovuto al Gestore della rete per l'esame delle richieste di accesso a titolo prioritario ed un sistema di garanzie finanziarie a tutela del medesimo Gestore nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per cause imputabili al soggetto richiedente;
- sia necessario, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, prevedere la proroga dei termini di cui alla deliberazione n. 175/02 per la stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;

Delibera

articolo 1

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02

1. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002, è integrata come segue:

   a) all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:

   "i. *sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale* è una stazione elettrica esistente della rete di trasmissione nazionale alla data di presentazione della domanda per la realizzazione di interventi di sviluppo diretto, alla quale si collega l'infrastruttura di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto".

   b) all'articolo 1, comma 1.1, la lettera *e)* è sostituita con la seguente:

   e) *intervento di sviluppo diretto* è un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per la costruzione di nuove infrastrutture la cui realizzazione, esercizio e manutenzione sono assegnati dal Gestore della rete ad un soggetto terzo, cui è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento;

   c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti integrazioni:

   i. al comma 4.1, lettera *b)*, le parole "siti di connessione" sono sostituite dalle parole "siti di collegamento";

ii. al comma 4.2, alle parole "funzionamento del sistema elettrico" sono aggiunte le parole "ovvero non siano conformi ai criteri contenuti nel bando di cui all'articolo 5, comma 1.";

iii. al comma 4.3, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "sulla base della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta. Il Gestore della rete riformula detta identificazione a seguito della revisione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 95/01;";

iv. al comma 4.3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "prendendo come riferimento la consistenza della rete di trasmissione nazionale esistente alla data della presentazione della richiesta, eventualmente modificata sulla base dell'insieme degli elementi di rete previsti nel piano triennale di sviluppo di cui all'articolo 9 della concessione di trasmissione e di dispacciamento alla medesima data di presentazione della richiesta;";

v. è aggiunto il seguente comma 4.3.1: "Qualora il sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale indicato nella richiesta comporti la modifica della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta, il Gestore della rete comunica al soggetto richiedente l'opportunità di indicare un sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale alternativo rispetto a quello proposto in precedenza. In mancanza di comunicazione, da parte del soggetto richiedente, contenente l'indicazione di detto sito alternativo il Gestore della rete determina la capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi del precedente comma 4.3";

vi. è aggiunto il seguente comma 4.6: " Il Gestore della rete identifica per ciascuna richiesta, nell'ambito del sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale, le infrastrutture necessarie a collegare l'infrastruttura di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto con il medesimo sito.";

vii. è aggiunto il seguente comma 4.7: " I soggetti a cui viene riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono tenuti alla presentazione, su richiesta e con le modalità specificate dal Gestore della rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria, di importo pari a 20 volte il parametro *fi* di cui alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2001, n. 304/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2001, corrispondente alle infrastrutture necessarie di cui al comma 4.6, che può essere escussa dal Gestore della rete medesimo nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga realizzato per cause imputabili al soggetto richiedente l'intervento medesimo.";

viii. è aggiunto il seguente comma 4.8: "I soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto che presentano domanda al Gestore della rete sono tenuti a versare al Gestore della rete, all'atto della presentazione della domanda, un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica eseguite dal medesimo Gestore della rete nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo";

articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

1. I termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n.253 del 28 ottobre 2002, sono prorogati al 31 gennaio 2003.
2. Entro il termine di cui al comma 2.1, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, per l'approvazione, una proposta di quantificazione del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 4.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, come successivamente integrata.
3. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data di pubblicazione;

Di dare mandato al Presidente di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e per le azioni a seguire.

Delibera n. 117/03

Adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero.

(pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 17 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 16 ottobre 2003;

Premesso che con deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha riconosciuto diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n.481 (di seguito: legge n.481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità n. 151/02;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02, recante proroga dei termini per gli adempimenti del Gestore della rete di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 253 del 28 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 230/02, recante integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 13 del 17 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 230/02);
- proroga dei termini per gli adempimenti del Gestore della rete di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 253 del 28 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2003, n. 52/03, recante proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 52/03);

- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 86/03, recante proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 204 del 3 settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 86/03);
- la delibera dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03, recante avvio di istruttoria conoscitiva sulle cause e sulla dinamica dell'interruzione totale del servizio elettrico verificatasi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003 e per l'individuazione di eventuali responsabilità connesse e di possibili misure a garanzia degli interessi di utenti e consumatori (di seguito: delibera n.112/03);

Visti:
- l'avviso avente ad oggetto la richiesta di manifestazione di interesse in merito all'assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero cui associare diritti di accesso a titolo prioritario ai sensi della deliberazione n. 151/02, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 230/02 (di seguito: l'avviso), pubblicato nel sito internet della società Gestore della rete nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) in data 10 febbraio 2003;
- la lettera di invito in data 30 giugno 2003 del Gestore della rete a presentare la domanda di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero ai sensi della deliberazione n. 151/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 230/02 (di seguito: la lettera tipo di invito), pubblicata sul sito internet del Gestore della rete;

Considerato che:
- l'articolo 4, comma 1, dell'avviso, prevede che i soggetti interessati all'assegnazione degli interventi di sviluppo diretto facciano pervenire al Gestore della rete, entro le ore dodici del giorno 2 maggio 2003, le proprie manifestazioni di interesse;
- per effetto della deliberazione n. 52/03, il termine di cui al precedente alinea è scaduto il giorno 9 giugno 2003;
- l'articolo 5 dell'avviso prevede che il Gestore della rete comunichi l'esito dell'esame delle manifestazioni d'interesse entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle stesse;
- la medesima disposizione prevede che, in caso di ammissione, nella comunicazione di cui al precedente alinea il Gestore della rete richieda ai soggetti ammessi la presentazione delle domande di assegnazione contenenti le informazioni di cui all'articolo 4, lettere a), b), c) e d), della deliberazione n. 151/02 e il corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 8, della medesima deliberazione, e dia indicazione delle modalità di espletamento della procedura di assegnazione e ad indicare le condizioni tecniche, contrattuali e le garanzie finanziarie relative all'intervento di sviluppo diretto;
- per effetto della deliberazione n. 86/03, il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'assegnazione è scaduto alle ore dodici del giorno 15 ottobre 2003;

Considerato che:

- il punto 2.2, lettere *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)* e *m)*, della lettera tipo di invito prevedono che alla domanda di assegnazione debbano essere allegate:
  i) una dichiarazione di consenso e/o di impegno da parte del proprietario del sito di connessione estero alla realizzazione delle opere di connessione dell'intervento di sviluppo diretto che dovranno essere in servizio contestualmente allo stesso;
  ii) una dichiarazione di consenso e/o di impegno da parte del proprietario della rete estera alla realizzazione sulla propria rete di ogni altra opera correlata all'intervento di sviluppo diretto, qualora il richiedente ne abbia fatta esplicita indicazione nella domanda. Tali opere correlate dovranno essere in servizio contestualmente all'intervento di sviluppo;
  iii) una dichiarazione, da parte del Gestore della rete estera, dei parametri elettrici (…) e delle date di entrata in servizio di ogni intervento di sviluppo della rete estera, direttamente correlate all'intervento di sviluppo diretto, così come dichiarato dal proponente;
  iv) qualora l'intervento di sviluppo diretto utilizzi dispositivi per il controllo dei flussi di potenza (….) e il dispositivo per il controllo di tali flussi venga installato in un sito di connessione esterno alla rete italiana, una dichiarazione da parte del Gestore di rete estero di impegno a programmare l'esercizio di tali dispositivi in accordo agli scambi programmati definiti tra i gestori di rete e alle necessità derivanti da un loro utilizzo nella gestione in tempo reale della rete elettrica interconnessa;
  v) una dichiarazione di consenso da parte del Gestore di rete estero di accettazione incondizionata delle riduzioni delle capacità di trasporto sulla propria frontiera (….), derivante dai periodi di fuori servizio degli elementi di rete;
  vi) qualora l'intervento di sviluppo diretto abbia siti di connessione alla rete estera i cui livelli di tensione risultino inferiori a 220 kV, un relazione tecnica fornita dal Gestore di rete estero dalla quale risulti la struttura topologica e le caratteristiche elettriche della porzione di rete locale – con tensione inferiore a 220 kV – necessaria ai fini della corretta simulazione del comportamento statico del sistema elettrico. Tali informazioni devono riguardare la rappresentazione degli elementi di rete così come effettuata nell'ambito dei calcoli UCTE, utilizzandone i relativi formati;
  vii) una dichiarazione del Gestore di rete estero che l'entrata in servizio dell'intervento di sviluppo diretto, così come descritto dalle caratteristiche elettriche dichiarate dal richiedente, non pregiudicano l'esercizio in sicurezza N e N-1 della rete di propria competenza;
- il punto 5, lettera c), della lettera tipo d'invito prevede che il Gestore della rete respinga le domande di assegnazione incomplete quando manchi anche uno solo dei documenti di cui al punto 2 della lettera tipo d'invito, tra i quali le dichiarazioni citate al precedente alinea;

Considerato che:

- con lettera in data 19 settembre 2003, prot. n. 12013 PD/cl (prot. Autorità n. 25570

del 22 settembre 2003), la società AGSM Verona Spa ha segnalato all'Autorità che alcuni gestori di rete esteri, segnatamente il Gestore di rete francese RTE e i Gestori di rete austriaci APG e TIRAG, non sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni previste al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m), della lettera tipo di invito;
- non sono stati segnalati problemi simili per quanto riguarda i gestori delle reti della Svizzera e della Slovenia;
- quanto descritto nel primo alinea comporterebbe l'esclusione dalla procedura di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, di cui alla deliberazione n. 151/02, delle domande di assegnazione relative ad interventi di sviluppo diretto sulle frontiere elettriche con la Francia e con l'Austria, e indurrebbe vincoli nello sviluppo della rete di interconnessione dell'Italia con l'estero e discriminazioni, con possibili ripercussioni sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché diversità di trattamento per i soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto sulle frontiere elettriche con la Francia e con l'Austria;
- l'ipotesi della presunta inammissibilità delle domande di assegnazione non corredate dei documenti recanti le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m), della lettera tipo di invito, non ha permesso la valutazione delle rispettive richieste, e indotto il Gestore della rete ad accogliere le domande di assegnazione relative ad interventi di sviluppo diretto sprovviste delle citate dichiarazioni, pur essendo tali interventi coerenti con le esigenze di sviluppo dell'interconnessione con l'estero e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- l'esigenza di garantire la sicurezza appare ulteriormente rafforzata in considerazione dell'interruzione totale del servizio elettrico verificatasi su quasi tutto il territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003, e che su tale interruzione del servizio l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva con la delibera n. 112/03;

Ritenuto opportuno:
- consentire al Gestore della rete, in coerenza con le finalità della deliberazione n. 151/02, di assegnare il diritto di accesso prioritario ad interventi di sviluppo diretto coerenti con le esigenze di sviluppo della rete di interconnessione con l'estero e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, prevedere che i documenti recanti le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m) della lettera tipo di invito, possano essere prodotti entro il termine in cui il medesimo Gestore della rete perviene all'esito dell'assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario;
- consentire la partecipazione alla procedura dei soggetti sprovvisti dei documenti recanti le dichiarazioni di cui al precedente alinea, prevedendo che il Gestore della rete fissi un termine per la presentazione delle domande di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto, da stabilire non oltre il 20 novembre 2003;

Delibera

- Di prevedere che le dichiarazioni di cui al punto 2.2, lettere g), h), i), j), k), l) ed m), della "Lettera di invito a presentare la domanda di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto sulle linee di interconnessione con l'estero ai sensi della deliberazione n. 151/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 230/02", pubblicata nel sito internet della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in data 30 giugno 2003 (di seguito: lettera di invito), possano essere prodotti entro il termine in cui il Gestore della rete perviene all'esito dell'assegnazione del diritto di accesso a titolo prioritario di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002;
- Di prevedere che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa riformuli entro il 31 ottobre 2003 la lettera di invito in conformità alle disposizioni del presente provvedimento e fissi un nuovo termine, comunque anteriore al 20 novembre 2003, per la presentazione delle domande di assegnazione degli interventi di sviluppo diretto da parte degli stessi soggetti già destinatari della lettera di invito;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

Regolamento (CE) N. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003

relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 15 luglio 2003)
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

- visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 95,
- viste le proposte della Commissione [(1)],
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [(2)],
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato [(3)],

considerando quanto segue:

1. La direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [(4)], ha rappresentato una tappa importante nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica.
2. Nella riunione di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato ad intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nei settori dell'energia elettrica e del gas e ad accelerarne la liberalizzazione al fine di realizzare un mercato interno pienamente operativo nei comparti in questione.
3. È necessario promuovere la realizzazione di un reale mercato interno dell'energia elettrica mediante l'intensificazione degli scambi di elettricità che sono attualmente poco sviluppati rispetto ad altri settori dell'economia.
4. Per quanto riguarda le tariffe a livello transfrontaliero e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione, dovrebbero essere emanate norme direttamente applicabili, informate ai princípi di equità, aderenza ai costi e trasparenza e che tengano conto del raffronto tra gestori di rete efficienti di regioni comparabili dal punto di vista strutturale, ad integrazione della direttiva 96/92/CE, al fine di garantire un accesso efficiente ai sistemi di trasmissione per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere.
5. Il Consiglio "Energia" del 30 maggio 2000 nelle sue conclusioni ha invitato la

(1) *Gazzetta Ufficiale* C 240 E del 28.8.2001, pag. 72 e Gazzetta Ufficiale C 227 E del 24.9.2002, pag. 440.
(2) *Gazzetta Ufficiale* C 36 dell'8.2.2002, pag. 10.
(3) Parere del Parlamento Europeo del 13 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* C 47 E del 27.2.2003, pag. 379), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* C 50 E del 4.3.2003, pag. 1) e decisione del Parlamento Europeo del 4 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*).
(4) *Gazzetta Ufficiale* L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

Commissione, gli Stati membri e le autorità e amministrazioni nazionali di regolamentazione a garantire una tempestiva attuazione delle misure di gestione della congestione e, in collegamento con i gestori europei dei sistemi di trasmissione (ETSO), la rapida introduzione di un saldo sistema di tariffe nel lungo termine che fornisce ai soggetti partecipanti al mercato gli adeguati segnali di allocazione dei costi.

6. Il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 6 luglio 2000 sulla seconda relazione della Commissione sui progressi realizzati verso la liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha sollecitato la predisposizione di condizioni per l'uso delle reti negli Stati membri tali da non ostacolare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e ha invitato la Commissione a presentare proposte specifiche volte a superare tutte le barriere esistenti agli scambi intracomunitari.
7. È importante che i paesi terzi che fanno parte del sistema europeo dell'elettricità si conformino alle norme contenute nel presente regolamento ed agli orientamenti adottati nel quadro di esso per un più efficace funzionamento del mercato interno.
8. Il presente regolamento dovrebbe stabilire princípi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i princípi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.
9. In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.
10. Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.
11. La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.
12. Sarebbe necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l'equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.
13. Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano appropriati segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l'accesso alla rete nazionale.
14. Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel

sistema di trasmissione. Le capacità disponibili di queste linee dovrebbero essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

15. È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori del sistema di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di dispacciamento e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di dispacciamento.
16. Occorre stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnector interessato non giustifichi una deroga da dette norme.
17. I problemi di congestione dovrebbero poter essere affrontati in vari modi, sempreché i metodi utilizzati forniscano corretti segnali economici ai gestori del sistema di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e siano basati su meccanismi di mercato.
18. Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno è necessario prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, ove opportuno attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
19. Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenute a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.
20. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento.
21. Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
22. Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

23. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

[1] *Gazzetta Ufficiale* L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Hanno adottato il presente regolamento:

articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di princípi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE [1], ad eccezione della definizione di interconnector che è sostituita dalla seguente:
   "interconnector" una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.
2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
   a) "autorità di regolamentazione", le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE;
   b) "flussi transfrontalieri", un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione. Qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, ai soli fini del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (GST) previsto all'articolo 3 del presente regolamento, l'insieme del blocco di controllo è considerato quale parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri e diano luogo a versamenti di compensazione ai

[1] Cfr. pag. 37 della presente *Gazzetta Ufficiale*.

sensi dell'articolo 3 le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante;

c) "congestione", una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnector e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;

d) "esportazione dichiarata" di energia elettrica, l'energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete ("importazione dichiarata") nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

e) "flussi in transito dichiarato", circostanza in cui un'"esportazione dichiarata" di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l'immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;

f) "importazione dichiarata" di energia elettrica, il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all'immissione di energia elettrica ("esportazione dichiarata") in un altro Stato membro;

g) "nuovo interconnector", un interconnector non completato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

articolo 3

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1. I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.
2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.
3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata. Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 8.
4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
5. L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.
6. I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle

infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

articolo 4

Corrispettivi di accesso alle reti

1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un Gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.
2. Ai produttori e ai consumatori ("carico") può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti. La percentuale sull'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello europeo e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori ("carico") siano uniformi nel loro territorio.
3. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:
   - i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;
   - i versamenti effettivi fatti e percepiti nonché i versamenti attesi per intervalli di tempo futuri, stimati sulla base degli intervalli passati.
4. A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 6.
5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

articolo 5

Comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione

1. I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di

coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.
3. I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana prima e del mese prima, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

articolo 6

Princípi generali di gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.
2. Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il Gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria. Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale decurtazione.
3. La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete.
4. I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria.
5. I gestori del sistema di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenuto pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni commerciali che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:
   a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;
   b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;
   c) quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunità o meno di modificare le tariffe.

articolo 7

Nuovi interconnector

1. I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a richiesta, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:
   a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
   b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
   c) l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato;
   d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector;
   e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector;
   f) l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.
2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnector per corrente alternata.
3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnector esistenti.
4. *a)* L'autorità di regolamentazione può decidere di accordare caso per caso l'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le autorità di regolamentazione presentino, per la decisione formale, all'organo competente dello Stato membro un parere sulla richiesta di esenzione. Tale parere è pubblicato assieme alla decisione.
   b) i) L'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo

interconnector e dell'interconnector esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

ii) Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni per la sua durata e per l'accesso non discriminatorio all'interconnector.

iii) Nel decidere sulle condizioni di cui ai punti *i)* e *ii)* si tiene conto, in particolare, della capacità aggiuntiva da creare, del termine previsto del progetto e delle circostanze nazionali.

c) Nel concedere un'esenzione, l'autorità competente può approvare o fissare le regole e/o i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità.

d) La decisione di esenzione, comprese eventualmente le condizioni di cui alla lettera *b)*, è adeguatamente motivata e pubblicata.

e) Qualsiasi decisione di esenzione è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione interessate.

5. L'autorità competente notifica immediatamente alla Commissione la decisione di esenzione nonché tutte le informazioni pertinenti alla decisione stessa. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di motivare la propria decisione.

   In particolare, le informazioni riguardano:

   - i motivi particolareggiati in base ai quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro ha concesso l'esenzione, compresi i dati finanziari pertinenti che giustificano la necessità dell'esenzione;
   - l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultanti dalla concessione dell'esenzione;
   - la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnector in questione per cui è concessa l'esenzione;
   - l'esito della consultazione con gli Stati membri o le autorità di regolamentazione interessati.

   Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può chiedere che l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato modifichi o annulli la decisione di concedere un'esenzione. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un altro mese se la Commissione chiede informazioni supplementari.

   Nel caso in cui l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessati non soddisfino questa domanda entro quattro settimane, la Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

   La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

articolo 8

Orientamenti

1. Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, orientamenti sulle questioni elencate ai paragrafi 2 e 3 e relative al meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione in conformità dei princípi di cui agli articoli 3 e 4. Nell'adottare per la prima volta tali

orientamenti, la Commissione assicura che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno le questioni di cui al paragrafo 2, lettere *a)* e *d)* e al paragrafo 3.

2. Tali orientamenti specificano:

   a) modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

   b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;

   c) metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

   d) metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

   e) trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

   f) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

3. Gli orientamenti fissano anche adeguate norme che portano ad una progressiva armonizzazione dei princípi alla base della fissazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica negli oneri di rete nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i princípi di cui all'articolo 4. Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo. Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

4. Se del caso, la Commissione modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, gli orientamenti sulla L 176/6 15.7.2003 *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea IT gestione e sull'assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato, conformemente ai princípi indicati agli articoli 5 e 6, in particolare per includere orientamenti particolareggiati su tutti i metodi di assegnazione delle capacità applicati nella pratica e per assicurare che i meccanismi di gestione della congestione si sviluppino compatibilmente con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono fissate regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione garantisce che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione richiesta per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento e non vadano al di là di quanto necessario a tale scopo. Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.

articolo 9

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell'articolo 8. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, esse cooperano tra loro e con la Commissione.

articolo 10

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 8. In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.
2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8 direttamente alle imprese interessate. Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.
3. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.
4. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità

della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.
6. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8.

   La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

articolo 11

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 8.

articolo 12

Sanzioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 10, paragrafo 3 od omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, primo comma. Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma.
3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto della disposizione dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

articolo 14

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione.

La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e a garantire una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località.

Se necessario la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dato a Bruxelles, addì 26 giugno 2003.

Per il Parlamento Europeo: Il Presidente P. Cox
Per il Consiglio: Il Presidente A. Tsochatzopoulos

Allegato

Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali

Generalità

1. I metodi che sono applicati dagli Stati membri per la gestione della congestione affrontano la congestione nel breve termine in base a criteri rispondenti alle esigenze di mercato e di efficienza economica e simultaneamente forniscono segnali o incentivi per investimenti efficienti nella rete e a livello di produzione nelle località idonee.
2. I gestori del sistema di trasmissione (GST) o, se necessario, gli Stati membri predispongono norme non discriminatorie e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze.
   Queste norme, unitamente alle norme di sicurezza, sono presentate in documenti disponibili pubblicamente.
3. La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni commerciali transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali od offerte su mercati esteri organizzati, è mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di assegnazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.
4. I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione sono differenziati per direzione dei flussi.
5. I GST offrono la capacità di trasmissione al mercato per quanto possibile a titolo "definitivo". Una frazione ragionevole della capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma comunque i soggetti partecipanti al mercato sono sempre informati delle condizioni esatte del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.
6. Tenuto conto del fatto che la rete continentale europea è una rete elettrica estremamente magliata e che l'uso delle linee di interconnessione ha conseguenze sui flussi di elettricità quantomeno sui due versanti di un confine di Stato, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che nessuna procedura di gestione della congestione atta ad incidere in misura significativa sui flussi di elettricità in altre reti sia definita unilateralmente.

Disposizioni per i contratti a lungo termine

1. Non possono essere attribuiti diritti di accesso prioritario ad una capacità di interconnessione ai contratti che violano gli articoli 81 e 82 del trattato.
2. Gli esistenti contratti a lungo termine non beneficiano di diritti di prelazione al momento del rinnovo.

Comunicazione di informazioni

1. I GST pongono in essere meccanismi appropriati di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza della rete.
2. I GST pubblicano tutti i dati pertinenti relativi alle capacità complessive di trasmissione transfrontaliera. In aggiunta ai valori invernali ed estivi della capacità disponibile di trasmissione, i GST pubblicano a vari intervalli di tempo prima della data del vettoriamento stime della capacità di trasmissione per ciascun giorno. Il mercato deve poter disporre quantomeno con una settimana di anticipo di stime accurate e i GST dovrebbero anche impegnarsi a fornire informazioni con un mese di anticipo. È altresì indicato il grado di effettiva disponibilità delle capacità.
3. I GST pubblicano un modello generale di calcolo della capacità complessiva di trasmissione e il margine di affidabilità della trasmissione basato sulle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Questo modello è soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione formano parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in documenti disponibili pubblicamente.

Princípi alla base dei metodi per la gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.
2. Il coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento o gli scambi compensativi (counter trading) possono essere utilizzati in comune dai GST interessati. I costi che i GST sostengono per gli scambi compensativi e il ridispacciamento devono tuttavia essere a un livello rispondente a criteri di efficienza.
3. Gli eventuali vantaggi di una combinazione di "market splitting" o di altri meccanismi basati sul mercato per risolvere una congestione persistente e di "counter trading" per risolvere una congestione temporanea sono immediatamente analizzati come approccio a titolo più permanente per la gestione della congestione.

Indirizzi per le aste esplicite

1. Il sistema di aste deve essere definito in modo da consentire l'offerta al mercato di tutta la capacità disponibile. Ciò può essere effettuato organizzando un'asta composita nella quale le capacità sono messe all'asta per durate diverse e in funzione di caratteristiche diverse (ad esempio per quanto riguarda la garanzia di effettiva disponibilità della capacità disponibile di cui trattasi).
2. Il volume totale della capacità di interconnessione è offerto in una serie di aste che, ad esempio, possono essere tenute a cadenza annuale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera, secondo le necessità dei mercati interessati. Ciascuna di queste aste assegna una frazione prescritta della capacità di trasporto disponibile più l'eventuale capacità residua che non è stata assegnata in aste precedenti.
3. Le procedure di asta esplicita sono predisposte in stretta collaborazione tra le

autorità nazionali di regolamentazione e i GST interessati e organizzate in modo da consentire agli offerenti di partecipare anche alle sessioni giornaliere di qualsiasi mercato organizzato (cioè una borsa elettrica) nei paesi interessati.

4. I flussi di energia elettrica sulle due direzioni di una linea di collegamento congestionata in linea di principio sono compensati per rendere massima la capacità di vettoriamento nella direzione della congestione. Tuttavia la procedura di compensazione dei flussi lascia impregiudicata la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.
5. Per offrire al mercato la massima capacità possibile, i rischi finanziari connessi con la compensazione dei flussi sono posti a carico delle parti che causano la concretizzazione di questi rischi.
6. Qualsiasi procedura di asta adottata è tale da inviare segnali di prezzo differenziati per direzione ai soggetti partecipanti al mercato. I flussi in una direzione opposta al flusso principale di energia elettrica attenuano la congestione e danno quindi luogo a capacità addizionale di trasporto sulla linea di collegamento congestionata.
7. Per non rischiare di suscitare o aggravare i problemi connessi con la posizione dominante di uno o più soggetti partecipanti al mercato è esaminata attentamente la possibilità di porre un tetto al volume di capacità che può essere acquisita/posseduta/utilizzata da un singolo soggetto partecipante al mercato in un'asta quando le autorità di regolamentazione competenti definiscono i meccanismi di asta.
8. Per promuovere la liquidità dei mercati dell'energia elettrica la capacità acquisita in un'asta deve essere liberamente commercializzabile fino al momento in cui venga notificato al GST che la capacità acquisita sarà utilizzata.

Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea IT del 15 luglio 2003)

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

- visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,
- viste le proposte della Commissione [(1)],
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [(2)],
- previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [(3)],
- considerando quanto segue:

1. La direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [(4)] ha fornito contributi molto rilevanti alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.
2. L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività.
   Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate unitamente al riferimento a documenti, se disponibili, che diano informazioni sull'impatto ambientale.
3. Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel

(1) GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 60 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 393.
(2) GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 10.
(3) Parere del Parlamento Europeo del 13 marzo 2002 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 350), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 15) e decisione del Parlamento Europeo del 14 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*).
(4) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

4. La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
5. Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.
6. Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.
7. Per completare il mercato interno dell'energia elettrica, è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un Gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può comprendere una o più imprese.
8. Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di distribuzione e trasmissione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente.

   La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo di tale requisito ed, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori del sistema di trasmissione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È necessario che sia garantita l'indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione, in particolare con riferimento agli interessi della generazione e dell'approvvigionamento.

   Occorre pertanto istituire strutture di gestione indipendenti tra i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione e qualsiasi società di generazione/approvvigionamento. È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione delle decisioni.
9. Nel caso di piccoli sistemi la prestazione di servizi ausiliari può dover essere garantita

dal Gestore di un sistema di trasmissione (GST) interconnesso con piccoli sistemi.

10. Benché questa direttiva non affronti questioni legate alla proprietà si ricorda che nel caso di un'impresa di trasmissione o di distribuzione che sia nella sua forma giuridica separata dalle imprese di generazione e/o fornitrici, i gestori del sistema designati possono essere le stesse imprese proprietarie dell'infrastruttura.
11. Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.
12. Le procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a un onere amministrativo sproporzionato alle dimensioni e al potenziale impatto tra i produttori di energia elettrica.
13. Sarebbe necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso alle reti. Tali tariffe dovrebbero essere applicate a tutti gli utenti del sistema in modo non discriminatorio.
14. Per agevolare la conclusione da parte di un'impresa elettrica stabilita in uno Stato membro di contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adoperarsi affinché all'intero mercato interno si applichino condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità.
15. L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi dell'autorità in questione. È importante che le autorità di regolamentazione abbiano lo stesso insieme minimo di competenze.
    Tali autorità dovrebbero essere competenti a stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione.
    Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e di denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.
16. La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas, che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo a incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [(1)] e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [(2)].

(1) Cfr. pag. 57 della presente *Gazzetta Ufficiale*.
(2) Cfr. pag. 1 della presente *Gazzetta Ufficiale*.

17. Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell'elettricità raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema.
18. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del Gestore del sistema di trasmissione, del Gestore del sistema di distribuzione, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alla generazione distribuita e alle misure di gestione della domanda.
19. Tutti i settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e tutti i cittadini della Comunità, che beneficiano dei vantaggi economici del mercato interno dovrebbero altresì poter beneficiare di elevati livelli di tutela dei consumatori, in particolare i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, le piccolo imprese dovrebbero anche poter beneficiare di garanzie relative al servizio pubblico, in particolare riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento e a tariffe ragionevoli, per ragioni di equità, competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro.
20. I clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno sarebbe opportuno seguire un approccio graduale per completare il mercato interno dell'energia elettrica al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano poste in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti, e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.
21. L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare il più presto possibile le differenze tra Stati membri. Si dovrebbe assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.
22. Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di

nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità comprendono tra l'altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed elettricità (PCCE).

23. Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L'installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione decentralizzata di elettricità, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

24. Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronti la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia elettrica. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure specifiche riguardanti il pagamento di fatture per l'energia elettrica o misure più generali nell'ambito del sistema di previdenza sociale. Se il servizio universale è fornito anche alle piccole imprese, le misure per garantire la fornitura di tale servizio possono variare a seconda dei clienti civili e delle piccole imprese.

25. La Commissione ha manifestato l'intenzione di adottare iniziative concernenti, in particolare, l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, e segnatamente il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO_2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da diverse fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione Europea, nonché il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite.

26. Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi

comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

27. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Tale fornitore può essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione integrata verticalmente che svolge altresì le funzioni di distribuzione a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza della presente direttiva.

28. Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

29. Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.

30. L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.

31. Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del Trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

32. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti [(1)], sarebbe opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione transfrontaliera, compresi i flussi di energia elettrica tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità anche in caso di transito, sarebbe opportuno abrogare tale direttiva.

33. Tenuto conto della portata delle modifiche alla direttiva 96/92/CE sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(1) GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

34. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i princípi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Hanno adottato la presente direttiva:

Capitolo I
Campo d'applicazione e definizioni

articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. "generazione": la produzione di energia elettrica;
2. "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
3. "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
4. "Gestore del sistema di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
5. "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
6. "Gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
7. "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
8. "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
9. "clienti finali": i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;
10. "clienti civili": i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;
11. "clienti non civili": le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica

non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

12. "clienti idonei": i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva;
13. "interconnector": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
14. "sistema interconnesso": un complesso di sistemi di trasmissione e di distribuzione collegati mediante uno o più interconnector;
15. "linea diretta": linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
16. "priorità economica": la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;
17. "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione;
18. "utenti del sistema": le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite da un sistema di trasmissione o distribuzione;
19. "fornitura": la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;
20. "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
21. "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [(1)], e in cui le società/i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di trasmissione o distribuzione e almeno una delle funzioni di generazione o fornitura di energia elettrica;
22. "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [(*)] del Trattato e relativa ai conti consolidati [(2)], e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
23. "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica;
24. "procedura di gara di appalto": procedura mediante la quale il fabbisogno

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

(*) Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del Trattato che istituisce la Comunità Europea conformemente all'articolo 12 del Trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera *g)*.

(2) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

25. "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti;
26. "piccolo sistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 3.000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altri sistemi;
27. "microsistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell'anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;
28. "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e la sicurezza tecnica;
29. "efficienza energetica/gestione della domanda": un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;
30. "fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
31. "generazione distribuita": impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione;

Capitolo II
Norme generali per l'organizzazione del settore

articolo 3

Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i princípi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza

dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione Europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti. Le disposizioni di cui al primo comma vengono attuate in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacolano l'apertura del mercato prevista dall'articolo 21.
4. Se sono previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato concede per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.
5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'Allegato A.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali:

   a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

   b) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web,

qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO_2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico. Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori della Comunità, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili.

7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento.
   In particolare queste misure possono comprendere la Legge 176/42 15.7.2003 *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea IT concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del Trattato.
9. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

articolo 4

Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni entro il 31 luglio, le autorità competenti

pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

articolo 5

Norme tecniche

Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza ed elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [(1)].

Capitolo III
Generazione

articolo 6

Procedura di autorizzazione per nuove capacità

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:
   a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;
   b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;
   c) la protezione dell'ambiente;
   d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;
   e) l'uso del suolo pubblico;
   f) l'efficienza energetica;
   g) la natura delle fonti primarie;
   h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;
   i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione per i piccoli

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

impianti e/o gli impianti di generazione distribuita tengano conto della loro dimensione e impatto potenziale limitati.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici.
   I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione.
   I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente dispone di procedure di ricorso.

articolo 7

Indizione di gare per nuove capacità

1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.
3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte. Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.
   Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 6, paragrafo 2.
4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.
5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di

energia elettrica, che può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il Gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

Capitolo IV
Gestione del sistema di trasmissione

articolo 8

Designazione dei gestori del sistema di trasmissione

Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di sistema di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di trasmissione. Gli Stati membri garantiscono che i gestori del sistema di trasmissione operino in conformità degli articoli da 9 a 12.

articolo 9

Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

Ciascun Gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;
c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il Gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;
d) fornire, al Gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

articolo 10

Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione

1. Il Gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.
2. Per garantire l'indipendenza del Gestore del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti criteri minimi:

   a) le persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

   b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

   c) il Gestore del sistema di trasmissione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualunque strumento equivalente, del Gestore del sistema di trasmissione e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

   d) il Gestore del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma degli adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.

articolo 11

Dispacciamento e bilanciamento

1. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il Gestore del sistema

di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego degli interconnector con altri sistemi.

2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.
3. Lo Stato membro può imporre al Gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione.
6. I gestori del sistema di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolgono questa funzione.
7. Le regole di bilanciamento del sistema elettrico adottate dai gestori del sistema di trasmissione sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie, ivi comprese le regole adottate per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico.
   I termini e le condizioni, ivi comprese le regole e le tariffe, di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione sono stabiliti con una metodologia compatibile con l'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e sono pubblicati.

articolo 12

Riservatezza dei gestori del sistema di trasmissione

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il Gestore del sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività. Le informazioni divulgate sulle sue attività, che possono procurare vantaggi commerciali, sono rese disponibili in modo non discriminatorio.

Capitolo V
Gestione del sistema di distribuzione

articolo 13

Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni in materia di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16.

articolo 14

Compiti dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il Gestore del sistema di distribuzione mantiene nella sua zona un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso egli non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il Gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.
4. Lo Stato membro può imporre al Gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
5. I gestori del sistema di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato, ogniqualvolta svolgono tale funzione. Questa disposizione non pregiudica la possibilità di usare l'energia elettrica acquisita in base ai contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 2002.
6. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
7. In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il Gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità.

articolo 15

Separazione dei gestori del sistema di distribuzione

1. Il Gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del Gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti cui al paragrafo 1, qualora il Gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

   a) i responsabili dell'amministrazione del Gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;

   b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del Gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

   c) il Gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del Gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

   d) il Gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è soggetta a pubblicazione. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni

dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.

articolo 16

Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione

Fatto salvo l'articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il Gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

articolo 17

Gestore di un sistema combinato

Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un Gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da *a)* a *d)*. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

a) le persone responsabili dell'amministrazione del Gestore del sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del Gestore del sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il Gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività disciplinata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del Gestore del sistema di distribuzione, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione e distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il Gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti,

contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate. Tale relazione è pubblicata.

Capitolo VI
Separazione e trasparenza della contabilità

articolo 18

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'articolo 19.
2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di queste informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

articolo 19

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le imprese elettriche, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera *g)*, (*) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1).

   Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.
3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le

(*) Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del Trattato che istituisce la Comunità Europea conformemente all'articolo 12 del Trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera *g)*.

(1) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione.

Sino al 1º luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione.

Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

Capitolo VII
Organizzazione dell'accesso al sistema

articolo 20

Accesso dei terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. Il Gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il Gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione.

articolo 21

Apertura del mercato e reciprocità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

   a) fino al 1º luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione di tali clienti idonei;

   b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;

   c) dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.
2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:

a) i contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera *a)* siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo.

articolo 22

Linee dirette

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

   a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

   b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.
2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.
3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 20.
4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell'articolo 20 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 23.
5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

articolo 23

Autorità di regolamentazione

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

   a) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

   b) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

   c) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

d) la pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

e) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 19, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;

f) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità;

g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 9 e 14;

h) il livello di trasparenza e concorrenza.

Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sul risultato delle loro attività di controllo di cui alle lettere da *a)* a *h)*.

2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

   a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti;

   b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2, nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione. Le tariffe, metodologie e modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per garantire che siano proporzionati e vengano applicati in modo non discriminatorio.

5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il Gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1 , 2, e 4, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere

ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione. Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione.

6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione relativa a metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 ovvero, allorché l'autorità di regolamentazione è tenuta a procedere a consultazioni, relativa alle metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.
7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.
8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del Trattato e in particolare dell'articolo 82.

   Sino al 2010 le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno e conformemente alle norme in materia di concorrenza, una relazione su posizioni dominanti sul mercato, su comportamenti predatori e anticoncorrenziali. La relazione esamina inoltre l'evoluzione dei modelli di proprietà e qualsiasi misura concreta adottata a livello nazionale per garantire la presenza sul mercato di un'adeguata varietà di operatori, ovvero le misure pratiche adottate per rafforzare l'interconnessione e la concorrenza. A partire dal 2010 le autorità competenti presentano siffatta relazione con scadenza biennale.
9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate appropriate misure nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.
10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il Gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.
11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.
12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alla parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

Capitolo VIII
Disposizioni finali

articolo 24

Misure di salvaguardia

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le deve modificare o abolire nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

articolo 25

Controllo delle importazioni di energia elettrica

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante i tre mesi precedenti.

articolo 26

Deroghe

1. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei Capitoli IV, V, VI e VII, nonché del Capitolo III, nel caso dei microsistemi isolati, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo.
2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera *b)*, può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 18 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera *c)*.

articolo 27

Procedura di revisione

Qualora nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione. Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento Europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici, purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

articolo 28

Relazioni

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento Europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

   a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali nonché i loro effetti in termini di distorsione del mercato;

   b) la misura in cui gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva sono riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori;

   c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

   d) sarà prestata particolare attenzione a misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

   e) l'attuazione della deroga prevista all'articolo 15, paragrafo 2 al fine di una

possibile revisione della soglia;

f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano energia elettrica, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, le conseguenze sociali e ambientali degli scambi commerciali di elettricità e accesso alle reti di tali paesi;

g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva;

h) il modo in cui gli Stati membri hanno tradotto in pratica i requisiti sull'etichettatura energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 6 e il modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione in materia.

Ove opportuno, tale relazione può contenere raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione e le modalità delle condizioni di etichettatura, compreso ad esempio il modo in cui si fa menzione di fonti di riferimento esistenti e del contenuto di tali fonti nonché, segnatamente, il modo in cui le informazioni sull'impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO_2 e i residui radioattivi derivanti dalla produzione di elettricità a partire da varie fonti energetiche, potrebbero essere rese disponibili in modo trasparente, facilmente accessibile e comparabile in tutta l'Unione Europea, il modo in cui le misure adottate dagli Stati membri per controllare l'accuratezza delle informazioni date dai fornitori potrebbero essere snellite e le misure volte a contrastare gli effetti negativi di una posizione dominante e di concentrazioni sul mercato.

2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.
3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

   - l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio;
   - l'esistenza di un'efficace regolamentazione;
   - lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione e la sicurezza della situazione di approvvigionamento della Comunità;
   - in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico e di servizio universale;
   - in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori e anticoncorrenziali;

- in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe;
- l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato;
- l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio proposte intese ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori del sistema di distribuzione anteriormente al 1º luglio 2007. Ove necessario tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano anche misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione nel mercato, nonché di comportamenti predatori e anticoncorrenziali.

articolo 29

Abrogazione

La direttiva 90/547/CEE è abrogata a decorrere dal 1º luglio 2004.

La direttiva 96/92/CE è abrogata a decorrere dal 1º luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato B.

articolo 30

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1 fino al 1º luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

articolo 32
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Dato a Bruxelles, addì il 26 giugno 2003

Il Presidente per il Parlamento Europeo: P. Cox
Il Presidente per il Consiglio: A. Tsochatzopoulos

Allegato A

Misure sulla tutela dei consumatori

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [(1)] e 93/13/CE del Consiglio [(2)], le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:
   - l'identità e l'indirizzo del fornitore;
   - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;
   - i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti;
   - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;
   - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso;
   - l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti;
   - le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera *f)*.

   Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;
b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della trasporto della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;
c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo

per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e all'uso dei medesimi;

d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai princípi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione [3];

g) nell'accedere al servizio universale ai sensi delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, siano informati sui loro diritti in materia di servizio universale.

[1] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
[2] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
[3] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

Allegato B

Tavola di concordanza
Direttiva 96/92/CE Presente direttiva

articolo 1
articolo 1 Campo di applicazione

articolo 2
articolo 2 Definizioni

articoli 3 & 10 (1)
articolo 3 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
articolo 4 Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti

articolo 7 (2)
articolo 5 Norme tecniche

articoli 4 & 5
articolo 6 Procedura di autorizzazione per nuove capacità

articoli 4 & 6
articolo 7 Indizione di gare per nuove capacità

articolo 7 (1)
articolo 8 Designazione dei gestori del sistema di trasmissione

articoli 7 (3)-(5)
articolo 9 Compiti dei gestori del sistema di trasmissione

articolo 7 (6)
articolo 10 Separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione

articolo 8
articolo 11 Dispacciamento e bilanciamento

articolo 9
articolo 12 Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di trasporto

articoli 10 (2) & (3)
articolo 13 Designazione dei gestori del sistema di distribuzione

articolo 11
articolo 14 Compiti dei gestori del sistema di distribuzione
articolo 15 Separazione giuridica dei gestori del sistema di distribuzione

articolo 12
articolo 16 Riservatezza relativamente ai gestori del sistema di distribuzione
articolo 17 Gestore di un sistema combinato

articolo 13
articolo 18 Diritto di accesso alla contabilità

articolo 14
articolo 19 Separazione contabile

articoli 15-18
articolo 20 Accesso dei terzi

articolo 19
articolo 21 Apertura del mercato e reciprocità

articolo 21
articolo 22 Linee dirette

articoli 20 (3)-(4) *& 22*
articolo 23 Autorità di regolamentazione

articolo 23
articolo 24 Misure di salvaguardia
articolo 25 Controllo delle importazioni di energia elettrica

articolo 24
articolo 26 Deroghe
articolo 27 Procedura di revisione

articoli 25 & 26
articolo 28 Relazioni
articolo 29 Abrogazione della direttiva concernente il transito di energia elettrica

articolo 27
articolo 30 Attuazione

articolo 28
articolo 31 Entrata in vigore

articolo 29
articolo 32 Destinatari
Allegato A: Misure sulla tutela dei consumatori

Legge 14 novembre 1995, n. 481

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
(pubblicata in Supplemento n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge

articolo 1
Finalità

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

articolo 2
Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità

1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni.
   Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princípi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.
3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princípi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.
6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità.
   I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il

comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i princípi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato e all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princípi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e

l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della

prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princípi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere *b)*, *d)* e *o)* del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princípi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.
14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da Organi statali e da altri Enti e Amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera *e)*, che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standards* prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera *g)*, l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le Pubbliche Amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno

o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità,

dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle Amministrazioni Pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di trenta giorni alle Amministrazioni Pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.
36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princípi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera *h)*, costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

    a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

    b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze emanato, di concerto con il Ministro del Tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

41. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

articolo 3

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate. L'Autorità

accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa.

L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.

3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, rispettivamente comma 12, lettera *e)* e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei tributi e altri oneri.
4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta, la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.
5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità.
6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.
7. I provvedimenti già adottati dal Comitato Interministeriale Prezzi e dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il

provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'Enel Spa entro il 31 dicembre 1994 e alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 e i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princípi di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera *f)*, deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'Enel Spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legge 24 aprile 1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee: articolo 36 "Norme per il mercato dell'energia elettrica".

(pubblicata in Supplemento ordinario n. 88/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge

articolo 36

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:

   a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'Acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

   b) prevedere che il Gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

   c) attribuire al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti il Ministro del Commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;

   d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;

   e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle

energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO_2;

f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1998

Scalfaro